XXVII.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 1921

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA.**

INDICE.

Pag.

Sul processo verbale:
De Gasperi 1161
Tuntar 1162
Finzi 1162

Commemorazione di Enrico Caruso:
Capasso 1162
Rocco Marco 1163
Anile, *sottosegretario di Stato* 1163
Presidente 1163

Congedi 1163

Domanda di procedere contro il deputato Mingrino 1163

Proposte di legge (*Annunzio*) 1163

Proposte legge (*Lettura*):
Modigliani: Pubblicità della gestione dei giornali o di altri periodici 1164
Presutti: Costruzione di case coloniche e villaggi rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole. 1166
Bonardi: Marchio obbligatorio delle armi da fuoco portatili 1167
Giavazzi ed altri: Provvedimenti a favore della piccola proprietà rurale a mezzo delle cooperative agricole 1168
Lussu ed altri: Aggregazione alla circoscrizione giudiziaria di Senorbì del comune di Barrali. 1169
Berardelli: Sui Consigli provinciali scolastici e sulle scuole di comuni capoluoghi di provincia e di circondario 1169
Amici: Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia) . . . 1169
Fulci: Modificazione alla legge elettorale politica 1169
Renda ed altri: Agevolazioni per costruzione di opere di igiene e di edifici scolastici in Calabria 1169

Verifica di poteri 1170
Proclamazione degli onorevoli Ferrarese e Stanger.

Giuramenti 1170

Pag.

Interrogazioni (*Svolgimento*):
Danni delle alluvioni a Santo Stefano di Camastra.
Albanese Giuseppe, *sottosegretario di Stato* 1170
Toscano 1171
Violenze elettorali in provincia di Trapani.
Teso, *sottosegretario di Stato* 1172
Costa 1172
Pensioni di guerra e polizze di assicurazione ai combattenti.
Rossini, *sottosegretario di Stato* 1174-76
Ferrari Adolfo 1176
Trasloco del balipedio di Viareggio.
Sipari, *sottosegretario di Stato* 1177
Chiesa 1178
Espropriazione e destinazione della tenuta Bianca di Borbone in Viareggio.
Anile, *sottosegretario di Stato* 1179
Chiesa 1179

Proposte di legge (*Svolgimento e presa in considerazione*):
Sulle miniere.
Milani Fulvio 1181
Spada, *sottosegretario di Stato* 1182
Pensione vitalizia alla vedova di Augusto Righi.
Milani Fulvio 1182
Tangorra, *sottosegretario di Stato* 1182

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):
Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.
Art. 3-*bis*.
Canepa 1183
Bonomi, *presidente del Consiglio* 1183
È ritirato.
Art. 4.
Turati 1184
Bonomi, *presidente del Consiglio* 1184
Baldesi 1185
Vicini 1185
Tonello 1185
Buonocore 1185
Bertone 1185

Pag.

RICCIO, *presidente della Commissione* 1186
ROCCO ALFREDO 1186
MANCINI AUGUSTO 1187
È approvato.
Art. 5.
ROCCO ALFREDO 1187
LISSIA 1187
CALÒ 1188
D'ALESSIO 1189
BONOMI, *presidente del Consiglio* 1187-90
CAMERA, *relatore* 1190
È approvato.
Art. 6.
ROCCO ALFREDO 1191-94
CASALINI 1192-94
BASSINO 1193-94
DE NAVA, *ministro* 1193-94
CAMERA, *relatore* 1194
MANCINI AUGUSTO 1194
È approvato.
Art. 7.
LISSIA 1195
BONOMI, *presidente del Consiglio* 1196
È approvato.
Art. 8.
BERARDELLI 1197
CARAPELLE 1198
BONOMI, *presidente del Consiglio* 1198
È approvato.
Art. 9.
BUONOCORE 1198
BONOMI, *presidente del Consiglio* 1198
LISSIA 1198
ROCCO ALFREDO 1199
È approvato.
Art. 10.
BONOMI, *presidente del Consiglio* . . . 1200-03-04
CANEPA 1200
BERTONE 1201
D'ALESSIO 1201
MATTEOTTI 1202
ACERBO 1202-03-05
MANCINI AUGUSTO 1202
LUSSU 1203
È approvato.
Articoli aggiuntivi all'articolo 10.
ROCCO ALFREDO 1205
MANCINI AUGUSTO 1206
BERARDELLI 1206
BONOMI, *presidente del Consiglio* 1206-07
CALÒ 1207
LISSIA 1207
CAMERA, *relatore* 1208
D'ALESSIO 1208
Art. 11.
MAJOLO 1209-10
VICINI 1209
BONOMI, *presidente del Consiglio* 1209
RICCIO, *presidente della Commissione* 1209
È approvato.
Art. 12.
VICINI 1211-15
CALÒ 1211-15

Pag.

GALENO 1211-15
MANCINI AUGUSTO 1212-15
TONELLO 1213
CIRINCIONE 1213
BONOMI, *presidente del Consiglio* 1214-16
RICCIO, *presidente della Commissione* 1215
DE GASPERI 1216
D'ALESSIO 1216
È approvato.
Art. 12-*bis*.
PRESUTTI 1217-19
RODINÒ, *ministro* 1218-19-20
FULCI 1220
È respinto.
Art. 13.
PRESUTTI 1220
BALDESI 1221
GRECO 1221
TORRE EDOARDO 1221
VICINI 1222
DI CESARÒ 1222
DI FAUSTO 1223
DE VITO (*Fatto personale*) 1223
DE NAVA, *ministro* 1223
È approvato.

Disegni di legge (*Presentazione*):

GASPAROTTO: Conversione in legge di decreti reali e luogotenenziali 1197
RODINÒ: Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38 milioni negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero 1224
BELOTTI: Conversione in legge di un decreto reale 1224

Relazioni (*Presentazione*):

BARANZINI: Conversione in legge del decreto che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria 1181
SARDI: Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, Nazario Sauro, Fabio Filzi e Gustavo Chiesa . . . 1181
FURGIUELE: Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea 1181
VISCO: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bresciani per diffamazione a mezzo della stampa 1181
CELESIA: Conversione in legge del decreto reale riguardante applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica 1197
RENDA: Stanziamento di fondi per la partecipazione dell'Italia al Congresso dell'Unione postale universale a Madrid 1197
FINO: Ratifica dei progetti di convenzioni adottate dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro . . . 1197

Pag.

PISCITELLI: Provvedimenti in dipendenza del terremoto 1224

LA LOGGIA: Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani 1225

COCCO-ORTU: Convenzione con la Ditta ingegner Conti-Vecchi riguardante l'esercizio di opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari . . 1225

ALDISIO: Sistemazione in ruolo dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici . . 1225

CRISAFULLI-MONDIO: Liquidazione e pagamento del saldo del prezzo dovuto ai depositanti di citrato di calcio della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria 1225

Per la pacificazione del Paese. **Plauso** al Presidente:

BONOMI, *presidente del Consiglio* 1227

PRESIDENTE 1227

Per la commemorazione dei caduti sul Grappa e sul Podgora:

FEDERZONI 1227

PRESIDENTE 1227

La seduta comincia alle 15.10.

(*Quando il Presidente sale al suo seggio i deputati sorgono in piedi e lo applaudono vivamente*).

CAPPELLERI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sul processo verbale l'onorevole De Gasperi. Ne ha facoltà.

DE GASPERI. L'onorevole Tuntar, cogliendo pretesto da una interruzione, che io non ho fatto, ma che da qualche premuroso informatore mi venne attribuita, ha rinnovato ieri, in sede di processo verbale, l'accusa contro di me e il collega Rodolfo Grandi di avere votato alla Camera austriaca le spese militari per l'esercito e la marina tanto ordinarie, che straordinarie.

Rispondo prima in tesi generale che posso ammettere che deputati di nazionalità italiana abbiano potuto votare per le spese militari austriache senza venir meno al loro sentimento nazionale (*Interruzioni e commenti all'estrema sinistra*) e ciò in quel periodo, in cui, sotto il presidio della Triplice, la collaborazione militare fra l'Austria e l'Italia contro gli Sitri stati sembrava probabile, se non assicurata. (*Commenti*). Da questo punto di vista giudicarono sempre e votarono i deputati delle varie nazionalità austriache, ed è noto, per esempio, che Kramars, il capo degli Czechi, che durante la guerra divenne amico dell'Italia, prima della guerra avversò fieramente i crediti militari austriaci perchè li riteneva destinati a rinforzare la politica balcanica dell'onorevole Di San Giuliano contro la Russia.

Venendo al caso particolare mio e del collega Grandi, i soli, che qui potremmo essere rimproverati di incongruente condotta politica, debbo dichiarare di aver votato alla Camera austriaca e conseguentemente alla Dieta del Tirolo una sola volta, non per i crediti militari, ma per una legge sulla organizzazione militare, cioè per la legge della ferma biennale, per la riduzione da tre a due anni della ferma. E per questa votazione ho avuto il plauso degli elettori perchè era nell'interesse della popolazione, la quale voleva che questa legge venisse votata.

Delle Delegazioni invece, che era il corpo legislativo comune per l'Austria-Ungheria, dove si votavano i crediti comuni di guerra del bilancio ordinario e straordinario, l'onorevole Grandi non fece mai parte e quindi non ebbe occasione di votare. Io venni eletto una sola volta nel 1912 e quella volta parlai e votai contro.

Ma quello, che deve essere la pietra di paragone è quanto è avvenuto nel tempo, in cui le armi austriache si volsero contro l'Italia. L'onorevole Tuntar ha ammesso che durante la guerra negammo il voto alle spese militari dell'Austria-Ungheria di qualsiasi specie. Questo nostro atteggiamento abbiamo assunto non quando la fortuna delle armi era già assicurata all'Italia, chè Caporetto era ancora lontano, ma, coerentemente, fin dal principio della guerra, anche nel periodo della neutralità, tantochè il nostro illustre capo gruppo, senatore Conci, venne internato già nel 1915 perchè allo scoppio della guerra contro l'Italia, interpellato dal Governo quale fiduciario del partito popolare, aveva protestato contro l'aumento del limite di età a 50 anni per l'obbligo della leva. D'allora in poi il nostro contegno, nei momenti buoni e nei momenti tristi, fu tale da provocare da parte del capo socialista, divenuto poi rappresentante della repubblica austriaca a Versailles, quella dichiarazione che ho citato l'altra volta, e che dice che i deputati trentini si comportarono in modo da non lasciar dubbio che volevano il disfacimento dell'Austria e il ricongiungimento all'Italia. (*Applausi al centro — Commenti — Rumori all'estrema sinistra*).

TUNTAR. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUNTAR. Non sarei mai entrato in questa quistione se l'altro giorno, mentre parlavo, dal gruppo dei popolari non fosse stato fatta al mio indirizzo una insinuazione.

Mentre mi onoro del contegno tenuto sempre dai miei compagni deputati socialisti alla Camera di Vienna, che hanno sempre votato contro le spese domandate dal Governo austriaco, rilevo che l'onorevole De Gasperi, con una abilità. che può ingannare coloro di questa Camera, che non conoscono la costituzione della Camera Austro-Ungarica, ma non me, tenta di separare la responsabilità sua e del suo collega Grandi da quella del partito popolare clericale trentino, il cui capo era l'onorevole Conci, ora senatore.

Mi riserbo, e ne assumo l'impegno, nell'ottobre e novembre, quando la Camera dei deputati sarà riconvocata di portare qui copia dei resoconti stenografici della Camera di Vienna, dai quali risulta il contegno tenuto dai deputati clericali del Trentino. (*Interruzioni e rumori al centro*).

Nel 1902 alla Camera di Vienna si discuteva l'importante disegno di legge per l'aumento del contingentamento delle reclute, che il Governo austro-ungarico aveva presentato.

L'onorevole Conci, che era capo del partito clericale, camuffato poi da popolare, per ingannare gli elettori, mentre i deputati socialisti di tutte le nazionalità avevano iniziato l'ostruzionismo contro quel progetto, fu fra coloro che votarono favorevolmente al contingentamento delle reclute!

Nel 1904 il ministro della guerra austro-ungarico aveva domandato un credito di 400 milioni di corone per nuove corazzate, giustificando la sua domanda per gli armamenti dell'Italia contro l'Austria. Ebbene, mentre i deputati socialisti alla delegazione austro-ungarica votarono contro, votò a favore l'onorevole Conci, attuale capo dei popolari.

Nel 1907 l'onorevole De Gasperi venne eletto deputato al Parlamento.

DE GASPERI. Fui eletto nel 1911!

TUNTAR. I deputati clericali trentini eletti col suffragio universale dal 1907 fino al 1914, anno dell'inizio della guerra, quando alla Camera Austriaca vennero in discussione i progetti per il contingente delle reclute, che in Austria bisognava votare ogni anno, votarono costantemente questi progetti, compreso l'onorevole De Gasperi. (*Interruzioni e rumori al centro*).

PRESIDENTE, Onorevole Tuntar, la prego di abbreviare! Ella ci fa tutta la storia del Parlamento di Vienna! (*Applausi*).

TUNTAR. I deputati trentini presero il coraggio a due mani nel 1917. L'onorevole De Gasperi ha detto che il loro atteggiameno contrario fu assunto già prima di Caporetto, ma anche gli ingenui sanno che, già, prima di Caporetto, l'Austria-Ungheria era destinata al crollo. I clericali presero il coraggio quando sapevano che l'Austria-Ungheria era destinata a crollare. (*Interruzioni — Rumori*).

Ripeto, mi riservo nell'ottobre o novembre prossimo, portando qui i documenti, di dimostrare che l'onorevole De Gasperi e i suoi colleghi non hanno il diritto di tacciare me e i miei compagni della Venezia Giulia di austriacantismo. (*Commenti*).

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINZI. Ieri l'onorevole Tuntar parlando sul processo verbale mi ha attribuito una interruzione, che non avevo affatto pronunciato a suo riguardo. Rammento perfettamente che nel calore della discussione dell'altro ieri ho gridato ripetutamente: smettila, sei pazzo! Ma naturalmente l'onorevole Tuntar doveva comprendere che non volevo dare un significato, dirò così, clinico alle mie parole, ma solo una aggettivazione adeguata ai suoi argomenti. Poichè l'onorevole Tuntar si è creduto in obbligo di presentare un certificato medico comprovante la pienezza delle sue facoltà mentali, non posso che compiacermene per lui e per la nostra tranquillità. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(*E' approvato*).

In memoria di Enrico Caruso.

CAPASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPASSO. Ieri si è spento nella sua terra natale, dopo breve e quasi fulminea malattia, Enrico Caruso, onore ed orgoglio della nazione e dell'arte lirica internazionale. Nato a Napoli da oscura famiglia proletaria egli, per la virtù della sua gola prodigiosa, portò per il mondo, acclamata ed onorata, la tradizione immortale del bel canto italiano. Da questa Assemblea, che deve rimanere sempre sensibile alle manifestazioni della gloria e dei dolori della Patria,

vada un mesto saluto alla memoria di lui, che, attraverso l'armonia delle note divine portò per più di un ventennio, oltre i monti ed oltre l'oceano, il sacro nome d'Italia e che nel nome sacro e sereno dell'arte, che non conosce nè lo spirito delle fazioni, nè la lotta delle classi, portò parole di amore e voci di amore e di tenerezza nei cuori esasperati delle genti, affratellandone il sentimento e affratellandone gli animi.

Propongo che alla famiglia desolata ed a Napoli che vide nascere Enrico Caruso e che oggi col suo immenso cuore tumultuante accompagna il suo figliuolo canoro all'estrema dimora, vada il saluto commosso dell'Assemblea nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocco Marco. Ne ha facoltà.

ROCCO MARCO. Onorevoli colleghi, a nome anche dei colleghi di Napoli mi associo alle parole testè pronunciate dal collega Capasso. La figura di Enrico Caruso, che ha saputo, attraverso tutte le capitali del mondo, portare il nome d'Italia, rappresenta una vera gloria per Napoli nostra. Ma la gloria maggiore è che egli, figlio di modesti lavoratori, anche nei fasti della gloria più alta, non seppe mai dimenticare la sua patria, e l'amore per Napoli; il più bello e più affettuoso amore di quella Napoli, che, fanciullo, lo aveva inteso nelle melodie, nelle canzoni; di quella Napoli che lo aveva acclamato e che oggi lo piange perchè egli seppe nel mondo illustrare ancora una volta la forza e la possanza della nostra stirpe, ma seppe anche dimostrare quale sia la forza conquistatrice del canto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario per l'istruzione pubblica. Ne ha facoltà.

ANILE, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il Governo si associa al tributo di onore, che si rende al più grande artista di canto che abbia avuto il mondo in questi ultimi anni. E si associa, non solo per rendere omaggio al magistero insuperabile dell'arte, non solo perchè Enrico Caruso, onorò la nostra Patria, ma anche e sopratutto perchè non dimenticò mai d'amarla; tanto che, ovunque si recasse all'estero, suo primo pensiero era di prodigarsi, nulla di sè risparmiando, perchè fiorissero le istituzioni di carattere italiano.

Il Governo si associa per tanto completamente alle proposte degli onorevoli colleghi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non ho bisogno di dire con quale animo mi associ alle nobili parole di rimpianto, che sono state pronunciate per la memoria di Enrico Caruso, che seppe interpretare così mirabilmente l'anima canora della mia città. (*Vive approvazioni*).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Capasso, perchè siano inviate alla famiglia ed alla città natale dell'estinto le condoglianze dell'Assemblea.

(*È approvata*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia gli onorevoli: Angelini, di giorni 9; Reale, di 10; Tovini, di 7; Novasio, di 4; Baracco di 5; Farina Mattia, di 5; Roberti, di 8; Cavazzoni, di 10; Tamanini, di 5; Pestalozza, di 2; per motivi di salute; l'onorevole Pascale, di giorni 5; per ufficio pubblico gli onorevoli Corazzin, di giorni 3; Quilico, di 3; Lo Piano, di 5.

(*Sono conceduti*).

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE, Il Ministro della giustizia ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Mingrino per contravvenzione all'articolo primo della legge di pubblica sicurezza.

Sarà stampata, distribuita ed inviata alla settima Commissione perma-nente.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha trasmesso l'elenco dei Regi decreti di proroga per la costituzione dei Consigli comunali, riferibilmente al mese di giugno 1921.

Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE, I deputati Ellero, Cuomo Fino e Olivetti hanno presentato se iproposte di legge. Saranno inviate alle competenti Commissioni per l'ammissione alla lettura.

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura di alcune proposte di legge che le Commissioni competenti hanno ammesso alla lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge*:

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MODIGLIANI. — *Per la pubblicità della gestione dei giornali o di altri periodici.*

Art. 1.

Chiunque pubblica un giornale, o altro scritto periodico, deve tenerne la amministrazione nei modi prescritti dal Codice di commercio e dalla presente legge.

Art. 2.

Oltre tenere i libri di commercio indicati nel titolo IV del libro I del Codice di commercio, chi pubblica un giornale o altro scritto periodico, o chi ha la rappresentanza legale delle persone o enti o aziende che provvedono alla pubblicazione deve:

a) presentare ogni anno, e non oltre il mese di gennaio, i libri di commercio e tutti gli altri libri prescritti dalla presente legge, al visto di cui all'articolo 23, 1º e 2º capoverso, del Codice di commercio;

b) depositare il bilancio annuale compilato nei modi indicati all'articolo 176 del Codice di commercio, non oltre il decimo giorno dalla prescritta approvazione, ed in ogni caso non oltre il sessantesimo giorno dalla sua chiusura, secondo le prescrizioni dell'articolo 130 del Codice di commercio, omessa la relazione dei sindaci se non si tratta di società anonime;

c) tenere con rendiconto mensile nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni delle copie stampate ed esitate, con tutte le indicazioni della vendita, distribuzione e consegna del giornale o scritto periodico;

d) tenere con rendiconto mensile nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni delle inserzioni a pagamento, così che ne risulti il numero e la tariffa;

e) allegare al bilancio, e depositare insieme a questo, annualmente, un estratto separato dettagliato di tutti i proventi non compresi nelle registrazioni indicate alle precedenti lettere *c* e *d*.

Art. 3.

Chi pubblica un giornale o altro scritto periodico, o chi ha la rappresentanza legale di persone o enti o aziende che provvedano alla pubblicazione, deve depositare personalmente, o a mezzo di mandatario speciale, insieme al bilancio e nei modi prescritti per questo, non solo tutti gli allegati di cui al Codice di commercio e alla presente legge, ma anche i registri indicati alle lettere *c* e *d*, del precedente articolo.

Il bilancio, i suoi allegati, ed i registri di cui sopra dovranno recare, subito dopo l'ultima scritturazione, la dichiarazione autentica di chi è tenuto ad effettuare il deposito, che il bilancio, gli allegati ed i registri sono conformi a verità.

Art. 4.

L'effettuazione del deposito di cui al precedente articolo dovrà essere annunziata nel giornale o scritto periodico nei modi prescritti dal regolamento da promulgarsi a termini dell'articolo 7 della presente legge. E i registri indicati alle lettere *c* e *d*, dell'articolo 2 non potranno essere ritirati dalla cancelleria del tribunale se non dopo trascorsi trenta giorni dalla data dell'ultimo annunzio del deposito, comparso sul giornale.

Art. 5.

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità a termine dell'articolo 1314 del Codice civile:

a) i contratti con cui si creano società od associazioni aventi per scopo principale od accessorio la pubblicazione di giornali o periodici;

b) le convenzioni relative a giornali o periodici che comunque mirino a provvedere continuativamente: alla collaborazione, alle inserzioni, alle sovvenzioni ordinarie e straordinarie.

Gli atti e contratti contemplati nel presente articolo (eccettuato quello di abbonamento) debbono essere registrati, a pena di nullità, nel termine prescritto dalle vigenti leggi sulle tasse di registro, ma saranno soggetti unicamente ed esclusivamente ad una tassa fissa di lire due.

Gli uffici di registro, i notai, i cancellieri, ed in genere tutti i pubblici uffici presso i quali si trovino depositati, in originale od in copia, gli atti di cui sopra, sono tenuti a lasciarne prendere visione a chiunque ne faccia loro richiesta, e dovranno anche rilasciarne copia autentica, in carta libera, a spese del richiedente.

Art. 6.

I libri di commercio ed i registri sottoposti alle disposizioni della presente legge sono esenti da ogni tassa di bollo.

Art. 7.

Le violazioni delle precedenti disposizioni saranno punite:

colla multa fissa di lire mille, e colla multa di lire cento per ogni giorno di ritardo, nei casi previsti dalle lettere *a* e *b*, dell'articolo 2;

colla multa fissa di lire cinquemila e colla multa di lire dieci per ogni giorno di omessa registrazione, nei casi di cui alle lettere *c* e *d* dell'articolo 2, e nel caso di mancata tenuta di libri o registri. Queste sanzioni si applicano per ogni libro o registro non tenuto;

colla multa da lire mille a diecimila e con gli arresti fino ad un mese – e senza pregiudizio di ogni altra sanzione derivante da altre leggi o regolamenti – nei casi che la dichiarazione di conformità al vero richiesta dall'articolo 3 risulti mendace; e se il contravventore sia recidivo nella violazione qui prevista, la multa non potrà essere inferiore alle duemila lire ed in ogni caso a quella già irrogata in precedenza, e gli arresti saranno inflitti nella misura da uno a sei mesi;

colla multa da dieci a mille lire in ogni altro caso.

Le sentenze di condanna saranno pubblicate nel giornale o periodico nella cui gestione sia incorsa la contravvenzione alla presente legge, e in quegli altri giornali che la sentenza stessa indicherà.

Art. 8.

Il regolamento di cui all'articolo 13 prescriverà i criteri secondo i quali dovrà applicarsi la multa da lire dieci a diecimila nei casi di irregolare tenuta dei libri e registri prescritti. Quando l'irregolarità dei libri e registri risulti preordinata ad occultare un fatto od un provvedimento amministrativo importante, i libri ed i registri saranno considerati inesistenti e la multa comminata per la mancata tenuta dei libri sarà applicata nel massimo. Saranno del pari applicate nel massimo le pene comminate per il mendacio della dichiarazione richiesta dall'articolo 3 in fine, se il mendacio risulti preordinato ad occultare un fatto o un provvedimento amministrativo importante.

Art. 9.

Sono responsabili in solido del pagamento delle pene pecuniarie inflitte ai contravventori della presente legge:

a) le persone, enti, e aziende che pubblicano il giornale o periodico e coloro che li rappresentano legalmente;

b) quei sovventori del giornale o periodico, e i rappresentanti legali di quei sovventori, le cui contribuzioni, per la loro continuità od entità, risultino singolarmente tali che senza di esse il giornale o il periodico non avrebbe potuto intraprendere o continuare le proprie pubblicazioni.

Le persone responsabili solidalmente, e i rappresentanti legali delle persone, enti o aziende solidalmente responsabili, a termini del presente articolo, saranno citate e giudicate nelle forme e colle garanzie prescritte per gli imputati.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone, enti o aziende, e ai legittimi rappresentanti di enti o aziende, che – anche separatamente dall'amministrazione di un giornale o periodico – si assumano la stampa, e la diffusione di uno o più giornali o periodici, o la raccolta della pubblicità per uno o più giornali.

Tali persone o enti o aziende terranno, in modo separato e distinto, per ogni giornale o periodico, tutte le scritturazioni imposte loro dalla presente legge.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pubblicazioni fatte da pubbliche Amministrazioni, da accademie scientifiche, artistiche e letterarie legalmente costituite, da pubblici istituti d'insegnamento. Non si applicano altresì ai periodici aventi carattere scientifico, i quali non si pubblichino più di dodici volte all'anno. Il carattere scientifico del periodico è constatato dall'Accademia di scienze, la quale sarà designata dal regolamento insieme con le altre modalità occorrenti.

Art. 12.

Il Governo comunicherà ogni sei mesi ai due rami del Parlamento l'elenco delle sovvenzioni che a qualunque titolo e su qualunque capitolo del bilancio vengano assegnate a qualsiasi pubblicazione periodica.

Art. 13.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO PRESUTTI. — *Per favorire la costruzione di case coloniche e di villaggi rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole.*

Art. 1.

È stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura l'annualità di lire 10,000,000 per provvedere alle spese per la esecuzione della presente legge ed in ispecie al pagamento degli interessi per i mutui che la Cassa depositi e prestiti farà alle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia della Sardegna e di Roma per gli scopi di cui alla presente legge. L'annualità dovuta dallo Stato per il pagamento degli interessi sui detti prestiti sarà quella iniziale e non diminuirà malgrado la graduale ammortizzazione. Analogamente l'annualità dovuta dalle provincie mutuatarie sarà quella iniziale e rimarrà invariato fino alla completa estensione del mutuo, che dovrà essere fatta in un trentennio.

Art. 2.

I prestiti di cui alla presente legge possono essere contratti per la costruzione di case coloniche e di villaggi rurali. Nell'un caso come nell'altro le provincie avranno diritto di esigere dai proprietari interessati l'annualità necessaria per l'ammortamento del prestito in 30 anni. L'onere relativo ha carattere di tributo reale e segue il fondo presso qualunque possessore. Essa è privilegiata subito dopo il tributo fondiario e viene riscossa con i privilegi fiscali sulla base di ruoli affidati agli esattori delle imposte, per i quali valgono le stesse norme, anche per gli aggi e per le spese e compensi di esecuzione, che per le imposte fondiarie.

Art. 3.

La costruzione di case coloniche dovrà essere chiesta e sarà eseguita dagli interessati quella per le borgate rurali potrà essere decretata di ufficio, o su richiesta o dei proprietari o dei comuni interessati. La costruzione delle borgate rurali potrà essere affidata o al Comune o al Consorzio degli interessati o eseguita a cura diretta della provincia.

Art. 4.

In ciascuna concessione per la costruzione o di case coloniche o di villaggi rurali, saranno determinati gli appezzamenti ed i fondi cui la costruzione è utile; al fine di ripartire il contributo di cui all'articolo 2. Tale riparto riguardo alle borgate rurali sarà fatto sulla base della estensione di ciascuno dei fondi, cui è utile la costruzione.

Nella spesa per la costruzione di borgate rurali saranno comprese quelle per la più economica sistemazione degli accessi alle singole case, per la costruzione di un edificio scolastico, per la costruzione di uno o più pozzi, se necessaria.

Art. 5.

Nella spesa per la costruzione di borgate rurali sarà compresa anche quella necessaria per la costituzione di un demanio comunale in prò degli abitanti della borgata, tenendo conto del suo probabile sviluppo. Le terre con le quali dovranno costruirsi i detti demani dovranno essere nelle immediate adiacenze della borgata? Esse, come quelle necessarie per la costruzione della borgata saranno occupate in forza di decreto del prefetto, la indennità annua per l'occupazione sarà determinata sulla base dei redditi fondiari effettivi che si ritraevano dalle terre stesse al momento della occupazione; ma la indennità stessa sarà proporzionalmente diminuita in conseguenza della rivalutazione della moneta.

La spesa relativa sarà a carico dello Stato ed impegnata sul fondo di cui all'articolo 1. La indennità definitiva di espropriazione non sarà liquidata e pagata che scorso un trentebnio dalla occupazione, e sempre sulla base dello stato del fondo al momento della occupazione.

Peraltro la provincia anche durante il trentennio dovrà esigere sulle restanti terre cui la costruzione della borgata è utile l'annualità necessaria per formare presumibilmente con gli interessi composti la indennità, da pagare alla scadenza del trentennio dalla occupazione.

Art. 6.

Il demanio comunale in quanto non necessario per la costruzione della borgata sarà concesso in uso in piccoli lotti agli abitanti della frazione dediti ai lavori agricoli, che assumano l'obbligo di coltivarli personalmente e manualmente. La concessione sarà revocata quando si contravvenga a tale onere, senza che spetti all'usuario diritto ad indennità alcuna per le migliorie.

Nel caso di morte dell'usuario qualora la sua famiglia non si divida potranno concedersi alla famiglia stessa altri lotti; nel caso

di divisione della famiglia, sarà il lotto assegnato ad una della famiglia e nel caso vi siano migliorie gli si imporrà il pagamento di un canone per un trentennio, cui saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 2. Detto canone potrà essere capitalizzato dalle Casse di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 178, e sarà ripartito fra gli altri membri della famiglia, cui potranno essere assegnati altri lotti del demanio comunale.

Tutti gli atti necessnari per le operazioni di cui al presente articolo sono fatti in carta libera e soggetti al diritto fisso di una lira. I segretari comunali sono obbligati alla stipulazione degli atti stessi in quanto debbono, anche per sola necessità di fatto, farsi per atto autentico e non hanno diritto ad emolumento.

Art. 7.

In tutti i comuni del Regno aventi carattere prevalentemente agricolo; tutte le confraternite assimilate alle istituzioni pubbliche di beneficenza, che non abbiano per iscopo di mantenere ospedali, orfanotrofi, brefotrofi, asili e simili istituti, sono trasformate in pro dei lavoratori dei campi, agli scopi precipui di agevolare per detta classe di lavoratori il mutuo soccorso e la diffusione della istruzione agraria.

Art. 8.

Con decreto relale sul parere conforme di una Commissione composta dai deputati e dai senatori che abbiano fatto parte delle Commissioni che riservono sulla presente legge saranno emanate le norme che non potranno essere modificate se non per legge:

a) per istituire in ciascuna provincia una Commissione presieduta dal Presidente della deputazione provinciale o da un deputato da essi delegato e di cui farà parte il Direttore della cattedra ambulante, la quale presiederà nella provincia all'applicazione della presente legge;

b) per impedire che i fondi concessi in base all'articolo 3 vengano erogati per scopi diversi e per determinare il limite massimo delle spese per ciascun vano di casa;

c) per regolare la istruttoria fatta di accordo fra il Ministero di agricoltura e la Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui, che dovranno essere sempre garentiti dalla provincia con delegazione di sovraimposta;

d) per la formazione dei ruoli dei contributi a carico degli interessati di cui all'articolo 2 ed all'articolo 6.

e) per garantire l'accantonamento e l'investimento delle annualità di cui all'articolo 5;

f) per la determinazione da parte dei prefetti delle confraternite cui si applica l'articolo 7 per l'approvazione, sempre da parte dei prefetti stessi, udita la Commissione di cui all'articolo 8 lettera *a*) dei nuovi statuti.

Art. 9.

Ciascuna Commissione provinciale dovrà approvare un proprio regolamento per disciplinare le funzioni affidate alle provincie con la presente legge.

Il personale delle cattedre ambulanti è obbligato a prestare l'opera propria per la esecuzione della presente legge senza diritto a speciali compensi.

Potrà anche la Commissione affidare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, relative ai demani delle borgate, a cittadini i quali, anche se pubblici funzionari, non potranno rifiutarsi di assumere l'ufficio.

Nessun compenso spetta per tali funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO BONARDI. — *Per il marchio obbligatorio delle armi da fuoco portatili.*

Art. 1.

Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro o dimensione, fabbricate nel Regno, dovranno essere sottoposte alla prova da uno dei Banchi di prova per le armi portatili da fuoco.

La prova subìta risulta da appositi marchi impressi dal Banco che la ha eseguita.

Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova qualora non portino il marchio della prova già subìta presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e facente parte di quelli che per convenzione internazionale sono considerati Banchi ufficiali e godono dei benefici del riconoscimento del Belgio.

Art. 2.

Il Banco di prova Brescia-Gardone V. T. istituito con Regio decreto 13 gennaio 1920, n. 20, è riconosciuto a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 3.

Qualora per il maggiore sviluppo ed importanza, che in avvenire possa raggiungere l'industria delle armi da fuoco portatili, si sentisse la necessità di istituire presso altri centri della speciale industria di dette armi altro Banco di prova il Ministero è autorizzato a decretarne la istituzione uniformandosi alle norme e disposizioni di cui al Regio decreto che istituisce il Banco di prova Brescia-Gardone già in funzione e dopo essersi assicurato che la potenzialità finanziaria dell'istituendo nuovo Banco ne garantisca il funzionamento senza alcun carico dello Stato.

Art. 4.

Chiunque fabbrichi, commerci, esponga in vendita o detenga nei magazzeni o negozi, armi o parti d'armi soggette a prova le quali non siano state sottoposte e non ne portino il marchio sarà punito colla multa di lire cinquanta a lire cinquecento per arma.

Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga nei propri magazzeni o negozi un'arma di calibro diverso da quello designatovi dal marchio impressovi è punito con una multa da lire trenta a lire trecento per arma.

In ogni caso dette armi saranno confiscate.

Art. 5.

Le contraffazioni ai marchi dei Banchi di prova saranno punite a sensi dell'articolo 266 Codice penale.

Art. 6.

Con regolamenti già approvati o da approvarsi mediante Regio decreto verranno stabilite le norme:

Per l'amministrazione del Banco di prova e per il suo funzionamento, per le tariffe, per le prove cui dovranno sottoporsi le armi, per la composizione ed approvazione dei marchi e contrassegni, per l'accertamento delle contravvenzioni o per la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia, da Ditte private e pel commercio. Non sono però applicabili a quelle fabbricate da stabilimenti militari o dall'industria privata per conto dell'Amministrazione militare.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione della stessa *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI GIAVAZZI ed altri — *Provvedimenti per favorire la piccola proprietà rurale a mezzo delle cooperative agricole.*

Art. 1.

Qualora le Società Cooperative agricole legalmente costituite e rette coi principii e con la disciplina della mutualità, intendano suddividere tra i sòci, che ne facevano parte all'atto dell'acquisto, uno o più immobili acquistati, l'atto di trasferimento di proprietà dalla cooperativa ai soci stessi sarà considerato agli effetti fiscali come atto di divisione di beni immobili, tra comproprietari ai sensi dell'articolo 36 testo unico 20 maggio 1897, n. 217 e n. 80 della tariffa allegata, sempre che i soci acquirenti siano gli stessi coltivatori del fondo.

Art. 2.

Nel caso che le Società Cooperative agricole intendano trasferire la proprietà di beni immobili acquistati a coloni, che non erano soci all'atto dell'acquisto o lo divennero in seguito e semprechè questi siano i coltivatori del fondo in vendita, la tassa di registro per il suddetto trasferimento è ridotta ad un quarto.

Art. 3.

Sono anche ridotti al quarto i diritti erariali di abbonamento di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, per le tasse di qualunque specie dovute sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, sia originariamente, sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari.

È altresì ridotta al quarto la tassa di concessione governativa.

Art. 4.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi alle cooperative agricole, di cui all'articolo 1, dai seguenti enti: 1º Casse di risparmio ordinarie; 2º Banche popolari e Società ordinarie e cooperative di credito; 3º Monti di pietà; 4º Istituzioni pubbliche di benefi-

cenza; 5° Enti morali legalmente riconosciuti; 6° Società di mutuo soccorso legalmente costituite; 7° Società cooperative legalmente costituite; 8° Cassa Nazionale di di previdenza per la invlidità e vecchiaia degli impiegati; 9° Istituti di credito fondiario; 10° Istituto Nazionale delle Assicurazioni; 11° Istituto Nazionale di credito per la cooperazione.

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI LUSSU, MASTINO, CAO, ORANO, CORSI. — *Aggregazione alla circoscrizione giudiziaria di Senorbi del comune di Barrali.*

Art. 1.

Il comune di Barrali, già della circoscrizione giudiziaria di Guasila è aggregato a quella di Senorbi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare i decreti per l'esecuzione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO BERARDELLI. — *Facoltà concessa ai Consigli provinciali scolastici per le scuole di Comuni capoluoghi di provincia e di circondario.*

Articolo unico.

La facoltà concessa ai Consigli provinciali scolastici dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è da essi esercitata anche per le scuole di Comuni capoluoghi di provincia e di circondario, i quali trascurino l'adempimento delle leggi e dei regolamenti scolastici.

In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato, ai sensi della legge predetta, è liquidato computando a carico del comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale durante il periodo di Amministrazione diretta dalle scuole.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO AMICI. — *Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia).*

Art. 1.

La frazione di Colli di Labro (Perugia) è costituita in comune autonomo dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO FULCI. — *Modificazione alla legge elettorale politica.*

Articolo unico.

L'articolo 72 legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, è modificato come segue:

Comma 2°: « L'elettore può manifestare la preferenza per un candidato della lista da lui prescelta, anche se completa, qualunque sia il numero dei deputati da eleggere ».

Comma 3° soppresso.

Comma 4°: « La preferenza si esprime scrivendo con inchiostro nero nell'apposita linea del segmento inferiore nelle due facciate della scheda il cognome, ed in caso di omonimia fra i candidati della stessa lista anche i nomi, ed ove occorra, la paternità del candidato stesso ».

Comma 5°, soppresso.

Comma 6°: « Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo si ha per non scritta la preferenza. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista salvo quanto dispone l'articolo 80 ».

Comma 7°: « Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza fatte a stampa, oppure portino preferenza per più di un candidato oppure aggiunte di altri candidati ».

Nell'articolo 79 sono soppresse le parole: « o voti aggiunti », le parole « o di quelli aggiunti » e le parole: « e di quelli aggiunti » nel comma contrassegnato col numero 2.

L'articolo 84, comma 2° modificato con « La cifra elettorale di ciascuna lista si ha sommando i voti di ciascuna lista ».

Nell'articolo 84, comma 3°, sono soppresse le parole « aumentata dei voti aggiunti » e le parole « fuori della propria lista ».

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI RENDA, COLOSIMO, SICILIANI, SQUITTI. — *Agevolazioni per costruzione di opere d'igiene e di edifici scolastici in Calabria.*

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Ai comuni che, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, inizieranno o completeranno i lavori attual-

mente in corso per provvedere alla conduttura di acqua potabile, viene accordato un sussidio nella seguente misura:

1°) pari alla totalità della spesa per i comuni della 4ª categoria, prevista dall'articolo 2 legge 25 giugno 1911, n. 586;

2°) pari ai due terzi della spesa per gli altri comuni.

Nelle dette proporzioni lo Stato corrisponderà le quote di ammortamento sui mutui che sono stati contratti o si contrarranno per la costruzione delle condotture di acqua potabile, fermo rimanendo l'obbligo di corrispondere gli interessi ai sensi della legge 25 giugno 1911, n. 586.

« I mutui dovranno estendersi a tutta la spesa occorrente per il completamento dell'opera.

« I comuni inizieranno il pagamento della propria quota delle annualità destinate all'estinzione dei mutui, alla fine del decimo anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio.

« Detta quota nei primi 10 anni sarà anticipata dallo Stato che se ne rivarrà nelle ultime dieci annualità, dovute dai comuni ».

Art. 2.

Al fine di provvedere alle altre opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui necessari per eseguire tutti i relativi lavori.

Lo Stato, per sussidiare tali opere, assume il peso degl'interessi sui mutui destinati all'esecuzione di esse.

Art. 3.

Per i comuni già forniti di progetti di edifizi scolastici regolarmente approvati, i mutui relativi saranno estesi a tutte le spese che, tenuto conto dell'aumento dei prezzi, saranno necessarie per compiere i lavori, ferme rimanendo le norme ed i beneficî concessi con la legge 4 giugno 1911, n. 4877.

Art. 4.

Alle somme occorrenti sarà provveduto con la legge di approvazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e di quello del Ministero dell'istruzione, rispettivamente.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE La Giunta delle elezioni nella odierna seduta, preso atto della comunicazione fatta dalla Presidenza della Camera relativa all'opzione per il Collegio di Gorizia del deputato Wilfan eletto nei collegi di Gorizia e di Parenzo, e per il collegio di Padova del deputato Merlin eletto nei collegi di Padova e Venezia, propone alla Camera di proclamare, in osservanza dell'articolo 103 della legge elettorale politica vigente, per il posto resosi vacante nel collegio di Parenzo, il primo dei non eletti della lista in cui era compreso l'onorevole Wilfan, e cioè l'onorevole Stanger; e per il posto resosi vacante nel Collegio di Venezia il primo dei non eletti della lista in cui era compreso l'onorevole Merlin e cioè l'onorevole Ferrarese.

Giuramenti.

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli Cucca e Barbato Gattelli, li invito a giurare.

(*Legge la formula*).

CUCCA. Giuro.

GATTELLI. Giuro.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole Toscano, al ministro delle finanze e al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere se abbia disposto la sospensione del pagamento della tassa fondiaria ai proprietari gravemente danneggiati nelle alluvioni del 31 maggio e del 1° giugno ultimo scorso nei territori di Santo Stefano di Camastra, e se abbia inviato persone tecniche per accertare l'entità dei danni per gli eventuali provvedimenti a favore di quelle popolazioni colpite dalla sciagura ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

ALBANESE GIUSEPPE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole interrogante chiede se, in seguito ai danni causati alle campagne dalle recenti alluvioni, sia stata sospesa la riscossione della imposta fondiaria a carico dei proprietari danneggiati e se siano state inviate persone tecniche per accertare l'entità dei danni e per gli eventuali provvedimenti a favore delle popolazioni.

Per quanto riguarda l'Amministrazione finanziaria essa deve limitarsi ad esaminare

la possibilità di consentire la moderazione della imposta fondiaria, non essendo nelle facoltà amministrative di sospendere la riscossione dei tributi, per il che sarebbe necessario un atto legislativo.

In proposito osservo che nelle provincie meridionali, nella Sicilia e Sardegna, ove non sia stato già attivato il nuovo catasto dei terreni, nel qual caso non sono ammessi abbuoni d'imposte, le disposizioni ivi vigenti in materia d'imposta fondiaria contemplano la eventualità della perdita dei prodotti dovuta ad infortuni straordinari, ed all'uopo è stabilito che i proprietari i quali abbiano subìto la perdita di almeno la metà del prodotto annuale del fondo, possono chiedere l'abbuono dell'imposta in proporzione del danno. Qualora l'infortunio abbia colpito almeno la quarta parte numerica dei proprietari del comune, il sindaco può per essi presentare all'Intendenza di finanza un unico reclamo in massa.

Il Ministero delle finanze ha pertanto già impartite disposizioni alle intendenze di finanza delle località ove sono stati segnalati danni alle campagne causati da recenti infortuni atmosferici, affinchè, se verranno presentate domande individuali o collettive per ottenere l'abbuono della imposta, vi sia dato sollecito corso, provvedendo anche alla constatazione del danno a mezzo dei funzionari dell'Ufficio tecnico di finanza ai sensi delle norme in vigore.

Dopo l'accertamento dei danni mediante le accennate verifiche tecniche, l'Amministrazione ha facoltà di accordare opportune tolleranze all'esattore delle imposte perchè soprassieda dalla riscossione nei riguardi della imposta dovuta dai proprietari danneggiati in attesa della liquidazione del rimborso.

In ordine ai provvedimenti del Ministero dell'interno deve notarsi che l'intervento di esso in caso di pubblici infortuni è limitato alla concessione di modesti sussidi ai soli danneggiati poveri, per metterli in grado di far fronte ai bisogni della vita nel primo momento dopo l'infortunio, per cui resta escluso qualsiasi diritto al risarcimento anche parziale del danno subìto.

Per quanto riguarda le alluvioni che hanno colpito i territori di Santo Stefano di Camastra, sono state chieste informazioni e proposte concrete al prefetto di Messina per gli eventuali soccorsi da elargire ai danneggiati bisognosi. Mi compenetro dei maggiori bisogni dei paesi della provincia di Messina colpiti anche dal terremoto, e le cure e gli aiuti non mancheranno da parte dell'Amministrazione delle finanze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Toscano ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

TOSCANO. L'alluvione che si è abbattuta nella provincia di Messina colpì non soltanto i territori di San Stefano di Camastra ma anche quelli di Capo d'Orlando.

Il disastro si è verificato il 30 maggio e e il 1º giugno ed io con la mia interrogazione intendevo richiamare l'attenzione del Governo perchè non solo venisse in aiuto di quelle popolazioni tremendamente colpite, ma anche emanasse provvedimenti capaci di evitare che col ripetersi delle alluvioni, si deplorassero danni incommensurabili alla proprietà terriera e all'abitato.

La gravità del danno patita da quei cittadini fu in rapporto alla mancanza delle opere di rimboschimento e di arginazione, oltre all'assenza assoluta di bacini montani, che disciplinassero e contenessero l'impeto delle acque piovane. L'alluvione del 1919 aveva già colpito ferocemente la provincia di Messina, ed è da prevedersi che fino a quando non si eseguiranno opere stabili e capaci ad infrenare o a disperdere le acque torrenziali, malauguratamente, di simili disastri se ne potranno registrare ancora.

Le acque dei torrenti in piena, che sono numerosissimi nei due litorali della provincia di Messina, si riversano nelle campagne, sradicando ed asportando quanto rappresenta la ricchezza del produttore e del contadino. Così a San Stefano di Camastra e a Capo d'Orlando, furono le case coloniche con le suppellettili e gli strumenti di lavoro che andarono alla malora insieme agli alberi, alle piantagioni e agli armenti.

Domando al Governo, che nel tempo stesso degli accertamenti per addivenire alla sospensione del tributo fondiario a favore dei colpiti della sciagura, voglia con i suoi tecnici provvedere alle norme della necessaria sistemazione di quei torrenti col rinsaldamento delle parti montane per evitare anche le corrosioni e i franamenti che dànno dolorose sorprese. E ricordo, intanto, che queste opere reclamate, erano già previste da molti anni, sin da quando si fecero gli studi per la costruzione della strada ferrata Messina-Palermo, *a fortiori*, le esigenze del tempo, ormai, le rendono indispensabili ed indilazionabili. Mi si potrebbe dire dall'onorevole sottosegretario di Stato, che sono opere in massima parte di quelle che la legge considera di terza categoria, ed io soggiungo: intervenga lo Stato ed obblighi la provincia,

i comuni e i privati interessati, ad agire di pieno concerto per evitare che zone ubertose e famiglie laboriosissime abbiano ad essere devastate e ridotte nella mseria dall'impeto incontenuto delle acque torrenziali.

Per tanto la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato non mi può certamente soddisfare, perchè a distanza di due mesi ancora noi non abbiamo nessun provvedimento che chiarisca quello che vorrebbe fare il Governo nell'interesse di quelle popolose contrade, e di quelle famiglie duramente provate dalla alluvione.

Confido ancora, che appena il Governo avrà sollecitato gli uffici a riferire e sarà per tanto in possesso degli elementi di giudizio, emanerà le opportune provvidenze.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Costa, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per conoscere se e quali provvedimenti abbia preso nei riguardi dei funzionari o delle autorità direttamente o indirettamente responsabili delle vergogne elettorali consumate a Partanna e a Marzara e culminate con l'eccidio di Castelvetrano in provincia di Trapani ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione dell'onorevole Costa, debbo dichiarare che nulla risulta al Ministero dell'interno riguardo alle eventuali ingerenze elettorali di funzionari governativi della provincia di Trapani, nei comuni di Partanna e di Mazzara del Vallo. Se qualche ingerenza indebita risulterà provata, in seguito agli accertamenti della Giunta delle elezioni, posso assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero provvederà secondo la più rigorosa giustizia.

E vengo alla seconda parte dell'interrogazione, che riguarda il luttuosissimo eccidio di Castelvetrano.

Alle ore 13 dell'8 maggio alcuni candidati socialisti giunsero a Castelvetrano, accompagnati da circa 500 persone di Mazzara e dei comuni vicini. Si diressero in corteo alla Camera del lavoro, ove un candidato socialista tenne un vivace discorso.

Poco dopo, alle ore 16, vi fu comizio in piazza Garibaldi, dove si trovavano già circa 200 elettori appartenenti al partito democratico. Il funzionario di servizio aveva disposto un cordone di carabinieri e uno di soldati per evitare il contrasto fra le due parti. Senonchè un gruppo ardimentoso di democratici riuscì a rompere il cordone, a entrare nel Municipio e ad issarvi la bandiera tricolore.

Essendo gli animi oltremodo accesi, il commissario invitò a chiudere il comizio. Ma poichè l'invito non fu accolto, ordinò previ i consueti squilli, lo scioglimento degli assembramenti.

A questo punto sopravvennero tre carri, di corsa, portanti ciascuno tre o quattro persone, che tentarono di sfondare i cordoni, ma ne furono impediti. Contro i carri fu lanciata una bomba, che ferì un soldato e un carabiniere. Fu questo l'inizio di un fuoco che durò circa dieci minuti. Pur troppo vennero raccolti sul terreno quattro morti e 19 feriti, dei quali quattro decedettero all'ospedale.

La forza pubblica iniziò immediatamente le indagini per accertare le responsabilità, eseguì perquisizioni, arrestó sedici persone e spiccò mandati di cattura contro quattro fascisti.

Nessuna responsabilità, per quanto risulta dalle rigorose indagini compiute allora dal Governo, può essere addebitata ai funzionari preposti alla tutela dell'ordine pubblico, i quali in un triste episodio elettorale, che offrì occasione e pretesto all'esplosione di odi locali accumulatisi da lunghissimo tempo, non avrebbero potuto fare di più, prima per impedire e poi per limitare il grave conflitto.

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

COSTA. Il Governo, a parere mio, è male informato, e non sa come si svolsero i fatti. Parrebbe che in quella provincia il prefetto vi sia quasi per burla, se non ha informato o ha informato così male il Governo; e verrebbe voglia di domandarsi se non sia il caso di affidare certe prefetture agli artigli della legge sulla riforma dei servizi.

S'intende che voglio dare a ciò l'interpretazione più benevola, perchè qualcuno potrebbe pensare che il Governo faccia ora lo gnorri, perchè gli conviene. Ad ogni modo, esso sa male o non sa affatto. Posso e devo chiarire ed informare io, così per sommi capi, come suggerisce la fretta stessa con la quale mi ha risposto il gentilissimo sottosegretario di Stato agli interni.

PRESIDENTE. Come impone il regolamento.

COSTA. E sarò brevissimo anch'io. Cominciamo da Partanna.

Al candidato socialista, un mese prima delle elezioni, fu imposto di andare via dal paese, con un *ukase* della malavita locale. Invano il malcapitato si rivolse anche al candidato del luogo della lista ministeriale. Fu risposto colle solite assicurazioni che lasciano il tempo che trovano. Io personalmente accompagnai quel candidato dal prefetto, e questi stringendosi nelle spalle, mi disse che per salvarlo occorreva avere prudenza.

VELLA. Ordine dell'onorevole Corradini! (*Commenti*).

COSTA. Il sindaco, quattro o cinque giorni prima di quello delle elezioni, dovette prendere anche lui un po' d'aria di campagna, per un altro *ukase*, e sempre sotto gli occhi dei funzionari, consapevole e consenziente, per le stesse ragioni di cui sopra, l'autorità pubblica. Nessun comizio fu possibile tenere.

Un tentativo fu fatto. Andò a Partanna il candidato socialista di Sciacca a parlare in un comizio, ma, quando egli salì sul tavolino per cominciare a parlare, sette o otto figuri con pistole alla mano, sotto gli occhi della pubblica sicurezza, lo invitarono a scendere e a raggiungere la stazione per tornarsene al proprio paese col primo treno.

Il commissario straordinario pel periodo elettorale, mandato a Partanna, annunziava con bando pubblico di ritirare i certificati elettorali da un tale (non sono abituato a far nomi) che era il capo elettore, o quasi, del candidato locale della lista ministeriale. Il sindaco protestò formalmente per questo fatto, e per altro, a mezzo di usciere.

Il giorno delle elezioni dinanzi alle sezioni, anzichè carabinieri e guardie urbane, erano i soliti figuri: con tale bel metodo il candidato del luogo della lista ministeriale conservò la sua forza, mentre i socialisti ebbero soltanto la metà dei voti che pochi mesi prima avevano riportato nelle elezioni amministrative.

A Castelvetrano i fatti non si svolsero come è stato riferito al Governo.

Ci furono 8 o 9 socialisti morti. Ci furono 40 o 50 feriti, in massima parte per arma di carabiniere. Qualcuno dei feriti perdette in seguito la gamba, qualche altro il braccio.

Il commissario di pubblica sicurezza, che non aveva saputo evitare l'incontro dei carri colla folla dei comizianti, mentre in un primo momento aveva messo con un telegramma i punti sugli *i*, più tardi, quando sopraggiunse il maggiore dei carabinieri, prese a montare tutta una macchina che doveva portare in galera per tanto tempo 20 o 30 socialisti, fra cui varî consiglieri ed assessori comunali. Ricordo che si era alla vigilia delle elezioni e pendeva sul capo di quei buoni compagni la spada di Damocle dello scioglimento del Consiglio comunale.

Quando intervenimmo alcuni di noi per appurare la verità ed eccertare le responsalità da qualunque parte fossero, la magistratura, sia detta la verità, stava trovando la sua via, la via buona, e in seguito ai fogli di lumi, e alle testimonianze che noi fornimmo, emise i mandati d'arresto contro i veri responsabili che però l'autorità di pubblica sicurezza non ha ancora rintracciato, mentre sono ancora in carcere dei socialisti con tanto strazio delle famiglie.

Non parlo, anche per rispetto all'onorevole Presidente e al regolamento, di Campobello, dove fu disteso un cordone sanitario.

Bisognerebbe informarsene dalla pubblica sicurezza.

Per Mazzara, posso ricordare un solo fatto personale all'onorevole sottosegretario per l'interno. A Mazzara, dopo le elezioni, fui anch'io, perchè quei cittadini volevano festeggiare la vittoria del primo candidato socialista vittorioso della provincia.

Si svolse un magnifico comizio, passammo sotto i fiori ed in mezzo alle acclamazioni di tutte le donne, del popolo minuto, intendiamoci. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Veda, onorevole Costa, quanta gelosia ella suscita! (*Ilarità*).

COSTA. Apertosi il comizio in piazza, a un falso allarme la folla si riversò su di una cantonata; ma mentre essa, riavutasi, tornava ad ascoltare la parola degli oratori, il commissario di pubblica sicurezza insieme al tenente dei carabinieri (che sono tuttavia a Mazzara) caricarono la folla, e vi furono feriti di calcio d'armi dei carabinieri, e vi fu perfino un morto, sia pure per asfissia.

Se dunque questi funzionari rimangono al loro posto ad insultare ancora al dolore delle famiglie dei feriti e dei morti, quando altri sono tornati alle loro residenze (perchè da noi nei periodi elettorali si mandano dei missionari tecnici nei centri dove si può far man bassa), io domando a questo Governo (il presente Governo non ha responsabilità passate, sebbene sino a certo punto), se non abbia il dovere di intervenire per tranquillizzare le coscienze di quei lavoratori che sono stati così tristamente offesi e danneggiati. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Costa, la prego di concludere! Ella parla già da più di dieci minuti!.

COSTA. Ho finito. Ma la mia interrogazione non deve soltanto rimanere in questo campo, per dir così, di pubblica polizia. Oltre la dizione, c'è lo spirito della dizione di cui non s'è preoccupato il Governo.

Mi proponevo colla mia interrogazione di fare qualche rilievo; questo, per esempio: che quando si parla di riabilitazione e di risanamento del Mezzogiorno, non si parla sul serio, e quando si manda giù in Sicilia il commendatore Mori a fare le retate che fanno più danno che bene, o quando si manda giù il commendatore Battioni con le sue squadre volanti, che fanno servizio sopra tutto sulle colonne dei giornali, non si fa sul serio!

E mi proponevo altresì di formulare un augurio: che da parte del Governo almeno non venga più oltre ostacolata l'opera di riabilitazione e di risanamento morale, che (per dichiarazioni stesse di procuratori del Re che hanno illustrato in tal senso le loro statistiche) si è incominciata e continuerà a mezzo delle organizzazioni, specialmente dei lavoratori della campagna, ai quali sta tanto a cuore il problema, e che si potrà avere soltanto nella contrastata e auspicata, lungamente auspicata, soluzione del problema della terra nell'interesse sopratutto dei lavoratori diretti e dei consumatori in genere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Carboni Vincenzo, al ministro delle poste e dei telegrafi. « per sapere se creda necessario ed urgente provvedere alla condizione dei ricevitori postali e telegrafici, così grave in molti comuni da costituire un danno e un pericolo per lo stesso servizio ».

Non essendo presente l'onorevole Carboni, s'intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ferrari Adolfo, al ministro del tesoro, « per sapere: 1°) se ritenga essere urgente rendere più semplice e più sollecita la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra e disporre che alle proposte di assegni temporanei o vitalizi dei collegi medici di primo grado, accettate dagli interessati, susseguano, senza ritardo, la ratifica ed il pagamento degli assegni medesimi, affinchè non si ripeta che mutilati e invalidi poveri, impotenti al lavoro, spesso con moglie e figli e vecchi genitori da mantenere, siano costretti ad aspettare per lunghi mesi, con sacrifizi umilianti, quel modesto indennizzo, che la legge conferisce loro, a sollievo delle menomazioni patite; 2°) se creda matura una riforma delle vigenti discipline, intesa a concedere la pensione privilegiata di guerra, anche al genitore non quinquagenario, quando perdette il figlio militare a causa della guerra, a partire dal giorno in cui ha compiuto 49 anni, 6 mesi e 1 dì, perchè possegga gli altri requisiti voluti dalla legge; 3°) se sia finalmente prossima la pubblicazione del decreto Reale, che deve stabilire i modi e i termini per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione, estesa con legge 7 giugno 1920, n. 738, ai combattenti che hanno partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915, al 31 dicembre 1917; 4°) se e come intenda di provvedere al pagamento immediato della polizza ai genitori dei militari caduti sul campo o morti per ferite riportate in combattimento prima del 31 dicembre 1917, che per tarda età hanno già acquistato il diritto di usufruire di questo beneficio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha facoltà di rispondere.

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.* Il sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra si è sforzato di rendere il più possibile facile l'accertamento dei diritti per la liquidazione della pensione privilegiata.

Effettivamente basta oggi che siano date quelle garanzie minime che servono a tutelare i legittimi diritti dell'erario dello Stato perchè sia riconosciuto il diritto a pensione,

È sufficiente che il collegio medico dichiari, e ne ha piena facoltà, che si ritiene causa di servizio quella per cui è derivata la menomazione fisica del mutilato o invalido di guerra, perchè si possa procedere alla liquidazione.

L'onorevole Ferrari molto probabilmente si lagna (e la lagnanza è comune a tutti), perchè si indugi poi nel pagare la pensione.

Da parte mia compio quanto è possibile perchè il personale del Sottosègretariato, che svolse opera veramente lodevole, dato il suo numero e la difficoltà del suo lavoro, sia in tutto degno dell'attesa del Paese.

Ma molte volte il ritardo deriva dalla mancata trasmissione di atti sanitari da parte delle autorità militari, o dall'indugio frapposto alle richieste di certificati, stati di servizio, ecc. (*Commenti*).

Ora il primo atto – e l'ho compiuto perfettamente d'accordo col ministro della guerra, che non può dimenticare di essere stato il relatore della legge 23 dicembre che ha migliorato le pensioni di guerra – è stato quello di diramare una circolare a tutte le autorità militari perchè provvedano sempre a rispondere entro i quindici giorni e ho dichiarato in questa circolare che ove si indugi a rispondere alle richieste del Sottosegretariato oltre il quindicesimo giorno, sarà fatto rapporto immediatamente all'autorità superiore. (*Approvazioni*).

Per quello che si riferisce al pagamento delle pensioni liquidate, devo ricordare all'onorevole Ferrari che non è vero che i mutilati od invalidi rimangano privi di assegno perchè nel periodo che decorre dalla visita medica al giorno in cui effettivamente gli assegni sono pagati, i militari continuano a percepire l'assegno di indennità di servizio o di convalescenza. (*Commenti*).

Voci a destra. Teoricamente.

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.* Questo rientra nelle osservazioni fatte prima. Farò di tutto perchè alla teoria corrisponda la pratica.

Anzi a questo proposito mi piace di ricordare all'onorevole Ferrari e agli altri colleghi che hanno avuto la bontà di interessarsi di questa questione, che ho provveduto a preparare un decreto che ponga fine a quella che è una piccola speculazione da parte di alcuni, i quali avendo stipendio di gran lunga superiore a quello che è la pensione o l'assegno temporaneo che viene poi liquidato, fanno la speculazione di continuare ad indugiare l'accertamento sanitario in modo da poter portar via lo stipendio. (*Approvazioni*).

Fino ad oggi questi assegni erano pagati totalmente e non si faceva luogo a nessun ricupero. Col decreto che ho mandato all'approvazione del ministro del tesoro, l'infortunato sarà invece obbligato a restituire tutta quella parte che ha percepito in più quando l'assegno è inferiore allo stipendio. Queste somme così risparmiate potranno giovare ad altri compagni più bisognosi. (*Approvazioni*).

L'onorevole Ferrari mi chiede, e in questo ha avuto compagni in colleghi di tutte le parti della Camera, perchè non si è provveduto a riconoscere il diritto alla pensione al genitore che compie il quarantanovesimo anno sei mesi e un giorno, qualche tempo dopo la morte del figlio.

Ora anche per questo la Sottocommissione ha fatto delle proposte che faranno parte di quel disegno di legge, che alla ripresa dei lavori sarà presentato all'approvazione del Parlamento.

Il problema di cui si interessa l'onorevole Ferrari ai numeri 3 e 4 della sua interrogazione è quello della polizza di assicurazione. Per l'estensione del diritto alla polizza l'onorevole Ferrari sa che l'articolo 6 del decreto-legge 7 giugno 1920 delegava i poteri al Governo. Questi poteri però erano limitati.

Il Governo non poteva provvedere a tutte le estensioni che da organizzazioni e da colleghi nostri erano state proposte. Perciò la materia dirò così regolamentare fu stralciata ed il regolamento è in corso di approvazione. (*Approvazioni*).

Per quello che si riferisce alle proposte che eccedono i poteri conferiti dalla Camera al Governo, abbiamo rimandato tutto al disegno di legge che sarà presentato. E basti ricordare l'estensione del dritto della polizza agli impiegati dello Stato, ai fratelli e alle sorelle viventi a carico, agli ufficiali pensionati per vedere come si tratti di problemi molto complessi e involgenti gravi difficoltà anche finanziarie.

Chiede da ultimo l'onorevole Ferrari perchè non si fa luogo immediatamente al pagamento delle polizze ai genitori di coloro che ne avevano diritto.

Ora l'onorevole Ferrari sa che questo servizio fino ad oggi era reso molto difficile per la dispersione delle forze, che se ne occupavano. Si occupava, cioè, delle polizze per tutti quelli che ne ebbero diritto fin dal decreto-legge del 1918 l'Ufficio di Bologna; per tutti gli altri, quelli cioè che ritraggono il loro diritto dal decreto dell'8 dicembre 1918, voglio dire per gli invalidi e i mutilati di guerra, se ne occupava l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ora con un decreto, che sta per essere pubblicato, il Sottosegretariato per l'assistenza militare sarà investito anche di questo servizio. Si tratta di un servizio importantissimo.

Deve la Camera sapere che le pensioni, che sono ancora da liquidare, sono nientemeno che un milione e 784 mila; per quel che si prevede le polizze di assicurazione raggiungeranno un onere di 200 milioni per gli ufficiali, di un miliardo e 745 milioni per i militari di truppa.

Ora io non mi sento di dichiarare leggermente alla Camera che, non appena appro-

vato questo decreto, assumerò in pieno questo servizio e potrò distribuire le polizze. Occorre predisporre gli uffici e gli impiegati e tutto quello che è necessario per sistemare gli uni e gli altri.

Si dichiara, col decreto che sarà pubblicato in uno dei prossimi giorni, che questo servizio sarà eseguito dal Sottosegretariato a cominciare dal 1° ottobre. Dò assicurazione all'onorevole Ferrari e a tutti i colleghi che anche in questo io, se non potrò portare altre desiderabili doti, porterò però quello spirito fraterno che è mio orgoglio in confronto dei compagni d'arme. (*Approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FERRARI ADOLFO. Mi dichiaro soddisfatto soltanto per quella parte che si riferisce alla pensione da concedersi anche al genitore non quinquagenario. Era da tempo nella coscienza del Paese e della Camera, ormai matura la riforma della legge. L'impegno formale assunto dall'onorevole Rossini, nel senso che si provveda dal Governo fra breve a concedere anche al genitore non quinquagenario una meritata pensione, mi soddisfa pienamente.

Non posso invece dirmi soddisfatto delle altre risposte. L'onorevole Rossini ha creduto di poter scaricare da ogni responsabilità il sottosegretariato per le pensioni attribuendola alle autotorità militari per quel che riguarda la lunga istruttoria che occorre per addivenire alla liquidazione delle domande di pensione. Da parte mia, da qualsiasi parte venga questa pigrizia, questa indolenza, questa trascuraggine di fronte ad un problema gravissimo per la Patria nostra, io lo deploro e desidero e prego e invito il Governo a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile. Tutti quanti siamo qui dentro, ogni giorno riceviamo delle doglianze da tutte le parti (*Approvazioni — Commenti*), di invalidi, di vedove, orfani, genitori, i quali si lamentano perchè da mesi e da anni le loro pratiche restano insolute. (*Approvazioni*).

Vi sono domande che sono state mandate al Ministero sin dal 1918 e ancora non sono state evase; potrei anche aggiungere che gli uffici provinciali per due, tre, quattro, cinque volte hanno sollecitato il Ministero e non hanno nemmeno avuto risposta. (*Commenti*).

Confido molto nel nuovo Ministero e spero che l'opera pronta di esso riuscirà a cancellare nel Paese il malcontento suscitato dai Ministeri precedenti.

L'onorevole Rossini non ha, però, risposto ad una delle mie domande Tutti ricordiamo l'agitazione che si manifestò da un capo all'altro d'Italia nel 1920, affinchè venisse concessa la polizza di assicurazione anche ai combattenti che hanno preso parte a fatti d'arme in data anteriore al 3 dicembre 1917.

Il Governo, preoccupato per questa agitazione, intervenne con la legge del 7 giugno 1920, la quale dice: « La concessione delle polizze gratuite di assicurazione, istituite coi decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917 e 7 marzo 1918 è estesa ai combattenti che abbiano partecipato alle azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917, nei modi e termini che saranno fissati da apposito decreto reale ».

Ora dopo un anno e parecchi mesi questo decreto reale non è stato ancora pubblicato e gli interessati aspettano, protestano, reclamano, ma invano!

Per quello che riguarda le polizze io non posso fare risalire al Ministero nessuna responsabilità, ma l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha assolto molto malamente il suo compito.

Per tagliar corto dico che, se non si può provvedere immediatamente alla concessione di tutte le polizze, come diceva l'onorevole Rossini poco fa, mi pare però che sia giusto e logico dare subito la preferenza ai genitori che hanno già compiuto, se sono uomini, 65 anni, se sono donne 60, affinchè la polizza non arrivi quando sono già morti.

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Dirò brevissimamente tanto per chiarire quella che può essere stata una non esatta percezione dell'onorevole interrogante.

L'onorevole Ferrari forse non ha inteso quando io ho ricordato l'articolo 6 del decreto 7 giugno 1920. Questa era la risposta al numero secondo della sua interrogazione.

Ripeto che con quest'articolo il Parlamento delegava al Governo alcune facoltà per l'estensione della polizza dei combattenti ma il Governo non poteva eccedere questi poteri.

Ora per quello che si riferisce alla qualifica di combattenti e al modo di semplifi-

care l'estensione della polizza, si fece uno stralcio delle risultanze dei lavori della Commissione, e si provvide immediatamente. Per quello invece che si riferisce all'estensione della polizza agli impiegati dello Stato e ad altre categorie di cittadini che è inutile di elencare, perchè ci vorrebbe troppo tempo, non poteva il Governo provvedere senza eccedere i poteri conferitigli, ed è in preparazione allo scopo un apposito disegno di legge.

E' dichiaro all'onorevole Ferrari che non posso dimenticare che proprio il giorno 5 luglio, mentre stavo per essere nominato sottosegretario di Stato, avrei dovuto essere oratore in un comizio di combattenti, appunto per agitare il problema della polizza di assicurazione. Lo assicuro che anche da questo posto darò ogni energia per difendere i diritti dei combattenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni degli onorevoli:

Roberti, al ministro della guerra e dei lavori pubblici, « per sapere se non credano doveroso e conveniente per un alto senso di gratitudine e di ammirazione verso l'eroiche gesta dell'esercito vittorioso, che la strada del Grappa, il monte sacro alla Patria, già dichiarato monumento nazionale, venga meglio conservata mediante una annuale ed opportuna manutenzione, e non lasciata più oltre nell'attuale deplorevole abbandono che ne minaccia seriamente l'esistenza »;

Roberti, al ministro della guerra e dei lavori pubblici, « per conoscere se non credano doveroso per la sacra memoria dei caduti, di erigere a spese dello Stato, sulla sommità del monte Grappa un grande ossario che raccolga i gloriosi resti mortali dei nostri eroici soldati, ora giacenti disseminati e mal protetti, nei vari cimiteri di quelle montagne»;

Scialabba, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « per conoscere se e quando creda di presentare alla Camera per l'approvazione, il nuovo testo per la riforma delle tariffe civili e penali già elaborato dalla Commissione fin dal luglio 1919, in prò dei periti, testimoni e giurati ».

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Chiesa al ministro della marina « sulla utilità del trasloco del balipedio di Viareggio in obbedienza alla legge 13 giugno 1911, n. 708 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

SIPARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Con la legge 18 luglio 1911 che approva l'atto di transazione 4 ottobre 1910 stipulato tra lo Stato e l'Arciduchessa Bianca d'Austria Principessa di Borbone, la Regia marina aveva, tra l'altro, assunto l'obbligo di rimuovere il balipedio di Viareggio facendone cessare l'esercizio entro il 31 dicembre 1916.

L'esercizio del balipedio, che era stato iniziato fin dal 1868, non aveva dato luogo fino al 1902 ad alcuna contestazione con i proprietari limitrofi: Casa d'Austria, Casa Salviati e Casa Reale; solo in detto anno la prima di tali case, la quale aveva la propria tenuta confinante col balipedio per circa quattro chilometri, volendo alienare una parte della tenuta per costruzione di villini, contrariamente alle esigenze dell'esercizio del balipedio, che non comportavano costruzioni civili in prossimità della linea di tiro, intentò una lite giudiziaria all'Amministrazione per pretesi danni pervenutile appunto dal funzionamento del balipedio che rappresentava un ostacolo anche a detta alienazione. La transazione preaccennata approvata poi con la legge del 1911, fu diretta appunto a troncare questa lite.

In ossequio alla quale legge furono iniziati gli studi e le ricerche per istituire in altra plaga d'Italia un balipedio con linea di tiro completamente terrestre; ma le diverse zone che furono prese in considerazione furono dovute tutte scartare: Taranto e Metaponto perchè fuori mano, la piana da Monte Cuma alle foci del Volturno perchè i tiri si sarebbero dovuti fare da sud a nord, un'altra località in provincia di Grosseto perchè lontana dalla ferrovia. Si pensò allora di servirsi dei balipedî del Regio esercito per le prove ed esperienze con i calibri minori, e di ampliare il balipedio della Castagna a Spezia al fine di sparare coi grossi calibri presenti e futuri nella zona di mare compresa tra le visuali Castagna-Punta Corvo e Castagna-Torre Scuola.

Ma questo progetto ebbe soltanto un principio di esecuzione perchè gli ammaestramenti della recente guerra e sopratutto le innovazioni introdotte nei materiali di artiglieria riconfermarono quanto preziose fossero le condizioni topografiche del balipedio di Viareggio, che offre una linea di tiro terrestre lunga dodici chilometri, e di proseguo ad essa una linea a mare di quasi uguale lunghezza e molto vicina alla spiaggia, dalla quale quindi riesce oltremodo agevole rilevare i punti di caduta dei proietti, rileva-

menti che a Spezia invece riescono difficoltosi e poco precisi. Inoltre Viareggio per la lunga linea di tiro terrestre permette il ricupero dei proietti sul terreno per verificare il comportamento degli anelli di forzamento, il funzionamento delle spolette e dei sistemi d'innesco nei tiri a notevole distanza; ed infine presenta somma comodità per la sua vicinanza alla Spezia. A queste ragioni d'indole tecnica si univano, a favore del mantenimento a Viareggio del balipedio, imperiose ragioni d'indole finanziaria, poichè, mentre a Viareggio le istallazioni sussidiarie erano già fatte, in qualunque altra plaga ove si fosse dovuto installare un nuovo balipedio si sarebbero dovute affrontare le spese (ammontanti a parecchie diecine di milioni) per l'espropriazione del terreno e per le istallazioni relative.

Avendo quindi i nuovi tempi portata la convinzione che solo a Viareggio sarebbe stato possibile eseguire le esperienze balistiche in modo pienamente adeguato alle esigenze tecniche del momento ed a quelle future, fu deciso di mantenere a Viareggio il balipedio.

E per sospendere l'efficacia della legge del 1911 venne allora emanato il decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 863, che consentì di mantenere in esercizio il balipedio di Viareggio; ma, giacchè tale provvedimento non era sufficiente a consentire il libero, pacifico e indisturbato esercizio del balipedio, la Regia marina sentì la necessità di entrare in possesso definitivo della tenuta limitrofa, e provvide all'emanazione del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, che dichiarò di pubblica utilità le opere interessanti la Regia marina per la sistemazione e l'ampliamento del balipedio di Viareggio; successivamente iniziò la espropriazione totale e definitiva della tenuta secondo la normale procedura della legge 25 luglio 1865, n. 2359, e provvide alla occupazione provvisoria d'urgenza in virtù dell'articolo 76 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

Le pratiche di espropriazione sono ora sospese in seguito all'emanazione del Regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, contenente norme per la devoluzione al demanio dello Stato dei beni appartenenti a sudditi dell'ex-impero d'Austria, nel quale caso sembra si trovi la tenuta che dalla Regia marina si è occupata, perchè essa apparteneva a personale della Corte d'Austria.

Le pratiche per l'eventuale confisca sono di competenza del Ministero dell'industria, che le ha già iniziate. Ma, quali che ne siono i risultati, questa momentanea sospensione non può pregiudicare il fine definitivo che la Regia marina ha necessità di conseguire.

Da tutto quanto ho esposto devesi quindi concludere che la Regia marina, per ragioni tecniche ed economiche, per le esigenze vitali dei propri servizi e dopo gli atti che oramai le assicurano la libertà incondizionata dei tiri in quello specchio di mare, non può rinunziare ai benefici che ha conquistato, e quindi non può assolutamente rimuovere o trasferire il balipedio di Viareggio, nè ridurne in alcun modo la lunghezza della linea di tiro, anche in vista dei continui progressi delle costruzioni dei grossi calibri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CHIESA. Il balipedio data nei suoi primi impianti dal 1868.

Ora secondo la legge 18 luglio 1911, n. 783, esso doveva venire rimosso entro il 31 dicembre 1916.

Allora quando si trattava di accontentare l'alleata casa d'Asburgo ciò era accettato come cosa fattibile: oggi pei cittadini di Viareggio e di Torre del Lago non più.

Che il trasporto fosse utile lo diceva l'antico ministro della marina Leonardi-Cattolica nella sua relazione alla legge del 1911.

La destinazione poi di quei terreni al comune di Viareggio apparve tanto legittima che nella discussione della legge 30 giugno 1911 l'onorevole Giolitti abbandonò gli articoli che riflettevano la vendita ad incanti dei reliquati che fossero rimasti liberi dopo il trasporto del balipedio.

La lunghezza del balipedio è di oltre 28 chilometri: i fini massimi sono di 22 chilometri; il tratto dalla sede attuale a Via Dinelli è di 4 chilometri: quindi il balipedio non verrebbe di molto accorciato col portarne la base tra la Via Dinelli e la fossa Bufalina, confine con la provincia di Pisa.

Ma vi è la spesa: vi pensava difatti il disegno di legge del 1911.

Ma vi pensa qualunque che si rechi in luogo come io ho fatto domenica scorsa.

Il terreno che verrebbe libero avrebbe tale valore da compensare con ben altro guadagno l'Amministrazione dello Stato, che farebbe l'interesse suo e quello di Viareggio.

Vorrei quindi augurarmi che il Ministero della marina riesaminasse la questione risolvendola nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Chiesa, ai ministri

delle finanze e dell'istruzione pubblica; « circa l'espropriazione della tenuta Bianca di Borbone in Viareggio e circa la desiderata sua destinazione a stazione agraria per l'Università di Pisa ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

ANILE, *sottosegretario di stato per l'istruzione pubblica.* Posso assicurare l'onorevole Chiesa, e con lui gli onorevoli Mancini e Dello Sbarba, che me ne hanno sollecitato, che d'accordo col ministro delle finanze abbiamo stabilito che la parte migliore della tenuta Borbonica sia trasformata in scuola agraria, e data all'Università di Pisa. Il desiderio dell'onorevole Chiesa è soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CHIESA. La vasta tenuta della Pineta di levante a mezzogiorno di Viareggio era originariamente, proprietà del comune a cui l'aveva nel 1812 donata il principe Baciocchi. Nel 1818 fu ordinata dalla duchessa di Lucca la cessione in affitto e poi sempre la concessione alla medesima Maria Luisa di Borbone duchessa di Lucca con atto di acquisto dal Demanio dello Stato per scudi 14772 pari a lire 82,723.20. Ciò nel 1919.

Nel ruolo delle imposte terreni e fabbricati pel 1921 la proprietà figura per un reddito imponibile di lire 16,215,59 quindi per un valore di mezzo milione all'incirca, quale prezzo di un eventuale espropriazione.

Nel 1889 il comune inizia giudizio di rivendicazione, ma la prescrizione trentennale fu nemica del diritto municipale, e una sentenza del 1893 chiuse la pineta al popolo di Viareggio.

Nell'affacciare l'*ultimo ratio* di chi non ha diritti positivi da far valere, gli eredi Borbone riconobbero indirettamente l'illegittimità del loro possesso e l'usurpazione ai danni del comune: le leggi italiane non tutelano la difesa in fatto di simili usurpazioni fatte sotto il regime dispotico, ma tanto più appare legittima la rivendicazione poichè, nel 1882 Margherita di Borbone duchessa di Madrid, divenuta unica proprietaria la figlia sua Bianca d'Austria principessa di Borbone maritata all'arciduca Leopoldo Salvatore d'Austria, non contenta degli usurpati diritti ereditati, iniziava la causa contro l'Amministrazione dello Stato per i danni del turbato possesso causatile dal confinante balipedio e mentre la tenuta era costata al principe 82 mila lire, chiedeva 963 mila lire di danni per le servitù negative e positive, e poi sembrando troppo il domanda si riduceva a 629 mila lire soltanto!

La transazione per queste esorbitanti richieste fu purtroppo sanzionata dal Parlamento colla legge 18 luglio 1911, n. 783, con cui lo Stato si obbligò a trasportare il balipedio, e regalò all'imperiale altezza un magnifico arenile di 351,000 metri quadrati di cui è facile calcolare il valore ingente.

Scoppiata la guerra rimase sospesa la legge nella parte che si riferiva alla rimozione del balipedio, ma era stata fatta antecedentemente consegna dei 351 mila metri quadrati d'arenile!

Furono poste sotto sequestro le aziende commerciali di sudditi nemici, e vi fu posta perciò anche la segheria di legnami appartenente all'Amministrazione arciducale: la segheria è cessata, ma il comune richiese invano allo Stato di poter espropriare la tenuta ai fini di pubblica utilità.

Invece con decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1271, furono di pubblica utilità dichiarati i lavori di ampliamento del balipedio e con questo si iniziò l'espropriazione della tenuta.

Ma dopo che s'erano spese oltre 200 mila lire per adattamenti di edifici, tutto fu sospeso improvvisamente.

Perchè?

Cessata la soggezione triplicista quale altra soggezione comincia? Quella alla Spagna e al Vaticano?

Perchè mentre nell'atto di transazione portato dalla legge 18 luglio 1920 è firmata Bianca archiduchessa d'Austria infante di Spagna e Leopoldo Salvatore arciduca d'Austria con tutti i rispettivi titoli ora si vorrebbe fare l'*escamotage*.

Qui occorre un'azione che non sia pavida, e sommessa.

Il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace può deliberare l'assegnazione della tenuta arciducale d'Austria, poichè allo scoppio della guerra Bianca di Borbone era moglie all'arciduca Salvatore d'Austria quindi suddito nemico, come meglio creda. Sarebbe ridicolo e criminoso non profittare del nostro diritto per un fine così altamente civile.

È vero che adesso l'arciduchessa di Borbone si fa chiamare invece Bianca di Castiglia e vanterebbe la cittadinanza spagnuola, ma lo stato attuale della principessa non toglie lo stato di fatto e lo stato civile che essa aveva allo scoppiare della guerra.

Ora si fa correre la voce che donna Alice di Borbone avrebbe ceduto al principe Sisto e al fratello Saverio i suoi diritti.

Più che mai si dovrà vigilare, perchè questo fra i pochi beni austriaci in Italia che possono esserci dati in conto riparaziori non debba sfuggire.

Ci penseranno in ogni caso gli ex-combattenti che non vi permetteranno il ritorno dei tedeschi.

Un valore di espropriazione fu già dall'ingegnere Merlo dell'ufficio del genio militare della marina di Spezia stimato a mezzo perito Baroncelli di 2 milioni, prezzo ricusato dall'interessato che pretende 15 milioni. Ora bisogna tagliare corto e netto: applicare la legge sulla confisca dei beni dei sudditi nemici.

I voti dei corpi morali sono così unanimi, così pressanti perchè una destinazione provvida sia data a quella proprietà che spetta alla collettività, da non poter lasciare dubbio nè esitazione, dalla modesta cattedra ambulante di agricoltura alla Commissione provinciale d'agricoltura, dalla deputazione provinciale di Lucca al direttore della scuola superiore d'agricoltura, dal professor Italo Giglioli al rettore magnifico dell'Università di Pisa.

Una magnifica relazione della Scuola agraria ricorda come la scuola di Pisa sia nel cuore della nostra Toscana ubertosa, in uno stato di dolorosa inferiorità: Perugia almeno ha 1550 ettari di possessione; le Università germaniche hanno campi sperimentali vastissimi, ed aziende agrarie e zootecniche di immensa importanza posseggono le Università di Lipsia, di Gottinga, di Koenigsberg, di Breslau.

Noi potremmo svilupparvi importanti insegnamenti di chimica agraria, zootecnica, pollicoltura, enologia, arboricoltura, pomologia, oleifici, caseifici, orticoltura, meccanica agraria, botanica.

Dice il professor Giglioli: « come non si possano immaginare scuole di medicina senza clinica, nè istituti di fisica o di chimica senza laboratorî, così non si possono aver insegnamenti agrarî se non si abbiano terreni e mezzi di esemplificazione con cui accrescere il patrimonio di esperienza scientifica e tecnica ».

Le buone disposizioni del Ministero della pubblica istruzione non debbono limitarsi all'intenzione e all'aspettativa.

Bisogna che essa diventi parte attiva operante; che faccia da propulsore nella rivendicazione allo Stato di quel prezioso bene, prima sottraendolo ad ogni ulteriore invasione della marina militare, poi dedicandolo alla vagheggiata missione.

E si badi che anche lo stesso ministro della marina questo consigliava con sua lettera 15 gennaio 1920, al Ministero della pubblica istruzione:

« In un primo tempo fu effettivamente ventilata la possibilità di far luogo ad una espropriazione, ma, in seguito, l'Arciduchessa N. B. Bianca di Castiglia, sostenendo la sua nazionalità spagnuola, chiese che la tenuta fosse sottratta alle misure conservative di liquidazione, cui frattanto erano state sottoposte le proprietà dei sudditi nemici in Italia.

« Nessun provvedimento definitivo fu quindi adottato in merito.

» Al Ministero della pubblica istruzione, che aveva richiesto una parte della tenuta per uso della scuola superiore di agricoltura di Pisa, fu comunicato il 15 gennaio 1921 che la marina sospendeva tutti gli atti, e che quell'Amministrazione, per quanto era di suo interesse, poteva svolgere direttamente le pratiche con la presidenza del Consiglio ».

Bisogna togliere alla amministrazione della marina l'amministrazione della tenuta Arciducale, per la quale tale amministrazione ha così poche propensioni da lasciarla all'antico amministratore stesso di Bianca di Borbone, il perito Eugenio Ferrari, il quale seguita a mandare a Vienna, parrebbe, i frutti della possessione.

La direzione autonoma del Genio civile della marina, da cui la tenuta dipende, risiede a Spezia e non ha quindi mezzi neppure di sorveglianza.

E poichè è tolto anche il motivo che la marina prendesse sede coi suoi Comandi e le sue caserme nella tenuta arciducale, poichè ha caserma in Viareggio e la palazzina per comandi di uffici sta costruendosi in città, ed è bene così sia, venga l'Amministrazione civile a dare un esempio civile di rinnovamento.

Il programma e il funzionamento del nuovo Istituto agrario armonizzerà facilmente coi bisogni della popolazione di Viareggio e della sua frazione di Torre del Lago, e fraternamente l'Amministrazione della pubblica istruzione si troverà ad accordarsi con quella della marina pel suo balipedio.

Le armi cedano alla scienza, e la scienza si apra la sua via col diritto della collettività!

La domanda conclusionale è questa: che

la tenuta arciducale di Viareggio sia destinata in modo inalienabile a Istituto e Scuola sperimentale di agricoltura (come fu fatto sia per i terreni della Badia di S. Pietro di Perugia dichiarati appunto inalienabili allo stesso scopo) e sia esso affidata alla sovranità scientifica dell'Università di Pisa. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. È così trascorso il termine assegnato alle interrogazioni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Baranzini, Sardi, Furgiuele e Visco a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BARANZINI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un istituto sperimentale di meccanica agraria.

SARDI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge: Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, Nazario Sauro, Fabio Filzi e Gustavo Chiesa.

FURGIUELE. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge: Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea.

VISCO. Mi onoro di presentare la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Bresciani per diffamazione a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Milani, sulle miniere.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge* (*Vedi tornata del 23 luglio 1921*).

L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerla.

MILANI FULVIO. Mio intendimento, nel presentare questo disegno di legge, è di unificare il sistema della legislazione mineraria italiana.

È questo un tentativo che va alla pari coi tentativi già compiuti da altri colleghi egregi, e che ha riferimento coll'opera che il Governo sta preparando con un suo progetto di legge sulle miniere.

Come è noto, l'attuale legislazione mineraria in Italia si inspira a vari indirizzi economici e giuridici i quali traggono la loro origine da tre sistemi generali: il criterio della demanialità, il criterio della appartenenza del sottosuolo al proprietario del suolo, e finalmente il criterio della attribuzione delle miniere allo scopritore ed al coltivatore.

Nel cercare di unificare questa legislazione primo esame preliminare è naturalmente quello dettato dall'attuale situazione economica e mineraria in rapporto al mercato particolarmente internazionale minerario, che impone anche al nostro Paese delle norme e dei limiti.

Noi accettiamo il criterio fondamentale della demanialità intesa in senso moderno con la caratteristica, da parte dello Stato, di tutela, vigilanza e coordinamento delle iniziative minerarie. Accettiamo il criterio industriale per il quale ai ricercatori e scopritori è attribuita la concessione delle miniere. Accettiamo il criterio della temporaneità di queste concessioni e, come del resto oggi non potrebbe farsi a meno, accettiamo anche quei criteri di limitazione all'attività individuale, che vengono dati dai vincoli sociali; e dal particolare favore alle aziende cooperative, là dove e quando queste cooperative rispondano a delle esigenze economiche.

Ma, detto ciò, noi riteniamo che solo dalla libertà di ricerca e dalla concessione allo scopritore e a chi sappia e voglia coltivare la miniera, che dal sistema industriale insomma derivi il miglior rendimento del nostro sottosuolo.

La proposta, che ho l'onore di presentare, porta poi un elemento non indegno di attenzione: la partecipazione agli utili minerari degli enti locali. Noi non intendiamo annientare di colpo lo stato di fatto e di diritto attuale, e tanto meno negare i diritti acquisiti e alcune disposizioni transitorie regolano il passaggio al nuovo ordinamento.

Confido che la Camera vorrà prendere in considerazione questo progetto, se non perchè ne riconosca *a priori* la bontà, almeno per la gravità dell'argomento che tratta: gravità evidente ed urgente, quando il mercato internazionale minerario impone anche al nostro Paese una attività nella coltivazione e nella messa in valore del nostro sottosuolo, fervida attività che deve tro-

vare impulso, conforto e regolamento in una adeguata legislazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. L'onorevole Milani sa che è allo studio un progetto di legge riguardante le miniere. Quindi, con le dovute riserve, il Governo non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Milani sulle miniere.

(*È presa in considerazione*).

Segue lo svolgimento di una seconda proposta di legge dello stesso deputato Milani per un assegno vitalizio alla vedova del professore Augusto Righi.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario. legge:* (*Vedi tornata del 22 luglio 1921*).

PRESIDENTE. L'onorevole Milani ha facoltà di svolgerla.

MILANI. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge per un assegno vitalizio alla vedova di Augusto Righi è un debito che ho come deputato di Bologna e come cittadino italiano. Generalmente in questo genere di proposte di legge si richiede il concorso di due elementi: uno è la grande benemerenza del defunto, l'altro è la condizione di relativo disagio di chi deve essere beneficiato della pensione. Per parte mia, siccome forse anche la cifra dell'assegno può aver prodotto nel ministro del tesoro, o in chi in questo momento lo rappresenta, una impressione non del tutto favorevole, mi sia dato di fare alcune brevissime considerazioni che giustificano pienamente la mia proposta.

Non si parla qui di un filosofo o di un poeta. La voce cruda della ragione finanziaria potrebbe osservare che fuori della cattedra universitaria, la filosofia e la poesia dànno ai loro sacerdoti delle grandi consolazioni, ma che... *carmina non dant panem*, insomma.

Nelle scienze fisiche la cosa è diversa: a tutti voi è noto l'esodo preoccupante delle menti scientifiche dai campi della pura ricerca; giovani e non giovani si avviano a portare i loro servizi a enti industriali, a istituti di economia privata. Le necessità pratiche, costringono, urgono. Il miraggio della ricchezza travolge. E la schiera dei ricercatori disinteressati e severi, degli indagatori trascinati dal fascino della verità, si assottiglia.

A chi la cura di appoggiare queste pure sorgenti della scienza sperimentale, le quali dànno con prodigalità senza limite, argomenti e avviamento alle scoperte industriali, alle applicazioni pratiche?

Pare a me che lo Stato dovrebbe porsi il problema formidabile senza titubanze e senza ritardo. Ora questo uomo, il Righi, è di quelli che chiusero l'anima alle lusinghe della ricchezza, che per lui sarebbe stata sicura: è di quelli che restarono a scrutare ciò che l'occhio comune non vede, ad ascoltare la voce del proprio intuito possente, a tormentarsi nelle spire della assidua ricerca, dell'esperimento, dell'indagine, per strappare alla natura un segreto e per regalare alla umanità germi fecondissimi di applicazioni utili. Che questi grandi sappiano almeno che una vita spesa intera ad arricchire la Società, non lascia nella povertà i più amati congiunti. (*Vivi applausi — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato pel tesoro.

TANGORRA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che in questa Camera non vi sia alcuno che non si associ alla proposta dell'onorevole Milani che ha così nobilmente ricordato la figura di Augusto Righi. Per questa ragione, ed anche per molte altre, il Governo non si oppone alla presa in considerazione del progetto presentato dall'onorevole Milani. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Milani Fulvio per un assegno vitalizio alla vedova del professore Righi.

(*È presa in considerazione*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la riforma delle amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

Ricordo alla Camera che è stato approvato l'articolo 3.

A questo punto l'onorevole Canepa ha proposto un articolo aggiuntivo così concepito:

« Per il periodo di cinque anni dalla data della presente legge non si assumeranno nuovi

impiegati, nemmeno come avventizii o giornalieri o con qualsiasi altra denominazione, salvo che si tratti di mutilati o invalidi di guerra e fatta eccezione per l'Amministrazione scolastica.

« Alla eventuale deficienza di personale in qualche ufficio si provvederà col passaggio di impiegati da un servizio all'altro, ivi comprese le Amministrazioni autonome ».

L'onorevole Canepa ha facoltà di svolgerlo.

CANEPA. È superfluo che io spieghi le ragioni evidentissime di questo articolo aggiuntivo. Siamo tutti persuasi che, nonostante i collocamenti a riposo e gli esoneri, il numero degli impiegati rimarrà esuberante.

Ora io mi preoccupo che, non appena avremo compiuto quest'opera di epurazione, immediatamente si riaprano le porte ed entrino dei nuovi impiegati. Le due eccezioni che ho fatto, per l'Amministrazione scolastica e i mutilati, sono anche esse evidentissime.

Forse mi si opporrà che lo scopo cui mira è già raggiunto dall'articolo 9 del disegno di legge il quale prescrive che: « Fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado ».

Ma, in primo luogo, non so quale giudizio porterà la Camera intorno a questo istituto della disponibilità, che è una specie di agonia dell'impiegato, agonia che dura quattro anni; ad ogni modo l'articolo 9 parla di nuove nomine, e lascia quindi il dubbio se si tratti di nomina nel senso legale della parola, cioè di nomina di un impiegato ad un ufficio di ruolo, o se non lasci aperto il varco alla nomina di avventizi, di giornalieri, di straordinari che entrino sotto queste diverse denominazioni nella famiglia degli impiegati.

In terzo luogo, ed è forse questa la ragione principale per cui sono indotto a presentare questo articolo 3 aggiuntivo, osservo che l'articolo 13 parla dell'amministrazione ferroviaria, e delle altre amministrazioni autonome dello Stato, dichiarando che esse si uniformeranno, in quanto è possibile, alle disposizioni della presente legge.

« In quanto è possibile » è una frase che lascia luogo a molti dubbi. Che cosa vuol dire: « in quanto è possibile » ?

Insomma mi è sorto il dubbio che se, per esempio, nell'amministrazione delle finanze occorrono dei ragionieri, e che nell'amministrazione delle ferrovie vi siano dei ragionieri in soprannumero, si possano prendere questi ragionieri dalle ferrovie, nonostante che appartengano ad una amministrazione autonoma, per applicarli, sia pure temporaneamente, a quella delle finanze.

Non so se il testo di legge così come è stato presentato dia questa facoltà al Governo; ad ogni modo, per eliminare qualsiasi dubbio, nel mio articolo 3 l'ho detto esplicitamente.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Vorrei pregare l'onorevole Canepa di riservare la questione sollevata in sede di questo articolo, a proposito degli articoli 9 e 10. Infatti la prima parte del suo articolo 3 ben dice:

« Per il periodo di cinque anni dalla data della presente legge non si assumeranno nuovi impiegati, nemmeno come avventizi o giornalieri o con qualsiasi altra denominazione, salvo che si tratti di mutilati o invalidi di guerra e fatta eccezione per l'Amministrazione scolastica ».

Ora l'articolo 9 dice: « fino a quando, per ciascun grado non siano stati rimessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità non potrà farsi luogo a nuove nomine. »

Vale a dire che l'onorevole Canepa a questo punto chiarirà col suo emendamento se si tratta di nomine, di assunzione o di altro.

L'altra parte del suo articolo riguarda gli avventizi, che sono disciplinati dall'articolo 10, dove si dice che:

« Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922 ».

Poi nelle ultime parole del suo articolo 3 parla di eventuali deficienze di personale in qualche ufficio alle quali si provvederà col passaggio di impiegati da un servizio all'altro, ivi comprese le Amministrazioni autonome.

Ed anche questo è previsto dal secondo comma dell'articolo 10 dove si dice:

« Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di al-

cuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi temporaneamente servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi Amministrazione ».

Qui l'onorevole Canepa ha una aggiunta: « comprese le Amministrazioni autonome ».

Ora sarà quella la sede opportuna per sollevare questa questione, e lo pregherei di rinviarla a quel momento.

CANEPA. Ritiro l'articolo 3 aggiuntivo, riservandomi di parlarne all'articolo 9 e ai due commi dell'articolo 10 indicati dall'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE.

Art. 4.

« Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale, in quei ruoli nei quali sarà necessario, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età ».

L'onorevole Turati, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

TURATI. L'articolo 4 parla di anni di servizio, e dice che entro un dato termine ciascun ministro procederà alla riduzione del personale in quei ruoli nei quali sarà necessario, col collocare a riposo i funzionari ed agenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età.

L'articolo 5 implicitamente parla di anni di servizio.

L'articolo 6 parla di 45 anni o più di servizio effettivo.

L'articolo 10 parla di avventizi che abbiano prestato 15 o più anni di servizio.

Ora, io desidererei un'interpretazione autentica del Governo e della Camera.

Che cosa vuol dire « anni di servizio? » perchè questa frase darà luogo a un'infinità di questioni.

Gli anni di servizio sono gli anni di ruolo, o sono gli anni di servizio nel vero e proprio senso della parola?

Noi abbiamo in Italia una quantità di bellissime istituzioni, fra le altre quella che vieta l'assunzione degli avventizi, mentre viceversa si riempiono di avventizi tutti gli uffici.

Abbiamo gli avventizi, straordinari, fuori ruolo, che sono straordinari e fuori ruolo, e restano avventizi per 50 anni della loro vita.

Insomma, una quantità di cose geniali, tutte italiane!

Conosco, per dire un esempio, gli aiuto-ispettori dell'Ispettorato del lavoro, che per molti anni furono fuori ruolo, non essendo l'ufficio ancora ben cristallizzato, ben agglutinato. Un bel giorno furono messi in ruolo. Oggi hanno venti o venticinque anni di servizio, di cui più di una metà sono fuori ruolo, dirò di un fuori-ruolato che diventò servizio di ruolo per sanatorie posteriori. (*Ilarità*). E tutti questi anni sono utili per la pensione. (*Commenti*).

Anzi, non tutti, secondo le varie amministrazioni, poichè anche qui noi abbiamo una specialità nella non unità, in Italia!

Ora, io non ho formulato un emendamento perchè ciò potrebbe voler dire guastare una buona causa e improvvisare una bestialità; ma desidererei che il Governo ci desse l'affidamento che per anni di servizio si intenderanno gli anni compiuti in servizio; vale a dire che non si dirà: gli anni di servizio prestati da Tizio o da Caio sono sì di servizio, ma poichè non sono quelli preveduti dall'articolo tale o dal paragrafo tale, non valgono niente.

E la legge ha già accettato questo concetto di guardare alla realtà e non all'apparenza delle cose, poichè all'articolo 10, appunto a proposito degli avventizi, dice che gli avventizi sarranno tutti eliminati, salvo quelli che hanno 15 o più anni di servizio, poichè si ritiene che quando una persona ha servito lo Stato per 15 e più anni, sia una persona che, chiamatela come volete, dev'essere considerata impiegato dello Stato.

Se il Governo può rispondere qualche cosa, me lo risponda: se poi esso non ha delle dee chiare, può farsele. (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Onorevole Turati, idee chiare in questa materia è difficile averle, perchè in questa questione della validità e durata del servizio c'è una selva selvaggia di disposizioni, perchè in alcuni casi sono gli anni in cui effettivamente si serve, in altri casi si tien conto dell'alunnato, in altri degli anni di Università, in altri dei servizi di guerra e delle ferite..... per alcuni consoli perfino delle permanenze in paesi equatoriali.... insomma, è una serie di disposizioni fatte man mano per le diverse categorie.

Pregherei quindi l'onorevole Turati di lasciare le cose come sono. Non possiamo improvvisare una definizione pregiudicando

le cose. Lasciamo dunque stare le cose come sono.

TURATI. Vuol dire che faremo le cause! (*Si ride*)

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« *Dopo le parole* (4° *rigo*); sarà necessario, *modificare in questo senso:* col collocare a riposo i funzionari od agenti che abbiano raggiunto i 40 anni di servizio o i 65 di età con almeno 25 di servizio.

« Baldesi ».

« *In fine: sostituire alle parole:* 40 anni di servizio e 65 anni d'età, *le parole:* 40 anni di servizio o 65 d'età.

« Vicini ».

« *In fine aggiungere:* ancorchè, secondo i singoli ordinamenti, siano stabiliti limiti di età superiori.

« Rocco Alfredo ».

Discuteremo, per primi, gli emendamenti dell'onorevole Baldesi e dell'onorevole Vicini, che si riferiscono allo stesso oggetto.

L'onorevole Baldesi ha facoltà di parlare.

BALDESI. Questi emendamenti mi sembrano sufficientemente chiari. Il fatto che sono stati presentati due emendamenti uguali, da parti opposte della Camera, non ci darà, spero, una divisione politica sulla questione dell'età degli impiegati. Sì, spero che non si dirà che noi siamo dei giovani, e che, come diceva Bismarck, chi a 20 anni non è socialista ed a 60 anni non è conservatore, è un imbecille.

Ho corretto la proposta della Commissione, mettendo 40 anni di servizio o 65 di età, perchè questo è l'unico motivo veramente obiettivo di licenziamento. Si tratta di tutta gente che ha fatto carriera, che ha sistemato la famiglia ed ha i figli ormai grandi, che avrà il massimo di 65 anni e il minimo di 40 anni di servizio, perchè il tempo del servizio si può far decorrere, in media, dai 20 anni, e possono quindi, tranquillamente andare in pensione.

V'è, poi, un'altra ragione: i giovani hanno bene il diritto di farsi una carriera. Capisco che il Governo voglia fare una selezione di coloro che non rendono troppo, pur essendo giovani; ma questi motivi devono essere in seconda linea. I giovani hanno il diritto di andare avanti.

Volete sveltire la burocrazia e togliere il pericolo del suo invecchiamento? Allora licenziate chi ha perduto la possibilità di dare quello che può dare un uomo: ci saranno anche dei vecchi che dànno più dei giovani, ma sono eccezioni che confermano la regola.

Questa proposta fu approvata a maggioranza dalla Commissione, e, spero, che anche la Camera e il Governo, si persuaderanno delle ragioni che militano in suo favore.

PRESIDENTE. Onorevole Baldesi, mantiene anche le ultime parole: « con almeno 25 anni di servizio »?

BALDESI. Le mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini.

VICINI. Non ho che da associarmi a quanto ha detto l'onorevole Baldesi; anzi, ritiro il mio emendamento per associarmi al suo. Osservo però che sarebbe opportuno mantenere la parola « compiuta » come è nel testo dell'articolo 4, perchè non paresse che l'indicazione « raggiunto » significasse una valutazione diversa del compimento degli anni.

L'onorevole Baldesi sa che gli anni di servizio si calcolano per il compimento di sei mesi e un giorno. Con la condizione del raggiungimento del 65° anno di età lasceremmo il sospetto che si dovesse valutare in modo diverso, computando proprio il compimento dei 65 anni.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Intendo di fare una raccomandazione. Poichè per l'articolo 4 devono essere collocati a riposo i funzionari che abbiano 40 anni di servizio e 65 di età, chiederei che riguardo ai maestri elementari fosse prima attuata la riforma del Monte pensioni.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* La riforma non riguarda i maestri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buonocore.

BUONOCORE. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega onorevole Baldesi, e, nel caso che il Governo accetti il suo emendamento, per maggior chiarezza desidererei che si aggiungessero alle parole « almeno 25 anni di servizio » le parole « utili per la pensione ».

PRESIDENTE. Faccia pervenire l'emendamento per iscritto, con dieci firme.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertone.

BERTONE. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla portata di una parola che ha dato luogo a parecchie conte-

stazioni, laddove si dice 40 anni di servizio « raggiunti » invece di « compiuti ».

La differenza di dizione ha dato luogo a parecchie questioni che furono ultimamente portate avanti il Consiglio di Stato che ritenne che gli anni si debbono intendere compiuti. La parola « raggiunti » fu interpretata nel senso che 39 anni e sei mesi dovessero essere considerati come 40 anni, e parecchi funzionari furono così messi a riposo ingiustamente. La causa fu portata al Consiglio di Stato da un impiegato alle finanze e il Consiglio di Stato a Sezioni riunite dichiarò che 40 anni dovevano essere 40 anni compiuti e non 39 anni e sei mesi.

Quindi proporrei che si adottasse la parola della Commissione, cioè 40 anni « compiuti » non « raggiunti » come mi pare dica l'emendamento dell'onorevole Baldesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

RICCIO, *presidente della Commissione.* Vorrei pregare l'onorevole Baldesi e gli altri di non insistere nelle loro proposte. Il testo unico vigente delle leggi sulle pensioni all'articolo 1° dà facoltà a tutti gli impiegati che hanno compiuto quaranta anni di servizio, ovvero sessantacinque anni di età con venticinque di servizio, di chiedere il collocamento a riposo. L'articolo 4 dà facoltà al Governo di collocare a riposo gli impiegati che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1. Quindi questa disposizione già c'è nella nostra legge.

Ora proponiamo qualche cosa di più, l'obbligo cioè nell'Amministrazione di collocare a riposo tutti coloro che si trovano nelle due condizioni di età e di servizio. È naturale che dobbiamo mettere condizioni più gravi, non più o l'una o l'altra delle due condizioni, ma tutte e due, per ottenere che assolutamente, senza eccezioni, tutti gli impiegati i quali abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio debbano andare a riposo.

Se seguissimo la formula dell'onorevole Baldesi dovremmo collocare a riposo un grandissimo numero di impiegati, sia quelli che hanno i sessantacinque anni di età, sia quelli che hanno quarant'anni di servizio; mentre invece qui si impone a tutte le Amministrazioni l'obbligo assoluto di collocare a riposo coloro che si trovano nelle due condizioni.

A questo proposito vorrei pregare di modificare il testo dell'articolo nel punto in dice: « in quei Ministeri nei quali sarà necessario ». Veramente questa dizione non era nell'antico progetto ministeriale nel quale era una formula più esatta, poichè diceva « per i singoli ruoli del personale ». In altri termini la legge vuole una massima assoluta che si applichi a tutti i ruoli del personale, e che non possa avere eccezioni o deroghe. Sarà quindi meglio adottare la forma antica, ossia introdurre un obbligo assoluto, generale per tutte le Amministrazioni e per tutti gli impiegati che si trovano nelle condizioni di età e di servizio.

PRESIDENTE. La prego di formulare una proposta concreta.

RICCIO, *presidente della Commissione.* Propongo di sostituire alle parole « in quei ruoli nei quali sarà necessario » le parole « per i singoli ruoli del personale ». In altri termini, ritornare alla frase del testo dell'antico progetto ministeriale. O meglio ancora si potrebbe togliere la frase « in quei ruoli nei quali sarà necessario », senza nulla sostituirvi.

L'articolo verrebbe allora così concepito: « Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età ».

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Onorevole Baldesi, mantiene il suo emendamento?

BALDESI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, mantiene ella il suo?

VICINI. Ritiro il mio emendamento, e mi associo a quello dell'onorevole Baldesi

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocco Alfredo.

Ne ha facoltà.

ROCCO ALFREDO. La proposta del presidente della Commissione mi costringe a far notare che in questa maniera noi esuliamo dallo scopo della legge, che è quello di ridurre il personale. Dove non c'è riduzione da compiere, non c'è bisogno di adottare provvedimenti straordinari, tanto più che la facoltà esiste nella legge attuale. Con la proposta soppressione si impone invece un obbligo assoluto. È una cosa grave, che implica non economia ma aggravio. Ora perchè vogliamo, a proposito di una legge che ha scopi totalmente diversi, modificare la legislazione ordinaria?

Per queste considerazioni credo che l'emendamento dell'onorevole Riccio non debba essere accolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Vi sono varie proposte. Anzitutto vi è quella del presidente della Commissione, che mira a togliere le parole: «in quei ruoli nei quali sarà necessario». Aderisco a questa proposta e alla nuova dizione.

PRESIDENTE. Quindi, senza neppure la frase: «per i singoli ruoli?».

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Perfettamente.

Qui è stata fatta una obiezione dall'onorevole Rocco. Dice l'onorevole Rocco: «Per quei ruoli in cui non ci fosse necessità di riduzione, perchè volete mandar via i funzionari?» Ma esaminiamo l'economia del disegno di legge. Noi facciamo una riduzione globale, perchè le riduzioni di una amministrazione serviranno per un'altra, dove ci sia ristrettezza di personale.....

ROCCO ALFREDO. Onorevole presidente del Consiglio, non c'è riduzione col collocamento a riposo, quando il collocato a riposo è sostituito da un altro.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* C'è sempre. Noi facciamo, dunque, una riduzione di personale mediante tre provvedimenti: l'esonero, il collocamento a riposo, il collocamento in disponibilità. Ora, che ci sia in un ruolo necessità di ridurre, o no, poco importa: poichè noi facciamo, ripeto, una riduzione globale.

Quindi accederei alla formula del presidente della Commissione, e non vedo perchè ci possa essere una opposizione da parte dell'onorevole Rocco.

Vediamo, invece, l'altra questione sollevata dall'onorevole Baldesi. Egli dice: dovete (perchè questa è una vera imposizione) collocare a riposo tutti coloro, che hanno compiuto 40 anni di servizio o 65 anni di età; mentre, invece, la proposta del Governo e della Commissione è di unire congiuntamente queste due condizioni.

Ora si limita questa facoltà (ed ecco che veniamo incontro all'onorevole Rocco) appunto per non collocare a riposo troppi funzionari, perchè li dobbiamo pagare.

Poi c'è da fare un'altra obiezione all'onorevole Baldesi, ed è questa: se noi diciamo 40 anni di servizio o 65 anni di età, potremmo dover mandar via dei funzionari validissimi, che rendono utili servizi all'Amministrazione.

BALDESI. Sarà un eccezione a 65 anni!

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Onorevole Baldesi, ci sono ottimi funzionari a 65 anni; perchè dobbiamo assolutamente privarcene con una disposizione così tassativa? Il presidente della Commissione ricordava opportunamente che la legge vigente per i funzionari, che abbiano compiuto 65 anni di età o 40 anni di servizio, dà al Governo la facoltà di eliminarlo.

Se c'è un uomo che a 65 anni non risponde più alla necessità dell'Amministrazione, quest'uomo si può eliminare. Ma il voler stabilire questo come un dovere all'Amministrazione presenta l'inconveniente rilevato dall'onorevole Rocco, per cui si può collocare in pensione un uomo ancor valido, per sostituirlo forse con un giovane che non lo sia.

BUONOCORE. È più grave mettere in disponibilità i giovani.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Veda, onorevole Bonocore, questo è contrario al disegno generale della legge. Perchè il vecchio, che va a riposo oppure in disponibilità per la sua età, non può più occuparsi in altra attività pubblica o privata, mentre ciò riesce più facile al giovane, che trova più facilmente un rapido collocamento.

MANCINI AUGUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Vorrei chiedere al Governo uno schiarimento sulla portata dell'articolo 4 rispetto alle vigenti disposizioni che riguardano il collocamento a riposo dei professori universitari.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Rispondo subito. Per i professori universitari, come per i magistrati, vi sono altre leggi speciali, ed è per questo che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Rocco.

MANCINI AUGUSTO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Come la Camera sa, secondo le disposizioni vigenti il Governo ha la facoltà di collocare a riposo quei funzionari, i quali abbiano compiuto quarant'anni di servizio o sessantacinque anni di età.

È, quindi, una facoltà, di cui può servirsi il Governo quando concorra una sola di queste due condizioni. Secondo il progetto di legge presentato dal Governo, qualora concorrano tutte e due le condizioni, cumulativamente e non alternativamente,

la facoltà, che è concessa dalla legge vigente diventa obbligo.

L'onorevole Baldesi, invece, sostiene che debba la facoltà diventare obbligo senza il concorso delle due condizioni, ma anche con una sola di esse alternativamente, o quella dei quaranta anni di servizio o quella dei sessantacinque anni di età.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Baldesi, al quale si associa l'onorevole Vicini che, con l'aggiunta dell'onorevole Buonocore, suonerebbe così: « col collocare a riposo i funzionari od agenti che abbiano raggiunto i quaranta anni di servizio o i sessantacinque anni di età, con almeno venticinque anni di servizio utili per la pensione ».

Quest'emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto a partito l'articolo 4 del disegno di legge secondo il nuovo testo del Governo, con la soppressione dell'inciso, proposta dal Presidente della Commissione, ed accettata dal Governo: « in quei ruoli nei quali sarà necessario »:

Lo rileggo:

« Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

« Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo od esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione, da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro ».

A quest'articolo l'onorevole Rocco Alfredo ha presentato un emendamento sostitutivo così concepito:

« Nei limiti delle eventuali eccedenze, gli impiegati, che ne facciano domanda entro due mesi dalla pubblicazione dei ruoli (*il rimanente identico*) ».

La differenza fra il testo proposto dall'onorevole Rocco e il testo proposto dal Governo è duplice. Una prima differenza è circa il termine, che l'onorevole Rocco fissa in due mesi invece che in sei.

La seconda si riferisce al *dies a quo*, perchè mentre l'articolo 5 stabilisce come *dies a quo* la pubblicazione della legge, secondo l'emendamento dell'onorevole Rocco il *dies a quo* sarebbe quello della pubblicazione dei ruoli.

L'onorevole Rocco ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ROCCO ALFREDO. Il mio emendamento aveva ragione di essere ancor più profondamente col testo della Commissione, perchè in quel testo si diceva che gli impiegati avevano diritto al collocamento a riposo quando ne facevano domanda, entro un anno dalla pubblicazione della legge, e questa dizione era inesatta.

Nel nuovo testo corretto del Governo questo errore è emendato perchè si dice che nei limiti delle eventuali eccedenze, gli impiegati che fanno domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sono collocati a riposo.

Il mio emendamento segue, inoltre, un criterio logico e cronologico di procedura. Infatti prima si pubblicano i ruoli, e dentro un termine dalla pubblicazione dei ruoli quelli che vogliono andar via, essendo esposti alla possibilità di esser collocati a riposo, possono chiedere di andare a riposo, e così il Governo può provvedere rapidamente all'attuazione dei ruoli; col termine, invece, di sei mesi si mandano in lungo le operazioni per l'applicazione dei ruoli. Credo perciò che il mio emendamento abbia una ragione di essere, e perciò lo mantengo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Lissia ha presentato un emendamento sostitutivo così concepito:

« Gli impiegati od agenti che ne facciano domanda entro un anno dalla pubblicazione della presente legge potranno essere collocati a riposo, purchè abbiano compiuto almena 20 anni di servizio ».

L'onorevole Lissia ha facoltà di svolgerlo.

LISSIA. Il mio emendamento è determinato dal bisogno di non privare l'Amministrazione pubblica dei migliori elementi, come avverrebbe se si accettasse il testo della Commissione.

Questo articolo subordina la facoltà di andar via a due condizioni, cioè al consenso della amministrazione e alla adesione del ministro del tesoro. Ora queste condizioni hanno un valore relativo, perchè col su-

bordinare ad esse l'allontanamento di un funzionario verremo a dare modo ai più procaccianti e influenti di strappare il consenso necessario mentre la maggior parte non vi riuscirà. D'altra parte il progetto ministeriale impone l'obbligo tassativo di collocare a riposo il funzionario, mentre è più logico lasciare all'amministrazione questa facoltà di cui farà uso a seconda del suo criterio discrezionale.

Ma allora si lasci al potere discrezionale dell'amministrazione di valutare, caso per caso se debba, o non, consentire il collocamento a riposo e non se ne faccia un vero e proprio obbligo.

Non è una sottigliezza, è una questione assai importante, secondo me, e delicata, perchè altro è imporre come obbligo tassativo, preciso di legge che l'Amministrazione debba mandar via i funzionari, sia pure subordinatamente alle accennate condizioni, altro è dar facoltà all'Amministrazione, qualora i funzionari ne facciano domanda, di poterli collocare a riposo.

Ho aggiunto un'altra condizione: ho chiesto che i funzionari abbiano compiuti almeno 25 anni di servizio. Non ho aggiunto: di servizio effettivo, perchè quando si tratta di determinare il termine minimo necessario per la liquidazione della pensione o per il collocamento a riposo si intende parlare sempre di servizio effettivamente prestato.

Per mettere un freno all'esodo dei migliori elementi, i quali pur troppo stanno diventando sempre più rari con danno grave del servizio, ritengo necessaria la condizione dei 20 anni di servizio.

Ho voluto riferirmi al decreto-legge 23 ottobre 1919, il quale, com'è noto, ha concesso il collocamento a riposo ai funzionari con 20 anni di servizio effettivo.

PRESIDENTE. L'norevole Calò propone un emendamento per sopprimere le parole: « quando concorra il consenso, ecc. ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CALÒ. Il pensiero espresso durante la discussione generale, è quello che qui riporto: quando vogliamo facilitar l'esodo dei funzionari che non si trovano al loro posto nell'Amministrazione dello Stato, quando vogliamo preoccuparci di semplificare i servizi, non trovo allora alcuna ragione perchè si debba porre un limite a questa spontanea uscita degli impiegati e dei funzionari dall'Amministrazione.

Perchè, chi vuole andar via, è chiaro che non può essere un buon funzionario, un impiegato che dia rendimento.

Volercelo tenere per forza è una condizione di cose che non giova certo al rendimento. e non giova a semplificare e a sfrondare l'Amministrazione dello Stato.

Quindi credo che, dato lo scopo che ci proponiamo, di facilitare l'uscita dalle amministrazioni a coloro che si sentono a disagio e credono di trovare migliore strada, questa agevolazione sia rispondente ai fini che ci proponiamo di raggiungere.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Mi pare che si perda di vista quella che è l'ipotesi dell'articolo. Non si tratta di eliminare personale, non si tratta di considerare il personale come un nemico che fugga ed al quale bisogna fare ponti d'oro, qui si tratta di risolvere questo problema: eliminare l'eccedenza dei ruoli.

Ora se questa è l'ipotesi dell'articolo, per eliminare l'eccedenza dei ruoli, si è ritenuto più opportuno far posto alle libere elezioni dei funzionari che vogliono andar via anzichè ricorrere alla disponibilità, per cui si ammette possano chiedere l'esonero dal servizio anche funzionari, nei limiti delle eccedenze dai ruoli, i quali vogliano abbandonare il servizio.

Se questa è l'ipotesi non si può ammettere limitazioni di anzianità. Perchè le eccedenze noi le avremo in tutti i rami dei singoli ruoli, anche nei gradi infimi, in cui necessariamente l'eccedenza deve operarsi su funzionari i quali abbiano un'anzianità minima, e si trovino funzionari che volontariamente chiedano di usufruire della legge, e chiedano di essere collocati a riposo, ovvero esonerati per potere acquistare la loro libertà anzichè dar luogo a dimissioni per cui perderebbero ogni diritto; non c'è ragione si debba negare questa facoltà.

È evidente, poi, che occorre il consenso dell'Amministrazione e del ministro del tesoro.

Il consenso del ministro del tesoro è necessario per impedire che si formino due categorie di ruoli: ruoli di funzionari che godono di un trattamento di pensione, e ruoli di funzionari che godono di stipendio, perchè rimasti in servizio, per impedire che questa legge, anzichè ridurre l'onere della spesa la debba duplicare agevolando l'esodo di funzionari i quali chiederebbero il trattamento di quiescenza senza che la Amministrazione sentisse la necessità di provvedere alla eliminazione.

È necessario quindi che vi sia il consenso anche per l'ipotesi che siano più del numero degli eccedenti quelli che chiedono questo trattamento, nel qual caso l'Amministrazione deve fare la scelta, e vedere quali siano i funzionari che è utile dismettere, e quali sia necessario trattenere. Il concetto ispiratore di queste disposizioni deve essere un giusto contemperamento delle esigenze degli impiegati colle esigenze dell'Amministrazione, per impedire che la riforma si riduca in un aggravio di spesa, e in un peggioramento dei pubblici servizi.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Si sono fatte due questioni a proposito di quest'articolo, che tratta delle domande dei funzionari per essere collocati a riposo.

L'onorevole Rocco propone che le domande, per essere accolte, siano fatte entro due mesi dalla pubblicazione del ruolo. L'onorevole Lissia propone che siano fatti entro un anno dalla pubblicazione della legge. Il testo concordato fra il Governo e la Commissione stabilisce sei mesi dalla pubblicazione della legge.

LISSIA. Accetto anche io i sei mesi.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Onorevole Rocco, Ella parte dal concetto che prima si debbano fare i ruoli e poi, entro i due mesi dalla formazione di questi, i funzionari possano fare domanda di collocamento a riposo. Ma, per il sistema stesso della legge, il Governo ha un anno di tempo per fare i ruoli, perchè il termine per la riforma scade il 30 giugno dell'anno prossimo. Dunque è soltanto dalla fine di questo anno, se il Governo non potrà essere più sollecito nel preparare e pubblicare i ruoli, che incomincerebbero a decorrere i due mesi per le domande degli impiegati, che vogliono uscire dall'Amministrazione. A noi sembra, invece, che occorra che queste domande siano presentate prima perchè solamente così potremo determinare quanti funzionari metteremo a disposizione.

Per questo non posso accogliere nè il suo emendamento nè quello dell'onorevole Lissia.

LISSIA. Accetto i sei mesi.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Sta bene. In questo modo la legge ha un suo sistema logico. Perchè entro i quattro mesi esonereremo gli impiegati incapaci, entro i quattro mesi collocheremo a riposo gli impiegati più anziani, entro i sei mesi accoglieremo le domande di coloro che vogliono abbandonare il servizio; poi vedremo quanti posti sono necessari perchè si faccia il nuovo ruolo dei funzionari e metteremo in disponibilità i funzionari eccedenti. È, ripeto, tutto un sistema logico.

Quanto all'altra questione sollevata dall'onorevole Lissia, credo che su di un punto siamo perfettamente d'accordo: la dizione è diversa, ma il concetto è eguale. L'onorevole Lissia dice: potranno essere accolte le domande; noi diciamo: che hanno diritto di vedere accolte le loro domande, purchè vi sia il consenso dell'Amministrazione da cui quei funzionari dipendono e l'adesione del ministro del Tesoro.

Il concetto, è identico e spero che l'onorevole Lissia vorrà aderire a questa formula che mi pare più precisa.

Quanto all'altra questione sollevata dall'onorevole Lissia, e cioè che questi funzionari debbano avere almeno 20 anni di servizio, mi associo a quanto ha detto l'onorevole D'Alessio, e prego l'onorevole Lissia di voler ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

CAMERA, *relatore.* La Commissione, per bocca dell'onorevole D'Alessio, ha già esposto le ragioni principali per cui gli emendamenti proposti non potrebbero essere accettati. Tutto il sistema del disegno di legge proposto, che rappresenta l'accordo tra il Governo e la Commissione, è un sistema che si impernia su un certo concetto. I venti anni compiuti, di cui ha parlato l'onorevole Lissia, verrebbero a rappresentare tutta una modificazione del sistema delle pensioni, e noi non possiamo in questa sede provvedere a quello che costituisce un gravissimo problema, per il quale si impegna il ministro del tesoro di provvedere alla riapertura della Camera.

Per tutt'altre considerazioni i ruoli che possono essere fatti anche alla fine dell'anno, e possono determinare una situazione di fatto che rappresenti il compimento della legge porta naturalmente la conseguenza che non si potrebbe predisporre un sistema che fosse espressione di un concetto di economia. Per queste ed altre considera-

zioni, la Commissione è d'accordo col Governo nel respingere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Rocco, ella mantiene il suo emendamento?

ROCCO ALFREDO. Lo ritiro, perchè non vale la pena fare su di esso una votazione. Sento però l'obbligo di richiamare l'attenzione del Governo sopra gli inconvenienti a cui si andrà incontro nella pratica. Concedendo la facoltà agli impiegati di chedere il collocamento a riposo immediatamente dopo la pubblicazione della legge, noi avremo molto probabilmente un grande numero di domande anche nei luoghi in cui non ci saranno riduzioni, e si verificheranno allora quelle duplicazioni di spese a cui accennavo.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Occorre il consenso del ministro del tesoro.

ROCCO ALFREDO. Si sa che questo consenso è sempre dato. In secondo luogo non posso accogliere il criterio esposto dall'onorevole presidente del Consiglio, che cioè si debba prima attendere la riduzione del personale, che si debbano prima fare i collocamenti a riposo, e poi i ruoli; vale a dire adeguare i ruoli alle esigenze del personale.

È il contrario che bisogna fare: bisogna prima fare i ruoli, e poi adeguare ad essi la riduzione del personale. Fare altrimenti sarebbe seguire un pessimo criterio di amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lissia.

LISSIA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio convengo perfettamente nella necessità di non insistere nel testo del mio emendamento per quanto riguarda la sua prima parte.

Devo però mantenere l'ultima parte, che riguarda l'obbligo dei venti anni di servizio, perchè io, come si rileva dall'articolo 7, propongo di sostituire al sistema accolto dalla legge un altro sistema, completamente diverso, quello, cioè, dei soprannumeri. Ora la mia modificazione è in relazione coll'articolo 7, e perciò insisto perchè i funzionari, i quali domandano di esser collocati a riposo, abbiano 20 anni di servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Calò, il suo emendamento è sostitutivo all'articolo 5. Se ella è contrario, voterà contro l'articolo.

CALÒ. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta, dunque, soltanto l'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Lissia, circa l'obbligo dei venti anni di servizio, che il Governo non accetta

Dovrei mettere a partito l'articolo 5, ma mantenendo l'onorevole Lissia l'ultima parte del suo emendamento, la metterò a partito.

LISSIA. Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, si potrebbe votare prima l'articolo.

PRESIDENTE. Questo potrebbe non esser corretto, onorevole Lissia, perchè ella potrebbe avere la volontà di votare l'articolo 5 soltanto nel caso che fosse approvato il suo emendamento. Ma dal momento che ella acconsente, metto a partito l'articolo 5, secondo il nuovo testo del Governo:

« Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo od esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'amministrazione, da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro ».

(*È approvato*).

Metto a partito quella parte dell'emendamento che l'onorevole Lissia ha mantenuto e che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione: « purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio ».

(*Non è approvata*).

Art. 6.

« I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

« Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

« A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini dell'articolo 5 viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio ».

A quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi, che si dovrebbero discutere alla fine dell'articolo.

Il primo è dell'onorevole Rocco Alfredo che propone in fine di aggiungere: e la pensione o l'indennità sarà liquidata in base allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ».

Il secondo è dell'onorevole Casalini, che propone di aggiungere:

« La pensione viene liquidata sullo stipendio raggiunto comprendendovi l'assegno temporaneo di cui all'articolo 14 della presente legge e per il personale postale, telegrafico, telefonico anche quello di cui all'articolo 68-*bis* del decreto-legge n. 770, dell'8 giugno 1920, per tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio aumentati di cinque sulle prime lire 8000 e per tanti cinquantesimi sul maggiore stipendio.

« Ai funzionari ed agenti esonerati e a quelli collocati a riposo in seguito alla presente legge sarà aumentato di cinque anni il numero degli anni di servizio agli effetti della indennità e della pensione secondo le norme vigenti ».

Il terzo, che perviene ora alla Presidenza, è dell'onorevole Bassino, sottoscritto anche dagli onorevoli Greco, Devecchi, Oviglio, Villabruna, Finzi, Mattoli, Buonocore, Mancini, Cocco-Ortu, Verderame:

« La pensione, le indennità o i compensi dovranno essere liquidati e corrisposti entro trenta giorni dalla notifica dell'esonero o del congedo ».

L'onorevole Rocco Alfredo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ROCCO ALFREDO. Prima di svolgere il mio emendamento, vorrei chiedere il perchè nel nuovo testo dell'articolo 6 è stata soppressa la frase che era nell'articolo del progetto della Commissione in cui era detto: « Tutti coloro che sono collocati a riposo od esonerati dal servizio »; mentre ora si dice: « I funzionari e gli agenti esonerati » e non si parla di quelli collocati a riposo.

Ora è evidente che anche i funzionari collocati a riposo devono essere ammessi a godere della pensione o indennità secondo le norme stabilite.

Resta il mio emendamento che ha molta analogia con quello dell'onorevole Casalini, poichè ci siamo preoccupati ambedue delle condizioni di questi impiegati i quali andranno a riposo nel momento antecedente a quello in cui i loro compagni più fortunati resteranno non solo in servizio, ma avranno degli aumenti di stipendio.

Ora è logico e giusto che si faccia ad essi il trattamento migliore, perchè la fortuna di alcuni non rappresenti la disgrazia di altri.

I funzionari, che devono essere collocati a riposo, secondo l'ordinamento vigente, devono liquidare la loro pensione o indennità sulla media dell'ultimo triennio, mentre io propongo col mio emendamento, che potrebbe anche essere modificato nella forma, per renderlo armonico con l'articolo che è stato modificato, che la pensione si liquidi sull'ultimo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo.

È lo stesso concetto dell'onorevole Casalini, che lo ha migliorato e ampliato. Io non ho difficoltà ad accogliere anche l'emendamento dell'onorevole Casalini, ma l'essenziale è il concetto che gli impiegati possano liquidare la pensione sopra l'ultimo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Rocco, che il suo emendamento potrebbe trovar posto al primo comma dell'articolo 6, perchè esso si riferisce ai collocamenti a riposo e alle norme che devono seguirsi.

ROCCO ALFREDO. No, il mio emendamento deve essere collocato all'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Ma allora ella estende il suo emendamento anche ai pensionati e non solo agli esonerati.

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASALINI. Il mio emendamento consta di due parti distinte.

La prima stabilisce quali sono i criteri che si dovrebbero seguire per le assegnazioni delle pensioni e l'emendamento trova una perfetta rispondenza nell'articolo 17 del nuovo testo proposto dal Governo. Difatti l'articolo 17, stabilisce, che l'assegno mensile temporaneo sia computabile agli effetti della pensione, ecc. Ma, a questo criterio, bisogna aggiungerne un secondo, altrimenti andremmo a rischio di commettere una ingiustizia.

Infatti, secondo l'articolo 14, che esamineremo più tardi, si stabilisce un trattato diverso, secondo che si tratti di un funzionario in genere, o un funzionario di speciali Amministrazioni, ad esempio, delle poste e telegrafi. E si giustifica il trattamento diverso e minore, a danno dei fun-

zionari delle poste e telegrafi, per il fatto di antecedenti provvedimenti, e precisamente di quelli del decreto-legge n. 770, del giugno 1920, col quale ad essi venne fatto un trattamento speciale. Si dice cioè che, essendosi già fatto qualche cosa per questo personale, non sarebbe opportuno arrivare per essi oggi ad uno stato di parità cogli altri.

Ma, se è giustificato un certo diverso trattamento in fatto di assegno, non si può dimenticare, agli effetti della pensione, l'assegno del 1920, che si è dato allora perchè, altrimenti, i varî dipendenti dello Stato si troverebbero, di fronte alla pensione, in una situazione dissimile, che risulterebbe per ciò iniqua. Di guisa che, alle parole contenute nell'articolo 17 del Governo, bisognerà aggiungere il ricordo della legge del giugno 1920, n. 770, per stabilire i criteri precisi secondo i quali i collocamenti a pensione dovranno avvenire.

Il mio emendamento contiene anche una seconda parte, che comincia esattamente dalle parole « per tanti quarantesimi », e va fino alla fine. Non esporrò minutamente le ragioni di questa seconda parte, perchè mi paiono ovvie. In breve, ho inteso di migliorare economicamente la situazione dei funzionari che verranno messi a riposo.

Siccome essi cesseranno il servizio in una situazione particolare, che diminuisce la loro entrata annua, tento, con alcuni ritocchi, di fare in modo che il danno sia inferiore a quello che verrebbe loro se si applicassero le norme generali della legge del 13 ottobre 1919, n. 1970. Sono lievi ritocchi che vogliono sistemare in modo meno avaro, i meno fortunati dei funzionari. Confido possano essere accolti dal Governo e dalla Camera.

L'onorevole Bassino ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BASSINO. Il mio emendamento credo che non abbia bisogno di essere spiegato. Esso potrà essere semplicemente contradetto, in quanto si dirà che in 30 giorni non si può addivenire alla liquidazione; ma dovremmo precisamente cominciare dal dare questo esempio nello sveltire la burocrazia. Noi sappiamo in quali condizioni si trovino gli impiegati quando vanno in pensione, e certamente dovremo renderci maggiormente conto delle speciali condizioni in cui si troveranno questi impiegati

Credo quindi che il Governo non possa avere nulla in contrario ad accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Comincio dall'ultima proposta.

Indubbiamente, noi potremmo anche accettarla, se fosse praticamente attuabile, ma io invito gli onorevoli colleghi a considerare che la liquidazione della pensione non si fa soltanto dall'ufficio amministrativo che la propone, ma deve andare alla Corte dei conti, che è l'ufficio destinato alla liquidazione delle pensioni.

Ora, quando si tiene conto delle difficili condizioni in cui si trova la Corte dei conti per dover liquidare migliaia di pensioni, e tra le altre quelle di guerra, non si può pretendere che la liquidazione avvenga entro trenta giorni.

La Camera può benissimo, se vuole, inserire una simile disposizione nella legge, ma essendo praticamente impossibile, quale significato avrebbe?

Per quante disposizioni si possano dare è impossibile ammettere che entro 30 giorni possano essere liquidate tutte le pensioni. La circostanza di dover raccogliere i documenti, che spesso si debbono richiedere a varie amministrazioni, rende impossibile che la Corte dei conti giunga a liquidare una pensione in soli trenta giorni. (*Commenti*).

E vengo alle altre proposte.

L'onorevole Alfredo Rocco, propone, in sostanza, di modificare il sistema delle pensioni per i collocamenti a riposo. È perevidente che non possiamo ammetterlo, chè se un beneficio vogliamo accordare a quelli che sono collocati a riposo o esonerati in forza di questa legge, possiamo accordare, come accordiamo in alcuni casi, delle indennità, ma non possiamo modificare il sistema delle pensioni.

Per quel che riguarda la proposta dell'onorevole Casalini, io faccio osservare che già la proposta stessa trova il suo esaudimento per la prima parte nell'articolo 27 del disegno di legge, ove si dice: L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà computabile agli effetti della pensione, fino a che ai funzionari non verrà corrisposto uno stipendio, che sarà stabilito nelle nuove tabelle.

Ma, la formula dell'onorevole Casalini verrebbe in certo modo a coincidere con la disposizione dell'onorevole Rocco perchè dice: La pensione viene liquidata sullo stipendio, il che io non potrei accettare perchè allora non si liquiderebbe più sul triennio, ma sull'ultimo stipendio raggiunto.

CASALINI. Poichè la seconda parte dell'emendamento è accettata, desidererei...

DE NAVA, *ministro del tesoro*. No, la seconda parte, per le stesse ragioni per cui non ho potuto accettare l'emendamento dell'onorevole Rocco, non posso accettarla, perchè sarebbe una larvata indennità.

Ora, se vogliamo accordare un beneficio diamolo; ma non modifichiamo tutto il sistema di liquidazione delle pensioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAMERA, *relatore*. Prima di tutto debbo dichiarare, a nome della Commissione, che la Commissione accetta la nuova dizione dell'articolo 6 così come è redatto dal Governo nel suo ultimo testo.

Devo soltanto pregare l'onorevole ministro del Tesoro di tenere in considerazione una delle osservazioni che sono state fatte, perchè per il resto mi associo a lui. È quella dell'onorevole Rocco, il quale ha detto che non si parla dei collocati a riposo.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Non c'era bisogno!

CAMERA, *relatore*. In quanto alla proposta sostanziale, la Commissione ha osservato che, per quanto ha attinenza alle pensioni, dopo le dichiarazioni del ministro del tesoro che verrà proponendo tutte le questioni delle pensioni a suo tempo, noi non possiamo nel contesto della legge, che ha un sistema speciale, consentire modificazioni a questo sistema.

Il collega onorevole Casalini, poi, propone che si applichi l'articolo 68-*bis*.

Credo che sia un semplice errore materiale perchè il decreto-legge n. 770, del 18 giugno 1903 era stato richiamato anche dalla Commissione, e si era parlato dell'articolo 107-*ter* e *quater*.

Ora, l'articolo 68 non si riferisce alle persone di cui noi ci occupiamo, ma l'articolo 102-*ter* e *quater* è stato tradotto dal Governo nel suo ultimo testo, in quei 12 (che potrebbero arrivare sino a 18, è questione di misura) in quei dodici mesi che vengono dati a titolo di premio a coloro che vanno via.

Per queste considerazioni la Commissione non può che associarsi alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini Augusto.

MANCINI AUGUSTO. Dichiaro di non poter votare l'emendamento proposto dal collega onorevole Bassino, ma mi rendo conto perfettamente delle ragioni che lo hanno ispirato, e colgo l'occasione per fare una viva raccomandazione al Governo: che nelle more delle pensioni si applichi il principio già attuato per i maestri, di continuare a corrispondere lo stipendio, salvo l'oppor- tuno conguaglio.

Sollevai altra volta analoga questione per le pensioni di guerra e specialmente per quelle di riversabilità, ma la mia proposta non ebbe favorevole accoglimento.

Non è però ammissibile che ci sia interruzione nel corrispondere gli assegni di carattere alimentare necessari all'esistenza. Lo stesso principio vale per gli assegni agli invalidi di guerra nelle more della liquidazione della pensione; è insomma un principio generale che deve essere osservato.

PRESIDENTE. Onorevole Rocco, mantiene il suo emendamento?

ROCCO. Lo mantengo, così modificato: « Ai funzionari ed agenti esonerati o collocati a riposo in seguito alla presente legge, la pensione o l'indennità sarà liquidata in base allo stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo ».

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, ella ha udito che l'onorevole Rocco consente a modificare il suo emendamento.

Intende mantenere o modificare il suo?

CASALINI. Posso accettare l'emendamento dell'onorevole Rocco innestandolo sul mio dopo le parole « stipendio raggiunto ».

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Al terzo comma dell'articolo 6 del nuovo testo occorrerà dire: « collocati a riposo a termine dell'articolo 4 ed esonerati dal servizio a termine dell'articolo 5 ».

PRESIDENTE. Sta bene; modificheremo la dizione dell'articolo.

Onorevole Bassino, mantiene il suo emendamento?

BASSINO. Posso combinarlo con la proposta dell'onorevole Mancini, dicendo: « ove non sia possibile, l'amministrazione seguiterà a corrispondere lo stipendio, operando poi il conguaglio ».

Questa proposta intende sottrarre gli impiegati alla necessità di ricorrere agli strozzini.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

DE NAVA, *ministro del tesoro*: Prego l'onorevole Bassino di ritirare il suo emendamento, e l'assicuro che il Governo darà disposizioni precise perchè la liquidazione

delle pensioni sia oggetto di specialissime cure e venga compiuta nel periodo più breve.

BASSINO. Dopo queste assicurazioni dell'onorevole ministro del tesoro, converto in raccomandazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. I due emendamenti degli onorevoli Rocco Alfredo e Casalini non concernono i tre commi dell'articolo 6, che quindi può essere messo senz'altro ai voti.

Metto dunque a partito l'articolo 6 che, con la modificazione di forma indicata dall'onorevole ministro del tesoro suonerebbe così:

«I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

«Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

«A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini dell'articolo 5 viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio».

(*È approvato*).

Dovremo ora procedere alla votazione degli emendamenti degli onorevoli Rocco Alfredo e Casalini.

ROCCO ALFREDO. Mi associo anche alla seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Casalini.

PRESIDENTE. Allora possiamo procedere ad una votazione unica. Metto a partito l'emendamento degli onorevoli Rocco e Casalini, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Art. 7.

«Dopo attuati gli esoneri ed i collocamenti a riposo, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 4 e 5, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, ciascun ministro convocherà il Consiglio di amministrazione perchè designi in ciascun grado gl'impiegati od agenti, che, fino alla eliminazione della eccedenza, debbono essere collocati in disponibilità.

«Il Consiglio di amministrazione provvederà a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto del modo di ammissione in carriera, del titolo di promozione al grado, attualmente occupato da ciascuno, dei meriti di servizio e delle benemerenze militari, guadagnate eventualmente durante la guerra, delle condizioni di famiglia, e, se vi siano, anche delle domande degli interessati».

A questo articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Lissia:

«Il personale risultante in eccedenza, dopo l'applicazione degli articoli precedenti, sarà mantenuto in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione di cui fa parte.

«A ciascuna amministrazione – finchè permangono funzionari od agenti in soprannumero – è fatto divieto di procedere all'arruolamento di nuovo personale.

«Il personale in soprannumero dovrà essere destinato a prestare servizio presso le amministrazioni che abbiano bisogno di nuovi impiegati ed agenti».

A questo articolo si riferisce anche una parte dell'emendamento dell'onorevole Carapelle che era stato presentato all'articolo 3, e di cui fu data lettura, ma che per invito del presidente del Consiglio fu rinviata all'articolo 7.

Non essendo però presente l'onorevole Carapelle, s'intende che vi abbia rinunziato.

L'onorevole Lissia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LISSIA. Svolgerò contemporaneamente questo emendamento all'articolo 7 e gli altri proposti agli articoli 8 e 9, e in parte all'articolo 10, perchè si riconducono tutti allo stesso criterio fondamentale.

La questione che io sollevo, come diceva benissimo l'onorevole Presidente, ha una importanza veramente rilevante, perchè propongo di modificare radicalmente in questa parte l'economia del progetto ministeriale.

Dirò brevemente le ragioni della mia proposta.

Il progetto si basa su questi tre concetti fondamentali per lo sfollamento del personale: collocamento a riposo; esonero; collocamento in disponibilità.

Sui primi due concetti siamo perfettamente d'accordo; rimane il terzo, del collocamento in disponibilità. A me pare che non sia il caso di ricorrere a questo rimedio estremo.

Anzitutto ritengo che la riforma proposta non potrà dare i risultati rilevanti che si aspettano e credo – soprattutto – che il numero del personale da ridursi sarà di gran lunga inferiore alle previsioni troppo rosee del Governo.

Nella relazione ministeriale si accenna ad oltre 18 mila funzionari da eliminare. Ma se noi teniamo conto di quelli che saranno eliminati per collocamento a riposo e per esonero, credo che quelli che rimarranno in eccedenza saranno in numero molto limitato.

Bisogna considerare che il trattamento che si fa per il collocamento in disponibilità graverà sul bilancio dello Stato per cifre non indifferenti in quanto si concedono per il primo anno i tre quarti di stipendio, per il secondo i due terzi e per il terzo e il quarto la metà.

Quindi si verranno ad avere funzionari, che per quattro anni continueranno a percepire uno stipendio – più o meno ridotto – sul bilancio dello Stato senza prestare alcuna opera all'Amministrazione.

Inoltre vi sono Amministrazioni transitorie dipendenti dalla guerra che hanno attualmente un grande numero di avventizi. Si potrebbero, anzi, si dovrebbero, licenziare gli avventizi.

CAMERA, *relatore*. Ma se vogliamo far posto ai combattenti!

LISSIA. Per i combattenti c'è una mia proposta che li contempla esplicitamente: ci verremo in seguito.

Ora si potrebbe utilizzare questo personale in sopranumero, mettendolo negli uffici transitori dipendenti dalla guerra.

Sono stato indotto a fare la mia proposta, oltre che da queste considerazioni, anche dalla preoccupazione di non ingrossare nel momento più pericoloso della crisi, quelle falangi di disoccupati, alle quali noi precisamente ci proponiamo di provvedere con gravi sacrifici del bilancio statale.

Per queste considerazioni brevissime, ho proposto di rinnovare tutta l'economia della legge su questo punto. E mi permetto di rilevare che questa mia proposta non è una novità, ma è il portato della pratica e dell'esperienza, perchè tutte le volte che nell'Amministrazione pubblica si è proceduto a dei tagli cesarei nei ruoli, si è provveduto precisamente col sistema del soprannumero.

L'esperienza ha dimostrato che, sospendendo i concorsi, sospendendo tutte le nuove ammissioni, dopo due o tre anni ciascun ruolo ha riassorbito perfettamente e completamente i soprannumeri, senza bisogno di andare incontro a tutte quelle difficoltà, che sono insite nell' istituto della disponibilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non posso accettare quest'articolo sostitutivo dell'onorevole Lissia, perchè modificherebbe tutta la fisonomia del disegno di legge.

La legge, così come è congegnata, prevede anzitutto gli esoneri di impiegati, poi il collocamento a riposo d'ufficio, poi il collocamento a riposo sopra domanda, finalmente la disponibilità, e la disponibilità per quattro anni. Se in questi quattro anni molti o pochi di questi funzionari potranno essere assorbiti, tanto meglio; in caso contrario dovranno essere eliminati. Invece col sistema dell'onorevole Lissia, questi impiegati sarebbero messi in ruolo in soprannumero e dovrebbero rimanervi continuamente. Saranno assorbiti lentamente, ma quando? E allora anche l'utile finanziario, che ci ripromettiamo da questa legge viene tolto, perchè avremmo due sorta di funzionari; quelli in ruolo effettivo, e quelli in ruolo di soprannumero; così che l'unico effetto della legge sarebbe quello che non si farebbero concorsi e non si chiamerebbero estranei ad occupare i posti vacanti, perchè i posti sarebbero colmati col soprannumero. Questo, ripeto, sarebbe l'unico beneficio della legge. Dato ciò, il Governo e, credo, la Commissione...

CAMERA, *relatore*. Siamo d'accordo.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*... non possono accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lissia, insiste nell'emendamento?

LISSIA. Insisto. Sapevo benissimo che il Governo non l'avrebbe accolto. Mi basta che dagli atti parlamentari risulti che il pericolo è stato avvertito e segnalato in tempo.

PRESIDENTE. Metto, dunque, a partito l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Lissia.

(*Non è approvato*).

Metto, ora, a partito l'articolo 7 del disegno di legge

(*È approvato*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Renda, Celesia e Fino hanno facoltà di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

RENDA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Stanziamento di fondi per la partecipazione dell'Italia al Congresso dell'Unione postale universale a Madrid.

CELESIA. Mi onoro presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 467, riguardante applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

FINO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro. (*Urgenza*). (198).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate, distribuite ed inscritte all'ordine del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919; n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica determinando le loro rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici. (923) (IV)

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima. (924) (IV)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendo le attribuzioni al Ministero della guerre. (925) (IV)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge che saranno inviati alle Commissioni competenti.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del disegno di legge per la riforma burocratica, segue l'articolo 8:

« Il periodo trascorso in disponibilità è valutabile come servizio agli effetti della pensione. Tuttavia, durante il detto periodo, per gl'impiegati collocati in disponibilità sono sospese tutte le incompatibilità, di cui al testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, o prescritte da altre leggi speciali.

« Inoltre, durante il periodo della disponibilità, lo stipendio e le indennità caro-viveri verranno ridotte di un quarto al primo anno, di un terzo al secondo, di una metà al terzo e al quarto anno.

« Trascorsi i quattro anni si farà luogo al collocamento a riposo.

« Gl'impiegati, collocati in disponibilità, saranno riammessi in servizio nell'Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità, man mano che si facciano posti vacanti nel loro grado.

« Quelli di essi, che rifiuteranno il posto loro offerto, saranno considerati dimissionari; nondimeno saranno ammessi a far valere il loro diritto a pensione ».

Su quest'articolo vi è un primo emendamento dell'onorevole Lissia che lo vorrebbe soppresso. Per quel che già si è detto, è decaduto.

Vi è poi un emendamento sostitutivo dell'onorevole Berardelli.

« I funzionari collocati in disponibilità avranno diritto a due terzi dello stipendio per tutta la durata del provvedimento e l'indennità caro-viveri per intero.

« All'atto del collocamento a riposo, essi liquideranno la pensione in base allo stipendio ad essi spettante se fossero rimasti in servizio ».

L'onorevole Berardelli ha facoltà di svolgerlo.

BERARDELLI. L'ho già svolto nella discussione generale. Dichiaro che lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Carapelle, firmato anche dagli onorevoli Cingolani e Tupini, col quale si propone di sostituire al primo periodo del primo comma:

«Il periodo trascorso in disponibilità è valutabile come servizio agli effetti della pensione, ed a tutti gli altri effetti di carriera per coloro che saranno riammessi in servizio».

Lo mantiene?

CARAPELLE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti dell'onorevole Mancini Augusto che al comma secondo dopo le parole: «lo stipendio», propone di aggiungere: calcolato in base alle nuove tabelle», e al comma secondo dopo le parole: «alle indennità caro-viveri», propone di sostiture: « verranno corrisposte immutate per un biennio e saranno ridotte di un terzo per il triennio successivo».

Non essendo presente l'onorevole Mancini, si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Vicini, il quale propone di trasportare in fine del 3º comma ed aggiungere al capoverso stesso le parole: « degli impiegati che non siano stati riammessi».

Non essendo presente l'onorevole Vicini, si intende che vi abbia rinunziato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* L'onorevole Berardelli ha presentanto un articolo sostitutivo che modifica il trattamento, che facciamo ai funzionari collocati in disponibilità o a riposo. Lo pregherei di ritirarlo perchè sarebbe troppo gravoso per il bilancio. Nel nostro progetto di legge si dice che le indennità caro-viveri e lo stipendio verranno ridotti di un quarto al primo anno, di un terzo al secondo, di una metà al terzo e quarto anno. L'onorevole Berardelli vorrebbe invece proporre un trattamento più lauto che il bilancio non potrebbe sopportare.

Quanto alla proposta dell'onorevole Carapelle non ho difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Berardelli mantiene il suo emendamento?

BERARDELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 8 del disegno di legge con l'emendamento dell'onorevole Carapelle, che potrebbe trovare la sua sede alla fine del quarto comma con l'aggiunta delle parole « e conserveranno i loro diritti agli effetti della carriera».

(*È approvato*).

Segue l'articolo 9:

« Fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado.

« I professori ordinari delle Regie Università e degli Istituti di istruzione superiore, i membri delle Magistrature, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè quelli dell'Avvocatura erariale, che risultassero in soprannumero, saranno, in conformità dell'articolo 33 della legge 22 novembre 1908, n. 693, collocati a disposizione, con riguardo alla loro anzianità».

BUONOCORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Poichè si discute sull'articolo 9 nel quale si parla di funzionari come professori universitari e di istruzione superiore per cui invece le disposizioni ricorrono all'articolo 12, pregherei di sospendere per questa parte l'esame dell'articolo 9 per rimandarlo dopo che sarà deliberato se l'articolo 12 debba essere mantenuto. E ciò per ragione di economia.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Acconsento.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento dell'onorevole Lissia per la soppressione di quest'articolo. Ha facoltà di svolgerlo.

LISSIA. Non entro in merito, dopo che è stato respinto il mio emendamento fondamentale; però richiamo l'attenzione del Governo su un punto specialissimo.

L'articolo 9 in parte provvede alla sospensione delle promozioni fino a che non saranno riammessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità. Ora mi permetto di fare osservare che questa disposizione avrà per effetto di creare la sfiducia nel personale che rimarrà nell'Amministrazione; perchè quando togliete ai funzionari la possibilità di progredire, ne renderete inevitabilmente degli sfiduciati, che poco rendimento daranno.

Debbo ancora richiamare l'attenzione del Governo su una causa di malcontento e di sperequazione verificatasi in alcune Amministrazioni e recentemente nell'Amministrazione delle finanze.

In questa Amministrazione poco tempo fa è stato bandito un concorso per la promozione al grado di segretario capo. La Commissione esaminatrice ha distinto gli idonei in due categorie, facendo conseguire la promozione a quelli della prima catego-

ria, mentre a quelli della seconda ha concesso una platonica dichiarazione di idoneità.

Ora domando se almeno a questi funzionari, che hanno affrontato il concorso come gli altri colleghi, non si debba concedere la promozione prima di bandire qualunque nuovo concorso.

Chiedo che la dichiarazione di idoneità, come del resto è avvenuto in altre Amministrazioni dello Stato, sia riconosciuta a tutti gli effetti prima di bandire nuovi concorsi.

Ricordo che il principio da me invocato è stato applicato largamente in diverse Amministrazioni dello Stato, e, quindi, non è giusto che si crei in questo momento, in cui vogliamo togliere ogni sperequazione, una nuova causa di sperequazione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'onorevole Rocco Alfredo così concepito:

« Fino a che non siano state pubblicate ed attuate le nuove tabelle organiche e sino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado ».

L'onorevole Rocco Alfredo ha facoltà di svolgerlo.

ROCCO ALFREDO. Il mio emendamento, che sostanzialmente modifica la prima parte dell'articolo, tende ad ovviare a un inconveniente che certamente si verificherà. Secondo l'articolo 9 sono vietate le promozioni nel periodo successivo all'applicazione della legge, vale a dire che quando si faranno i nuovi ruoli, prima dovranno essere riassorbiti i funzionari messi in disponibilità, e finchè questo assorbimento non sarà avvenuto, promozioni non si potranno fare. Io mi preoccupo del periodo durante il quale si applicherà la legge. Questo periodo che dura un anno, non dovrebbe offrire il destro a ciò che accade di solito in queste circostanze, cioè al crearsi di promozioni da parte di impiegati che possono ancora approfittare della riduzione di organico per avere la promozione. Questo si è verificato altre volte, perciò propongo che il divieto delle promozioni sia esteso a tutto il periodo dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. S'intende.

ROCCO ALFREDO. Si potrebbe credere che questa disposizione si riferisca solo alla riduzione e al collocamento in disponibilità, e il mio emendamento tende ad eliminare qualsiasi dubbio.

PRESIDENTE. Si può dire allora: «dalla pubblicazione della legge e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati riammessi in servizio gli impiegati messi in disponibilità ».

Segue un emendamento dell'onorevole Celesia che al primo comma propone di aggiungere: « e neppure a concorsi per nuove nomine ».

Non essendo presente l'onorevole Celesia, s'intende che lo abbia ritirato.

Segue un emendamento dell'onorevole De Vito, che propone di sostituire al secondo comma:

« Sono abolite tutte le posizioni di soprannumero, e dalla pubblicazione della presente legge non potranno essere fatti collocamenti fuori ruolo ».

Non essendo presente l'onorevole De Vito, s intende che lo abbia ritirato.

Segue un emendamento dell'onorevole Conti, sottoscritto anche dall'onorevole Macrelli, sostitutivo del comma secondo, così concepito:

« Sono abolite tutte le posizioni di soprannumero e gli uffici comandati ».

Non essendo presente l'onorevole Conti, s'intende che lo abbia ritirato.

L'onorevole Galeno propone di sopprimere i comma secondo e terzo.

Il secondo comma è quello che è nel testo ministeriale, il terzo comma è divenuto il secondo dell'articolo 9, ed il Governo ha accettato l'invito di parlarne all'articolo 12.

Ne discuteremo allora.

Lo stesso in riguardo all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Mancini:

« I professori ordinari delle Regie Università e degli Istituti di istruzione superiore saranno mantenuti o richiamati in servizio quando possano, sulla base di concorsi superati o per voto di Facoltà occupare altre Cattedre ».

Non resta dunque che l'emendamento dell'onorevole Rocco Alfredo, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Metto a partito la prima parte dell'articolo 9 così emendata:

« Dalla pubblicazione della legge, e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gli impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado ».

(*È approvata*).

La seconda parte rimane sospesa ed è rinviata all'articolo 12.

Art. 10.

« Negli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra e dei quali non sia possibile la immediata soppressione, sarà provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio.

« Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilità, che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gl'invalidi di guerra, da altre amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza.

« Agli impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, è applicabile l'articolo 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

« Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922.

« Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno 15 o più anni di servizio, gl'invalidi di guerra ed il personale fuori ruolo dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

« Agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno ».

A questo articolo l'onorevole Lissia ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Negli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra e dei quali non sia possibile la immediata soppressione, sarà provveduto alla sostituzione del personale attualmente in servizio cogli impiegati e salariati in soprannumero delle varie amministrazioni.

« Gli avventizi in servizio alla pubblicazione della presente legge verranno gradatamente licenziati in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922.

« Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno 10 o più anni di servizio, i mutilati, gli invalidi e gli ex-combattenti in genere.

« Agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno ».

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* L'onorevole Lissia propone 10 anni invece di 15, e così pure l'onorevole Carapelle.

Il Governo dichiara di accettare questo termine.

CAMERA, *relatore.* Anche la Commissione dichiara di accettare questo termine.

PRESIDENTE. Sta bene. Cade qui l'emendamento dell'onorevole Canepa; già presentato come articolo 3-*bis:*

« Per il periodo di cinque anni dalla data della presente legge non si assumeranno nuovi impiegati, nemmeno come avventizii o giornalieri o con qualsiasi altra denominazione, salvo che si tratti di mutilati o invalidi di guerra e fatta eccezione per l'Amministrazione scolastica.

« Alla eventuale deficienza di personale in qualche ufficio si provvederà col passaggio di impiegati da un servizio all'altro, ivi comprese le Amministrazioni autonome ».

Onorevole Canepa, lo mantiene?

CANEPA. Desidero conoscere l'opinione del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, per il primo comma l'onorevole Canepa ripropone l'emendamento che aveva già presentato sull'articolo 3-*bis* e che abbiamo rimandato: l'abbiamo anzi diviso, per il primo e per il secondo comma dell'articolo 10.

Vuole esprimere il suo avviso?

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* L'onorevole Canepa propone in questo suo emendamento che non si assumano nuovi impiegati, nemmeno come avventizi o giornalieri o con qualsiasi altra denominazione; e questi concetti il Governo li ha accolti. L'unico punto su cui può esserci discussione è l'ultima parte della sua proposta:

« Alla eventuale deficienza di personale in qualche ufficio si provvederà col passaggio di impiegati da un servizio alll'altro, ivi comprese le Amministrazioni autonome ».

Il disegno di legge dice, invece: « Allorquando, per eccezionali esigenze, si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi servizio temporaneo, gl'impiegati o agenti di qualsiasi Amministrazione ».

Mi pare che l'espressione: « di qualsiasi Amministrazione » comprenda anche le Amministrazioni autonome.

CANEPA. Prendo atto, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Seguono ora due emendamenti dell'onorevole Bertone, che portano anche le firme degli onorevoli Mattei Gentili, Di Fausto, Salvadori, Ferrari Adolfo, Fino, Stella, Negretti, Ferri Leopoldo, Corazzin, Sensi, Baratta, Curti, Brusasca, Marconcini, Jacini, Speranza, Cingolani.

Sono così concepiti:

Primo comma:

Gli uffici transitori dipendenti dal fatto della guerra saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sarà provveduto, ecc., ecc.

Al primo capoverso:

Sostituendosi alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, ecc., ecc.

L'onorevole Bertone ha facoltà di svolgerli.

BERTONE. Se vi è un punto nel quale e la Commissione e il Governo e la Camera hanno sempre manifestato un avviso concorde è quello della soppressione la più rapida, la più energica possibile degli uffici transitorî creati allo stato di guerra. Non vi può esser dubbio che tanto il Governo quanto la Commissione abbiano avuto la intenzione di sanzionare questo concorde intendimento, ma sembra a me che la dizione dell'articolo 10, così come è, sia alquanto tenue e possa, nonostante la buona volontà del Governo e della Commissione prestarsi a meno energiche attuazioni.

Non tutti i colleghi forse sanno che cosa siano e quanto costino questi uffici che costituiscono una soprastruttura della guerra. Potrei citare qualche esempio. L'ufficio per la vendita dei surrogati di caffè che fu soppresso pochi giorni or sono e che sotto una qualunque azienda industriale avrebbe impiegato poche persone e avrebbe proceduto con sicurezza e rapidità a quel piccolo monopolio, costò annualmente 400 mila lire per un cumulo di impiegati. Questo ufficio ora è stato soppresso, ma ve ne sono altri, perchè è fatale che dove questi tipi di iniziativa privata si incastrano negli uffici di Stato, finiscono per non avere più nè la forma dell'ufficio di Stato, nè la forma della iniziativa privata. Viene fuori qualche cosa di ibrido, di spurio...

PRESIDENTE. Onorevole Bertone, il Governo accetta il suo emendamento.

CAMERA, *relatore*. Anche la Commissione.

BERTONE. Ho proposto un emendamento anche alla seconda parte dell'articolo dove si dice che « quando per eccezionali esigenze, si debba provvedere alla sostituzione di qualcuno del personale di agenti, si provvederà chiamando », ecc. ecc. Mi pare veramente eccessiva questa disposizione. La Commissione deve poter sostituire questi ufficiali in base ai pieni poteri quando ricorra l'opportunità, a suo giudizio, insindacabile. Chiedo perciò che venga soppressa la frase: « per eccezionali esigenze ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Alessio; ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Mi pare che l'onorevole Bertone si ponga in contradizione con sè stesso. In un primo momento vorrebbe la soppressione immediata di questi uffici e poi tiene conto dei buoni propositi della Commissione la quale, non potendosi sopprimere subito gli uffici stessi, ha provveduto perchè si proceda almeno alla soppressione graduale del personale.

È chiaro che alla sostituzione si debba procedere solo in via eccezionale e nella valutazione della eccezionalità è arbitro il capo dell'Amministrazione. Come l'onorevole Bertone tiene molto alla forza delle parole, è evidente che non è il caso di sopprimere queste parole che debbono servire proprio contro l'abuso del personale superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Bertone, il suo primo emendamento è stato dunque accettato dal Governo: mantiene ella anche il secondo?

BERTONE, Lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue un emendamento al quinto capoverso, degli onorevoli Carapelle, Di Fausto e Cingolani analogo a quello dell'onorevole Lissia, già accettato dal presidente del Consiglio.

Vi è poi un emendamento degli onorevoli Maitilasso e Matteotti i quali propongono che alle parole: « che hanno 15 o più anni », si sostituiscano le altre: « che hanno preso servizio prima del maggio 1915 ».

L'onorevole Matteotti ha facoltà di svolgerlo.

MATTEOTTI. Vorrei dare brevi spiegazioni per domandare al presidente del Consiglio o l'accettazione o affidamenti, perchè gli avventizi di anteguerra furono tutti assunti con decreto ministeriale, in seguito a presentazione di titoli di studio. Si assumevano questi avventizi quasi perchè compissero an certo tirocinio, dopo il quale sarebbero stati assunti stabilmente. A costoro non può esser fatta una condizione di inferiorità.

Non so se il presidente del Consiglio potrebbe sostituire quel termine di dieci anni col termine avanti guerra. Credo che in fondo si tratti di pochi individui che beneficerebbero dell'emendamento.

Si può dire che sono stati tenuti più che altro per trascuranza delle rispettive Amministrazioni. Credo quindi che il Governo potrebbe accettare questo emendamento, cioè o fino al 1º gennaio o alla data della guerra.

PRESIDENTE. Vi sono al quinto comma altri due emendamenti: uno dell'onorevole Acerbo, sottoscritto anche dagli onorevoli De Vecchi, Carusi, Ungaro, Sardi, Amendola, Lussu, Zaniboni, Bonardi, Caradonna, Ciano, Villabruna, Paolucci, Canepa, Torre, Edoardo, Siciliani, Finzi, Corgini, Vittoria, Macrelli, Mazzucco:

« *Dopo le parole:* gl' invalidi di guerra, *aggiungere:* i decorati di medaglie al valor militare, le vedove di guerra ».

e l'altro dell'onorevole Mancini Augusto:

« Gl'invalidi di guerra, le vedove di guerra con prole ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Acerbo.

ACERBO. Veramente il nostro desiderio sarebbe di escludere dal collocamento in disponibilità tutti gli ex-combattenti, tenuto conto delle alte benemerenze da essi acquistate verso la patria.

Però noi siamo compenetrati della impossibilità di attuare questa esclusione a tutti gli ex-combattenti, in quanto che si renderebbe impossibile la semplificazione dei servizi e allora noi ci siamo limitati a chiedere che lo stesso trattamento, il quale viene fatto agli invalidi di guerra, venga esteso ai decorati di medaglia al valore e alle vedove di guerra.

In questo modo non si porta un grave intralcio all'attuazione della legge, perchè queste categorie rappresentano una aliquota minima, e nello stesso tempo si sancisce ancora una volta la riconoscenza che lo Stato ha verso quelli che hanno servito la patria e verso i loro diretti eredi.

Credo che il Governo e la Camera vorranno accettare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, il suo emendamento differisce da quello dell'onorevole Acerbo soltanto in quanto non comprende i decorati di medaglie al valor militare.

MANCINI. Il mio emendamento può fondersi con quello dell'onorevole Acerbo, che è anzi più ampio, e vi aderisco pienamente.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Credo che ci sia un equivoco. L'emendamento firmato anche da me portava nell'originale « medaglia » e non « medaglie ». Prego di voler correggere.

PRESIDENTE. Va bene. C'è poi un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Augnsto Mancini così concepito:

« Agli avventizi per il tempo in cui resteranno in servizio saranno attribuiti gli assegni mensili temporanei di cui all'articolo 14 ».

Onorevole Mancini, lo mantiene?

MANCINI AUGUSTO. Lo mantengo perchè credo che a identità di funzioni debba corrispondere identità di trattamento.

Per questa ragione credo che il Governo vorrà accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Acerbo, sottoscritto anche dagli onorevoli Devecchi, Carusi, Ungaro, Sardi, Amendola, Lussu, Zaniboni, Bonardi, Caradonna, Ciano, Villabruna, Paolucci, Canepa, Torre Edoardo, Siciliani, Finzi, Corgini, Vittoria, Macrelli, Mazzucco, così concepito:

« *Dopo il sesto comma aggiungere:*

« Agli avventizi ex-combattenti non compresi nel quinto comma verrà corrisposto un indennizzo speciale equivalente a quattro mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Acerbo.

ACERBO. Il mio emendamento risponde già a un desiderio mostrato dal Governo, il quale dice che agli ex-combattenti avventizi, i quali verranno licenziati, verrà corrisposto un indennizzo speciale. Io propongo che questo indennizzo venga elevato a quattro mesi per ciascun anno di servizio o frazione di anni.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, quale è il suo avviso sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Essendo stato ritirato l'emendamento Canepa, rimarrebbero soltanto gli emendamenti agli ultimi comma. Non avrei difficoltà ad accettare la proposta Matteotti, trattandosi di avventizi che hanno già fatto cinque o sei anni di servizio.

PRESIDENTE. Restano così assorbiti gli emendamenti Lissia e Carapelle.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Accetterei anche l'emendamento dell'onorevole Acerbo per i decorati di medaglia al valore militare e per le vedove di guerra, e sarebbe così assorbito anche l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Invece non posso accettare l'altro dell'onorevole Acerbo, relativo ad un indennizzo speciale alquanto superiore agli ex-combattenti. Questa disposizione provocherebbe una complicazione eccessiva; prego l'onorevole Acerbo di ritirarla.

PRESIDENTE. E il secondo emendamento dell'onorevole Bertone ?.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Accetto il primo, ma non il secondo, e chiedo che sia mantenuta la nostra dizione con la quale si stabilisce che per eccezionali esigenze si procederà alla sostituzione; perchè con essa la sostituzione è eccezionale, mentre con l'emendamento Bertone si dovrebbero sostituire gli impiegati e gli agenti, senza accentuare quel carattere di eccezionalità che meglio corrisponde alla prima parte dell'emendamento Bertone.

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento dell'onorevole Mancini.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Prego l'onorevole Mancini di ritirare il suo emendamento perchè l'accettare trattamenti speciali, significherebbe modificare la struttura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAMERA, *relatore.* La Commissione si associa a quanto ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Lissia, mantiene il suo emendamento ?

LISSIA. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Matteotti.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Bertone, naturalmente manntiene il primo emendamento accettato dal Governo, ma mantiene anche il secondo ?

BERTONE. Ho proposto il secondo emendamento perchè nel primo testo si dava piena facoltà di sostituire tutti gli impiegati degli uffici provvisori, e fu soltanto la Commissione, la quale affermò il concetto di non sostituirli tutti, ritornando ad una concezione troppo restrittiva.

Se ogni qualvolta si deve mutare un agente o un funzionario, il Ministero deve verificare le condizioni di eccezionalità, esso avrà le mani legate quindi mi pare che la mia dizione sia più ampia.

Dichiaro dunque di mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Matteotti, ha detto che mantiene il suo. E lei, onorevole Acerbo, mantiene il suo emendamento ?

ACERBO. Vorrei modificarlo nel senso che invece di indennizzo equivalente a quattro mesi di retribuzione, si dica « equivalente a due mesi di retribuzione ».

Spero che il Governo voglia accettarlo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Mancini, mantiene i suoi emendamenti ?

MANCINI. Mantengo il primo perchè accettato dal Governo e ritiro il secondo.

LUSSU. Se il Governo non accetta l'emendamento neppure nella forma modificata dall'onorevole Acerbo, noi manteniamo il nostro.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Non lo accetto.

PRESIDENTE. Veniamo ora alla votazione.

La prima parte dell'articolo 10, modificata con l'emendamento dell'onorevole Bertone, accettato dal Governo e dalla Commissione, sarebbe dunque così concepita:

« Gli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sarà provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio ».

Coloro i quali approvano questo primo comma così formulato sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Per il secondo comma vi è un altro emendamento dell'onorevole Bertone al primo capoverso: « Sostituendosi alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, ecc. ecc. » secondo il testo nuovo proposto dal Governo.

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione il secondo capoverso, che secondo il nuovo testo proposto dal Governo, è così formulato:

« Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilità, che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gl'invalidi di guerra, da altre amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza ».

(*È approvato*).

Metto a partito il terzo e quarto comma dell'articolo 10:

« Agli impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, è applicabile l'articolo 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

« Gli avventizi che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922 ».

(*Sono approvati*).

Al quinto comma bisogna introdurre i due emendamenti accettati dal Governo e dalla Commissione, l'uno degli onorevoli Matteotti e Maitilasso, l'altro degli onorevoli Acerbo e Augusto Mancini, cosicchè il quinto comma resta così formulato:

« Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno preso servizio prima del maggio 1915, gli invalidi di guerra, i decorati di medaglia al valor militare, le vedove di guerra ed il personale fuori ruolo dell'Amministrazione postale. telegrafica e telefonica ».

Lo metto e partito.

(*È approvato*).

Metto a partito il sesto comma dell'articolo 10:

« Agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno ».

(*È approvato*).

Segue un comma aggiuntivo preposto dagli onorevoli Acerbo, De Vecchi, Carusi, Ungaro, Sardi, Amendola, Lussu, Zaniboni, Bonardi, Caradonna, Ciano, Villabruna, Paolucci, Canepa, Torre Edoardo, Siciliani, Finzi, Corgini, Vittoria, Macrelli, Mazzucco:

« Agli avventizi ex-combattenti non compresi nel quinto comma verrà corrisposto un indennizzo speciale equivalente a quattro mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno ».

LUSSU. Domandiamo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Mi faccia pervenire la domanda firmata da 15 deputati.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell' interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministrodel l'interno*. La Camera è nel suo diritto di chiedere la votazione nominale su questa questione Ma vorrei far riflettere ai proponenti di questo comma aggiuntivo la gravità enorme di esso anche per gli oneri che importa al bilancio.

I combattenti, in questa guerra, dove quasi tutto il popolo è stato mobilitato, sono

quasi tutti, e conseguentemente quasi tutti gli avventizi avrebbero diritto a quattro mesi per anno o frazione di anno. Il tesoro ne avrebbe un carico gravissimo. Per queste ragioni prego gli onorevoli proponenti di rinunziare al loro emendamento. Abbiamo accettato che coloro che sono invalidi, che i decorati al valore, che le vedove di guerra, siano mantenuti, e si capisce, ma che tutti, o quasi tutti, il 90 per cento, abbiano quattro mesi di stipendio per ogni anno prestato di servizio, è un aggravio eccessivo per il bilancio. (*Commenti animatissimi*).

ACERBO. Ma noi abbiamo ridotto la nostra richiesta a 2 soli mesi, e siccome già se ne concede uno, la differenza sarebbe di un solo mese, e non sarebbe quindi eccessiva.

Onorevole presidente del Consiglio, nell'ultimo comma è stabilito che agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Secondo la nuova dizione emendata dall'onorevole Acerbo, agli avventizi licenziati. ex-combattenti, invece di corrispondersi un mese di retribuzione, se ne corrisponderebbera due, sicchè, per questi, e solo per questi, la differenza sarebbe di un mese.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Potrei accettare i due mesi, purchè si dicesse che vi tratti di combattenti che abbiano passato un anno nella linea del fuoco. (*Approvaztoni*).

PRESIDENTE. Onorevole Acerbo, accetta l'emendamento proposto dal Governo?

ACERBO. In nome del Gruppo parlamentare dei combattenri accetto la riduzione proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, e gli faccio notare che con le parole « ex-combattenti », intendevo non gli smobilitati, che sono in gran numero tra gli avventizi, ma quelli che effettivamente hanno fatto la guerra.

La parola ex-combattenti poi si può benissimo chiarire secondo le conclusioni cui è arrivata la Cammissione parlamentare per le polizze, che precisa i termini e i titoli per avere diritto alla polizza.

PRESIDENTE. L'onorevole Lussu mantiene la sua domanda di appello nominale?

LUSSU. La ritiro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lissia. Ne ha facoltà.

LISSIA. Ho chiesto di parlare perchè desidererei che ci si intendesse sul significato della parola ex-combattenti, perchè, restringerla a coloro che hanno passato un anno al fronte... (*Vivi rumori*).

BONOMI, *presidente dvl Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. La dizione, che proporrei, sarebbe questa: « Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee o hanno riportato ferite in combattimento, ecc. ».

PRESIDENTE. Metto ora a partito questo emendamento, che è accettato dal Governo e dalla Commissione, e che resta definitivamente così formulato: « Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee, o hanno riportate ferite in combattimento, che non sono compresi nel quinto comma, verrà corrisposto, invece dell'indennità di cui al comma precedente un indennizzo speciale equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno».

(*È approvato — Applausi all'estrema destra*).

Segue l'articolo 10-*bis* proposto dall'onorevole Rocco Alfredo:

« Prima di procedere alla formazione dei nuovi ruoli e alla emanazione delle nuove norme disciplinanti la carriera e il trattamento economico degli impiegati dello Stato, il Governo del Re provvederà ad equiparare gli stipendi di tutto il personale di prima e di seconda categoria delle Amministrazioni centrali, dell'Amministrazione dell'interno e della pubblica sicurezza a quelli stabiliti per il personale dell'Amministrazione finanziaria, giusta la disposizione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, numero 742 ».

L'onorevole Rocco Alfredo ha facoltà di svolgerlo.

ROCCO ALFREDO. La Camera conosce la questione, perchè essa è stata trattata nella relazione, ed è stata trattata anche dal collega onorevole Di Fausto.

Si tratta di una delle questioni che ha tenuto e tiene maggiormente in agitazione la classe degli impiegati, perchè in Italia nulla come le sperequazione e le ingiustizie colpiscono i cittadini.

La Camera ha votato un ordine del giorno, che è stato accettato dal Governo, col quale promette di provvedere alla perequazione prevista dal decreto 7 giugno 1920.

Ora il mio articolo aggiuntivo ha per iscopo di trasformare l'ordine del giorno in un articolo di legge, per cui questa perequazione diventerebbe immediatamente operativa all'atto dell'applicazione della legge.

Questo mio emendamento non importa nessun aggravio, perchè il Governo si è già impegnato di fare la perequazione; avrebbe invece valore morale e giuridico non lieve a favore degli impiegati.

Infatti questi si vedrebbero rassicurati che appena la legge sarà andata in vigore la perequazione avrà luogo.

Inoltre coloro che dovranno essere collocati a riposo, od esonerati in seguito alla legge, potranno liquidare la pensione od indennità in base allo stipendio che sarà loro concesso in seguito alla perequazione, altrimenti vedrebbero prima applicata la legge, per quello che riguarda l'esonero e la disponibilità, e poi in seguito fatta la perequazione.

L'onorevole relatore ha fatto un'osservazione di molto acume, alla quale rendo pienamente omaggio. Egli dice: non è possibile, per ragioni di tecnica legislativa, inserire in una legge organica fondamentale, che dà al Governo i pieni poteri per l'attuazione della riforma, una disposizione speciale che implica l'applicazione di un decreto-legge che sarà assorbito nel gran crogiuolo della riforma.

Prevedendo questa obiezione ho preparato il mio articolo aggiuntivo, il quale non turba l'euritmia della legge. Con esso si fa obbligo al Governo di formare i nuovi ruoli prima di procedere alla perequazione.

Quindi non è una disposizione inutile che si limiti ad applicare e interpretare un decreto-legge, ma che prescrive al Governo un ordine logico nell'applicazione del decreto stesso, o, per meglio dire, nell'applicazione della norma che è contenuta nel decreto e che l'articolo 10-*bis* fa propria.

Confido che il Governo vorrà accogliere questo emendamento, che non muta nulla nello stato di fatto e di diritto e che varrà a sodisfare giustamente, coi riguardi che loro si debbono, tanti benemeriti funzionari.

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento l'onorevole Mancini Augusto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni del decreto-legge 7 giugno 1920, n. 742, si intendono applicabili con decorrenza dalla data ai funzionari di 1ª e 2ª categoria dei ruoli di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato anche se queste non abbiano alla loro dipendenza corrispondenti categorie di personale provinciale ».

Onorevole Mancini, lo mantiene?

MANCINI AUGUSTO. Avevo presentato un articolo aggiuntivo con lo stesso intento dell'onorevole Rocco Alfredo, ed uno analogo ne aveva presentato l'onorevole Bentini. Per mio conto mi associo a quanto ha detto l'onorevole Rocco, confermando quello che già dissi ampiamente nella discussione generale della legge. Ma il mio emendamento metteva in valore un altro particolare. Se siamo concordi che l'applicazione del decreto 7 giugno 1920 è stata viziata, dobbiamo intenderci chiaramente circa la decorrenza dell'applicazione e questa decorrenza deve essere quale è stata per gli impiegati che godono già del beneficio: è bene che questo sia detto chiaramente, come si dice nel mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Berardelli ha presentato due articoli aggiuntivi così concepiti:

« Sono estese a tutti i funzionari di prima e seconda categoria delle Amministrazioni centrali le disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1920, n. 742 ».

« Il Governo del Re ha facoltà di provvedere alla generale perequazione degli stipendi, in modo che a parità di funzione, di grado e di classe corrisponda uguaglianza di stipendio ».

Onorevole Berardelli, li mantiene?

BERARDELLI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* La questione è molto delicata. Molti colleghi sanno quale fosse la mia opinione intorno a questa questione. Essa venne dibattuta presso i corpi amministrativi dello Stato, venne portata dinnanzi alla Commissione d'inchiesta sulla burocrazia e innanzi al Consiglio di Stato a sezioni unite. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, data la dizione di questo decreto del giugno 1920, non potesse essere esteso agli altri funzionari. Ragioni di equità militano per l'estensione a tutti i funzionari. Però ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, che fa obbligo di perequare gli stipendi secondo le funzioni, cioè fare quello

che si chiede con questo articolo aggiuntivo degli onorevoli Rocco e Berardelli.

Ora mi sembra che, dal momento che date questi poteri al Governo per fare la perequazione degli stipendi secondo le funzioni, potete esser sicuri che il Governo terrà conto della esistenza di questo decreto per perequare le carriere. Ma voler senz'altro dire che si deve senz'altro applicare questo decreto, estenderlo a tutte le categorie, è, mi pare, cosa eccessiva. Se date i pieni poteri, attendete che da questi venga quella perequazione che desiderate. Per questa ragione è stato accettato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocco mantiene il suo articolo aggiuntivo?

ROCCO ALFREDO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calò per svolgere il suo articolo aggiuntivo di cui do lettura:

« Prima di procedere alla formazione dei nuovi ruoli e alla emanazione delle nnove norme disciplinanti la carriera e il trattamento economico degli impiegati dello Stato, il Governo del Re provvederà ad equiparare gli stipendi di tutto il personale dello Stato, in base al criterio fondamentale del titoto richiesto per l'ammissione in carriera e alla natura speciale della prestazione di lavoro o della funzione sociale esercitata dagl'impiegati ».

CALO'. Il mio articolo aggiuntivo ha una portata più larga in quanto riguarda anche quelle categorie di personale che non appartengono alla amministrazione propriamente intesa, sopratutto gli insegnanti e fra questi gli insegnanti elementari che non sono equiparati in base ai titoli di studio.

Occorre anche qui eliminare il contrasto che c'è in quanto per alcune categorie non soltanto non è tenuto conto del titolo di studio che li farebbe comprendere in una determinata categoria, ma neppure della funzione sociale che dovrebbe aggiungersi alla considerazione del titolo per un trattamento più equo.

Quindi insisto sul mio articolo aggiuntivo che cerca di investire in pieno l'equiparazione di tutto il personale dipendente dallo Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lissia.

LISSIA. Prima di tutto vorrei pregare l'onorevole Rocco di volersi associare all'emendamento dell'onorevole Mancini che, secondo me, ha il grande vantaggio di precisare la decorrenza dell'applicazione del decreto 7 giugno 1920.

Mi permetterei anzi di sostituire alla data indicata dall'onorevole Mancini quella del 1° marzo 1921 per mettere in armonia l'applicazione di questo decreto con tutte le disposizioni emanate a favore degli impiegati.

Debbo poi far rilevare come l'accordo che si è verificato sull'applicazione del decreto a tutti i funzionari di 1ª e 2ª categoria delle Amministrazioni centrali ci debba portare alla conseguenza di farne decorrere gli effetti dal 1° marzo 1921, perchè se ne rimandiamo l'applicazione alla formazione delle nuove tabelle, costringiamo - e questa sarebbe gravissima conseguenza - gli impiegati sperequati a continuare a perdere sino a tale epoca quelle differenze di stipendio che riconosciamo dovute.

Di più siccome gli articoli 14 e 15 determinano i comvensi transitori in relazione all'ammontare degli stipendi, questi impiegati verrebbero a perdere l'aliquota maggiore di indennità mensile che loro spetterebbe in base ai nuovi stipendi. Per questi due motivi essenziali insisterei perchè nell'emendamento dell'onorevole Mancini alla parola « data » sia sostituita la seguente dizione: « dal 1° marzo 1921 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Richiamo la Camera ad esaminare attentamente l'importanza della questione. Qui si dice con un articolo aggiuntivo che tutti i funzionari devono essere perequati, nei limiti portati dal decreto 7 giugno 1920. Ora se noi stabiliamo un alto limite degli stipendi, i poteri del Governo per perequare le diverse carriere, vengono pregiudicate dall'aver già determinato una misura.

Voci. No, no!

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* La perequazione si può fare in due modi: portando tutti al livello superiore o abbassando il livello di quelli che forse hanno eccessivamente. (*Commenti*). È una questione molto delicata, perchè dobbiamo fare gli aumenti in relazione all'esodo degli impiegati; quindi dobbiamo lasciare una certa libertà. Se con l'articolo 1° avete dato i pieni poteri al Governo, assistito dalla Commissione, dovete lasciare che anche questa materia sia esaminata ponderatamente.

LISSIA. È una questione di giustizia!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAMERA, *relatore*. L'onorevole Rocco ha già detto che la Commissione esaminò a fondo la questione e la Commissione venne, dopo maturo esame, nella decisione di proporre un ordine del giorno invece di un articolo, perchè la Commissione esaminò tutto quanto l'assieme della legge e arrivò alla conclusione che citare un decreto-legge per l'attuazione di un concetto di giustizia nella riforma dall'amministrazione significava rimpicciolire e creare una situazione pericolosa per la funzione stessa, che avrebbe dovuto esercitare il potere esecutivo in questa perequazione.

Ora la situazione, che si è creata nella Camera con la votazione unanime dell'ordine del giorno, per cui si stabilisce che la identità della funzione e l'identità o l'analogia dei titoli portano alla conclusione di creare un dovere nel Governo di stabilire la perequazione, lascia la questione nei termini di indole generale, in cui questa questione deve essere mantenuta.

Quando si viene a determinare una situazione di diritto, per un decreto che si mantiene in vita per questa situazione di diritto, allora le conseguenze finanziarie diventano qualche cosa che non si può qui calcolare, e io francamente debbo ripetere le considerazioni che si sono fatte in seno alla Commissione: non può la Commissione, di fronte ad una situazione come questa, tradurre in atto un decreto-legge con la sanzione in un articolo di una legge generale, che porterebbe conseguenze finanziarie enormi.

Per queste considerazioni, pregherei i colleghi di mantenere il concetto, che crea nel Governo il dovere della perequazione.

PRESIDENTE. Onorevole Rocco mantiene il suo emendamento?

ROCCO ALFREDO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, Ella si associa all'emendamento dell'onorevole Rocco?

MANCINI. Mi associo.

PRESIDENTE. Onorevole Berardelli, mantiene i suoi emendamenti?

BERARDELLI. Li ritiro tutti e due

PRESIDENTE. Ed ella, onorevole Calò?

CALO. Non posso ritirarlo, anche perchè lo stesso ordine del giorno, che cita il relatore della Commissione, non contempla neppure gli insegnanti. Desidererei invece che il principio fosse stabilito per tutti.

PRESIDENTE. Dunque, lo mantiene!

CALO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora dovrò mettere ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Rocco Alfredo, sul quale è stata chiesta la votazione nominale. (*Commenti*).

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Dato il carattere della disposizione dell'articolo 10-*bis*, credo che esso possa trovar posto più adatto nelle disposizioni transitorie, anche per evitare che la mancanza del numero legale impedisca di esaminare la questione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole D'Alessio propone che si rimandi in altra sede l'esame dell'articolo 10-*bis*. Faccio presente alla Camera che se si venisse ora alla votazione si dovrebbe poi a suo tempo mettere in votazione l'emendamento Bentini, sullo stesso argomento.

DI FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FAUSTO. Su questo argomento avevo presentato un ordine del giorno conforme all'idea dell'onorevole Rocco, però tengo a dichiarare che mi associo alla proposta dell'onorevole D'Alessio di rimandare la discussione di quest'articolo.

MANCINI AUGUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Mi associo alla proposta dell'onorevole D'Alessio.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Rocco?

ROCCO ALFREDO. Mi associo all'onorevole D'Alessio.

PRESIDENTE. La discussione di questo articolo si intende perciò rimandata a quando si discuteranno le disposizioni transitorie.

Segue l'articolo 11:

« Nulla è innovato alla competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, a conoscere dei ricorsi per incompetenza, per violazione di legge od eccesso di potere, che sieno promossi dalle persone, il cui interesse sia leso dai provvedimenti definitivi, emanati in applicazione della presente legge ».

Su questo articolo l'onorevole Majolo ha presentato un emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Bovio, Tonello. Donati, Beltramini, Vella, Ventavoli, Costa, Beltrami e Galeno, così formulato.

« *Sostituire:*

« Avverso i provvedimenti definitivi che saranno emanati in applicazione della presente legge, è ammesso da parte di coloro, che se ne reputeranno lesi, il ricorso giudiziario al Consiglio di Stato anche per il merito ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MAJOLO. Quando stamani si discuteva sull'articolo 3 di questa legge, che il collega Bovio chiamò articolo capestro, io ho parlato contro l'emendamento dell'onorevole Celesia, ritenendo che ormai è una conquista delle classi impiegatizie, dal punto di vista dottrinale, giuridico e sindacale, che gli impiegati abbiano diritto alla difesa del loro posto con la contestazione dell'accusa e posteriormente col ricorso contro il provvedimento in sede giurisdizionale.

Ora è scritto nell'articolo 3 di questa legge che il provvedimento di esonero degli impiegati deve avere la indicazione della sua ragione di merito; è scritto nel successivo articolo 7 per i provvedimenti di disponibilità che essi debbono essere motivati; tutto questo sarebbe inutile e contradittorio qualora l'impiegato non avesse contro il provvedimento la difesa giurisdizionale anche in merito.

E difatti, se per l'articolo 22 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato è ammesso il ricorso alla IV Sezione per eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge contro ogni atto di amministrazione o di organo amministrativo deliberante, sarebbe perfettamente inutile articolo di questa legge, quando non si dovesse estendere la competenza del Consiglio di Stato anche per il merito.

Qui si tratta di dare all'impiegato, con questa legge che concede pieni poteri, la più ampia difesa giurisdizionale, che deve comprendere anche il merito ; costituendo ciò per l'impiegato l'unica garanzia che, usando dei pieni poteri, l'amministrazione non farà favoritismi, e non opererà persecuzioni.

Per queste ragioni invoco che questo articolo sia modificato in un senso, che risponda a quei principî dottrinali e di conquista sindacale, per cui gli impiegati devono avere diritto alla piena e completa garanzia, la quale può ottenersi solo a mezzo del ricorso che investe anche in merito il provvedimento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Vicini così concepito:

« *Sostituire alle parole:* il cui interesse sia leso dai provvedimenti ecc. *le altre:* contro i provvedimenti ecc ».

Lo mantiene ?

VICINI. Lo mantengo perchè mi sembra che esso contenga una dizione più esatta.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Cnsiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Prego l'onorevole Vicini di ritirare il suo emendamento, perchè la dizione del testo del Governo risponde a quella della legge sul Consiglio di Stato.

VICINI. Non insisto.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* La questione più grave è quella sollevata dall'onorevole Majolo. Credo che non sia possibile il ricorso in merito. Abbiamo dato con questa legge le maggiori garanzie possibili agli impiegati, non dobbiamo eccedere; perchè allora è impossibile che il meccanismo della legge possa funzionare regolarmente.

RICCIO, *presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *presidente della Commissione.* Prego l'onorevole Majolo di non insistere nel suo emendamento, perchè esso perturba tutto quanto il nostro ordinamento amministrativo. Il ricorso in merito non è dato agli impiegati, nemmeno quando si tratta di provvedimenti disciplinari. Quando gli impiegati sono destituiti o revocati non hanno, in base all'attuale ordinamento, che il rimedio del ricorso per legittimità.

Come vuole che in circostanze eccezionali, con una legge eccezionale, di pieni poteri che diamo all'Amministrazione, si introduca una difesa maggiore di quella che vi è nella legge ordinaria ? Abbiamo detto che nel regolamento si daranno norme che disciplinino e quindi limitino i poteri dell'Amministrazione nell'esonerare l'impiegato.

Se l'Amministrazione esonerando un impiegato violerà queste norme, allora si darà luogo al ricorso per illegittimità o per eccesso di potere.

Come sarebbe possibile un giudizio di merito fatto dal Consiglio di Stato ? Come sarebbe possibile al Consiglio di Stato giudicare se un impiegato è veramente malato o no, se è capace o no ? Noi trasformeremmo

completamente la natura dei rapporti fra l'Amministrazione e l'impiegato, ammettendo un giudizio di merito, che vi è ora solamente per gl'impiegati comunali e provinciali, e solo quando si tratta di provvedimenti disciplinari. Nel caso nostro si tratta di impiegati statali e di provvedimenti non disciplinari. Prego, perciò, l'onorevole Majolo di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini ha dichiarato di non insistere nel suo emendamento.

Metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Majolo, non accettato nè dal Governo. nè dalla Commissione.

MAJOLO. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Dichiaro di votare a favore di quest'emendamento (*Si ride*) perchè non mi hanno persuaso nè le ragioni dell'onorevole presidente del Consiglio, nè le ragioni dell'onorevole relatore.

Non le ragioni vostre, onorevole Bonomi, poichè oggi, in occasione della discussione sull'articolo 3, avete detto che era indubitato che dovessero essere sentiti gli impiegati, contestandosi loro i motivi dell'esonero, mentre della procedura per arrivare all'esonero si sarebbe parlato nel regolamento.

Ora, parliamoci chiaro: quando l'impiegato sarà sentito sulle ragioni consiglianti il vostro provvedimento, voi sarete liberi di deliberare, e, se all'impiegato si neghi di impugnare il provvedimento in merito, questo resta assolutamente discrezionale. Ed allora, quali garenzie ha l'impiegato? Voi con una legge venite a rompere i vincoli giuridici creati dal contratto d'impiego; venite a togliere tutto un avvenire all'impiegato, che aveva speranza di progredire nella carriera; e a questo impiegato non date garanzia alcuna. Col vostro provvedimento discrezionale lo potete metter fuori dal suo ufficio, e a lui sarà interdetto dimostrare che lo fu ingiustamente, mentre dovrà con arzigogoli giuridici, ricercare l'eccesso di potere.

Dico, poi, all'onorevole Riccio, che nella nostra legislazione vi è l'articolo 25 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, che ammette il ricorso alla V Sezione quando in una legge si demandi al detto Consiglio di Stato di decidere in merito sui provvedimenti dell'Amministrazione.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Ma non per gli impiegati dello Stato; per quelli degli enti locali.

MAJOLO. Ed appunto per la natura di questa legge, che può dar luogo a grandi arbitri da parte del potere esecutivo; appunto perchè si tratta di concedere i pieni poteri, deve il diritto dei singoli essere garantito, e, se in ogni caso è ammesso il ricorso per legittimità, in questo caso deve essere più ampia e completa la garanzia agl'impiegati, perchè il Consiglio di Stato possa esaminare se sia stato un impiegato bene o no esonerato dal suo servizio, che rappresenta forse l'unica sorgente di vita.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Majolo del quale ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto a partito l'articolo 11 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 12:

« Le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni. A tale fine il limite di spesa, di cui al terzo comma dell'articolo 1, è elevato dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica, assegnate al dipendente personale, nonchè dell'ammontare delle indennità di direzione e di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse.

« Le stesse facoltà sono conferite al Governo, per quanto concerne l'ordinamento degli Istituti di istruzione superiore e media, sentiti però i relativi Corpi consultivi, ed elevando il cennato limite dell'importo degli stipendi e delle indennità fisse, spettanti ai rispettivi insegnanti e capi d'istituto.

« Potrà anche il Governo aumentare le tasse di pubblico insegnamento.

« Le disposizioni, di cui al primo comma del presente articolo, valgono, in quanto applicabili, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, nonchè per l'Avvocatura erariale; e pei provvedimenti, che all'uopo saranno adottati, pel primo e pel secondo comma dell'articolo medesimo, si seguiranno le norme, di cui all'articolo 2 della presente legge.

« Nulla però sarà innovato rispetto alle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

Sull'articolo 12 ha presentato i seguenti emendamenti l'onorevole Vicini:

« *Al primo comma sopprimere le parole:* dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica assegnate al dipendente personale, nonchè.

Al 3º comma sopprimere le parole: ed elevando il cennato limite ecc., sino alla fine del capoverso ».

VICINI. Il mio emendamento ha lo scopo di togliere un errore o di provocare dal Governo e dalla Commissione una spiegazione.

Il principio informatore del disegno di legge è quello contenuto nell'ultimo capoverso dell'articolo 1: il consolidamento della spesa attuale per stipendi, per indennità di carica ed altri speciali pagamenti.

Ora all'articolo 12 quando si parla dell'ordinamento giudiziario: si dice che il limite di spesa di cui al 3º comma dell'articolo 1; cioè quella consolidata, è elevato dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica assegnate al dipendente personale, nonchè dell'ammontare delle indennità di direzione e di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse.

Il che vuol dire che quella somma è consolidata per stipendi e indennità di carica e viene aggiunta alla nuova somma di stipendi e indennità di carica. È così?

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Sì!

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, insiste nel suo emendamento?

VICINI. Insisto.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Calò il quale propone la soppressione del secondo comma.

L'onorevole Calò ha facoltà di svolgerlo.

CALÒ. La soppressione del secondo comma tende a negare il conferimento dei pieni poteri al Governo per la parte che riguarda la scuola.

Ritengo che il conferimento dei pieni poteri per quel che riguarda la scuola sia inutile dal punto di vista economico e dannoso dal punto di vista didattico. Quanto al beneficio economico, ritengo che non possa essere in ogni caso che lievissimo, anche a voler considerare la cosa con criteri strettamente fiscali. Ma dal punto di vista delle necessità della scuola e della cultura nazionale, ritengo che, ove pure si potesse sopprimere qualche scuola, ci si troverebbe necessariamente di fronte al problema, se là dove una scuola viene soppressa, non se ne debba istituire un'altra più rispondente alle necessità.

Il punto di vista economico, quando si tratta di un paese come l'Italia, in cui la scuola nella sua totalità è insufficiente ai bisogni culturali della popolazione, il punto di vista strettamente economico non può essere che un criterio che porta alla rovina della scuola.

Occorre abbandonare completamente le preoccupazioni economiche quando si tratta di questo problema. Quando di volta in volta si voglia studiare sotto i singoli aspetti, il problema della scuola, qualsiasi competente potrà sempre dimostrare, che per fare qualche cosa di buono, è necessario spendere di più.

Non ho alcuna fiducia che nell'ambito di questa legge che stiamo discutendo si possa conseguire una riforma utile alla scuola.

La riforma della scuola italiana, anche se sotto qualche aspetto possa consentire semplificazioni, deve essere fatta con criteri didattici ed in altra sede che non sia questa, perchè anche la semplice preoccupazione che risulta dalla natura stessa di questo disegno di legge, la preoccupazione economica, non può che turbare il criterio didattico con cui quella riforma deve essere compiuta.

Credo che sia un dovere del Parlamento verso la scuola e la cultura italiane dare prova che quando si tratta della scuola e della cultura si procede con criteri strettamente didattici e si abbandona il criterio economico.

D'altra parte il Governo non perde nulla di sostanziale dei suoi pieni poteri per gli scopi ed i risultati pratici a cui tende questa legge. Non si può ora trattare di riforma della scuola. Questa riforma dovrà essere presa in considerazione dal Parlamento con più calma, con criteri e visioni più organiche, più consentanee alle necessità della scuola. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Galeno ha proposto la soppressione del secondo e del terzo comma. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GALENO. Onorevoli colleghi! Mi sono domandato se il Governo può intendere di applicare i criteri della presente legge sulla burocrazia alla riforma della scuola e dell'ordinamento scolastico, e mi sono risposto negativamente precisamente perchè i presentatori della legge, il Ministero dell'ono-

revole Giolitti prima e poi quello dell'onorevole Bonomi, ed anche la Commissione, nella dicitura dell'articolo primo parlano di semplificazione e riordinamento dell'amministrazione civile dello Stato. Ora io penso quindi che volendo il Governo i pieni poteri anche nei riguardi della scuola e degli istituti scolastici, esso non può riferirsi che esclusivamente alla parte amministrativa.

La parte tecnica, la pedagogica, che si connettono all'istruzione, ed al corpo insegnante devono essere assolutamente escluse. E per un'altra ragione ho pensato e ripeto che non possa comprendersi nel presente disegno di legge l'ordinamento della scuola: perchè volendosi semplificare l'insegnamento con criteri empirici e dirò così burocratici, guidati esclusivamente da ragioni economiche, si potrebbero unire due o più insegnanti in una stessa persona, violando i diritti degli alunni e quelli della scienza e degli insegnanti medesimi. Già si è visto, nell'applicazione pratica che si è tentata anche per il passato, quando si diede l'incarico a un professore di insegnare parecchie materie, che questi non vi riusciva, e forse non riusciva neppure ad insegnare bene quella di cui era il legittimo titolare. Ma c'è un'altra considerazione da fare. Questa legge è stata denominata legge per riforma della burocrazia, la quale non è che il complesso degli impiegati.

Ora gli insegnanti non sono impiegati nel senso che si vuole dare a questa parola. La definizione stessa e la classificazione degli impiegati, data dal Testo Unico del 1908, dimostra che gli insegnanti non sono nè possono essere compresi in questa classe. E quando dico insegnanti, come ebbi a dire più largamente nel mio discorso di ieri, intendo i maestri elementari, i professori delle scuole medie, degli istituti superiori e delle università.

Perciò mi associo completamente a quello che ha detto l'onorevole Calò nel domandare l'abolizione del secondo comma.

Domando poi anche l'abolizione del terzo comma che riguarda la facoltà di aumentare le tasse.

La volontà da parte del Governo di aumentare le tasse scolastiche proprio quando riesce maggiormente difficile ai padri di famiglia la vita quotidiana, è la dimostrazione più evidente che in Italia non si vuole estendere la cultura, ma in contrasto con le ragioni della civiltà e della stessa demografia si vuole subordinarla a ragioni di economia. Si gettano, onorevoli colleghi, tanti denari in spese inutili e parassitarie e non si vuole aiutare e perfezionare la scuola. (*Applausi a sinistra*).

Contro questa evidente direttiva noi protestiamo. Quindi d'accordo perfettamente con il collega onorevole Mancini, che ha pure presentato un emendamento, domando che il Governo riconosca che in questa sede e con questa legge non può avere i pieni poteri sull'ordinamento scolastico e sul numero degli insegnanti; e se ha l'intenzione, come dovrebbe, di procedere ad una riforma veramente importante dell'ordinamento delle scuole, dalle inferiori alle superiori - riforma ch'io pure desidero - venga alla Camera col suo progetto e noi lo discuteremo, obiettivamente lieti di poter contribuire al sempre maggiore elevamento della scuola e non al suo abbassamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini Augusto propone la soppressione del terzo comma.

Ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

MANCINI AUGUSTO. Non solo io propongo la soppressione del terzo comma, ma mi associo a quanto è stato detto dagli onorevoli Calò e Galeno sulla soppressione del comma secondo.

Non è necessario che io mi richiami a quanto dissi nella discussione generale del disegno di legge, ma agli argomenti addotti dagli onorevoli Calò e Galeno conviene aggiungerne un altro, che deriva dalla recente esperienza dei tentativi, aperti o insidiosi, sono stati fatti contro la nostra scuola sotto il pretesto dimigliorarla e dimostrano con quale spirito si possano anche intendere molte belle cose, quali la riforma della scuola, la disciplina delle spese e via dicendo.

Tutta la classe insegnante è ancora sotto la impressione dolorosa dei progetti Croce sulla scuola media con cui si abolivano o coartavano i nostri istituti di istruzione senza nulla sostituire; nè si ignora la minaccia larvata del disegno di legge dal titolo specioso: « Riordinamento della scuola primaria », che porterebbe la scuola primaria a trent'anni indietro in sostanziale opposizione alla legge organica del 1911; e quanti sentono il valore sociale della scuola e della cultura non possono non guardare con preoccupazione alla minaccia di una semplicistica riforma degli ordinamenti universitari fatta senza una perfetta cono-

scenza tecnica e solo seguendo un criterio grossolanamente economico.

La Camera deve garantirsi che il problema della istruzione non sia trattato come un puro problema finanziario, ma come il problema essenziale della vita nazionale; e per questo appunto ogni proposta di riforma di ordinamento esige un esame più largo, più complesso, più libero, di assoluta competenza del Parlamento.

Quanto alla soppressione del comma terzo che autorizza il Governo ad inasprire le tasse, debbo pure insistervi per l'osservanza del principio tendenziale della gratuità dell'insegnamento di Stato in ogni suo grado e forma. Che se si vuole affermato il principio che solo con l'inasprimento delle tasse si debba trovare nel bilancio stesso dell'istruzione la fonte dei mezzi per i miglioramenti del personale, giova dirlo chiaro, ma questo principio noi non lo ammettiamo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tonello. Ne ha facoltà.

TONELLO. Non possiamo nascondere la natura squsitamente politica che vi è nella nostra richiesta di sopprimere il comma 2° dell'articolo 12, perchè, per vie tortuose ed indirette si affaccia la stessa questione che ha minacciato politicamente il Ministero Giolitti e che si era affacciata un'altra volta l'altro giorno, con la ripresentazione del progetto Croce. La verità è questa: che non potendo affrontare il problema in pieno, e non potendo affrontarlo perchè in questa Camera sono ancora rimaste delle salde coscienze liberali le quali non vogliono consegnare ad un partito la scuola italiana, si teme che avvenga ora quello che è avvenuto quando un collega presentò una mozione affermante il diritto dello Stato sulla scuola. Or bene è necessario che ognuno di noi in questo momento interroghi la propria coscienza e voti a seconda dei propri principî.

Il Governo non può per vie indirette e attraverso questo provvedimento sfuggire al grave problema che sarà discusso ampiamente e largamente in questa Camera. Imposti il Governo il problema nella sua vera essenza, e allora ciascuno di noi e ciascun partito combatterà alla luce del sole la propria battaglia, ma per vie tortuose no.

Onorevoli colleghi, che pur non militando nelle nostre file, avete l'anima aperta alla luce nuova, se non volete rinunciare alle idealità della vostra vita, dovete rifiutare questa facoltà al Governo il quale se vuole accomodare la propria compagine ministeriale, cerchi delle vie dirette e non tortuose. (*Approvazioni all'estrema*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cirincione propone, insieme con gli onorevoli Lissia, Buonocore, Mancini, Amatucci, Lo Faro, Colonna di Cesarò, al secondo comma di far precedere le parole: « e i relativi corpi consultivi », dalle parole: « le facoltà ».

L'onorevole Cirincione ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CIRINCIONE. Trattandosi di una questione così delicata non è opportuno che essa venga affidata soltanto ad un corpo che non rappresenta che appena la decima parte dell'insegnamento universitario. È giusto che il ministro sia consigliato dai corpi competenti, però io nego che il Consiglio Superiore sia il solo corpo competente, per dare al ministro quei ragguagli che possano fare del bene e non del male.

Perchè fino ad oggi l'opera svolta dal Consiglio superiore, in fatto di insegnamento universitario, è stata sempre perniciosa. Anzi dobbiamo aggiungere che, quando ha voluto nel suo insieme riformare l'insegnamento universitario, nessuna proposta è stata accettata. Pertanto ritenere che il Ministero possa essere illuminato in questa materia per mezzo del Consiglio superiore, è perfettamente un errore. Si tratta di una materia estremamente delicata, dove gli errori vengono ad essere scontati gravemente, poichè, lasciando tutte le altre materie, e riferendomi soltanto a ciò che riguarda l'insegnamento medico, quando noi attraverso ai nostri programmi avremo data la laurea ad individui i quali vengano ad essere incompletamente istruiti, noi avremo recato del danno, e sopratutto del danno ai poveri, perchè i ricchi sanno sciegliersi un medico, mentre i poveri devono contentarsi di quelli che sono chiamati nelle condotte.

Ora ogni riforma, ogni ritocco che il Consiglio superiore ha proposto non ha fatto altro che rendere più incapaci questi giovani di esercitare la loro arte. Perchè bisogna bene distinguere quello che è insegnamento professionale da quello che è insegnamento scientifico. Nelle Università noi abbiamo due scopi nell'insegnamento: l'uno professionale, l'altro scientifico. Io mi

preoccupo sopratutto in questo momento di quello professionale, e quindi vorrei che non il Consiglio superiore soltanto, ma anche le Facoltà, che sono veramente quelle che hanno la coscienza piena e profonda della materia di cui si tratta, e sono in grado di dare al ministro gli opportuni consigli, debbano essere consultate volta per volta, e poi il ministro sceglierà.

Quindi io credo che, ove l'articolo non venga soppresso, ciò che sarebbe veramente giustizia, perchè una riforma così grave non può essere risolta in questo modo, debba almeno essere aggiunto, per nostra garanzia, che le Facoltà siano interpellate sulle disposizioni che il ministro dovrà attuare.

Inquantochè corre ormai la voce dappertutto che il ministro pensa di abolire alcune cattedre, che sarebbero specialmente quelle di patologia medica e di patologia chirurgica, e che si penserebbe di riunire alcuni inseguamenti fra di loro. Niente di più grave di questo per l'insegnamento della medicina, ed io credo che si debba evitare questa sciagura, facendo sì che i corpi tecnici, quali sono le Facoltà, siano anche essi consultati.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà parlare.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Intorno a questo articolo 12 si sono presentati molti emendamenti ed alcune proposte di molta importanza.

Comincio dagli emendamenti dell'onorevole Vicini.

L'onorevole Vicini ha due emendamenti:

« *Al primo comma sopprimere le parole:* dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica assegnate al dipendente personale, nonchè.

« *Al 3° comma sopprimere le parole:* ed elevando il cennato limite, ecc., sino alla fine del capoverso.

Pertanto il concetto è questo: di non introdurre nella somma che fissiamo come limite di spesa all'articolo 1 del disegno di legge, ciò che si spende per la magistratura e per l'ordinamento scolastico.

Ora io dico all'onorevole Vicini, che, se noi estendiamo la legge all'ordinamento giudiziario ed all'ordinamento scolastico, bisogna anche che introduciamo, in quella spesa che consolidiamo, la spesa attuale per la magistratura e per gli insegnanti.

Ciò è naturale, perchè se noi introduciamo questi due nuovi elementi dell'azione del Governo, nei pieni poteri del Governo, bisogna anche introdurre nella prima parte dell'articolo 1 la somma che si spende per l'ordinamento giudiziario e per l'ordinamento scolastico.

Credo quindi che con questa spiegazione egli non insisterà nel suo emendamento.

Ma c'è una questione molto importante sollevata dagli onorevoli Calò, Galeno, Mancini e Cirincione.

L'onorevole Cirincione, veramente, non chiede la soppressione di queste facoltà del Governo in merito alla scuola.

(*Voci.* Sì, sì !..)

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* A ogni modo, in via subordinata propone che si sentano le facoltà universitarie...

Ora, io faccio notare all'onorevole Cirincione che le dichiarazioni fatte dal ministro onorevole Corbino in seno alla Commissione erano molto esplicite a questo proposito, e dicevano: « Nei riguardi dell'istruzione superiore il ministro dichiara che il Governo non si servirà dei pieni poteri per sopprimere Università o Istituti superiori », il che vuol dire, che, per questa materia, egli dichiarava di non servirsi dei pieni poteri...

CIRINCIONE ...ma per le cattedre !...

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* A ogni modo, io dico che se questo comma sarà mantenuto, si potrà anche accettare l'emendamento dell'onorevole Cirincione.

Ma gli onorevoli Calò, Galeno e Mancini propongono senz'altro che i pieni poteri non vengano estesi all'ordinamento scolastico.

Vorrei richiamarli alle osservazioni e alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro Corbino, il quale vuole semplicemente servirsi di questi poteri per un riordinamento della scuola in relazione agli stipendi degli insegnanti.

Ora, io capisco le preoccupazioni del Parlamento su questo punto; ma, spiacente che non sia presente l'onorevole ministro Corbino, posso egualmente dare la piena assicurazione che i pieni poteri saranno limitati a questo campo, che è propriamente un campo amministrativo.

L'onorevole Mancini propone anche che si tolga la facoltà di aumentare le tasse di pubblico insegnamento. Ma questo punto è collegato coi miglioramenti al personale.

Siccome il concetto di questa legge è di migliorare il personale, così quest'aumento

di tasse scolastiche è messo in relazione a questa necessità.

Infine, devo dire alla Camera che il Governo, d'accordo con la Commissione, proporre un'aggiunta a quest'articolo per sostituire l'ultimo comma dell'articolo nove che il Governo ha abbandonato; e cioè un comma che suona così: «Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti».

CAMERA, *relatore*. È la dizione dell'articolo sette dell'antico testo...

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Precisamente.

Credo che con questa attenuazione dei poteri che chiede il Governo, anche gli onorevoli Mancini, Calò e Galeno potrebbero aderire. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini.

VICINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ritiro il mio emendamento, che avevo già dichiarato fatto più che altro per provocare le spiegazioni che ho avuto.

PRESIDENTE. Rimangono gli emendamenti dagli onorevoli Calò, Mancini e Galeno.

Non occorre domandare se li mantengono, perchè, siccome sono soppressivi, vuol dire che, se li mantengono, voteranno contro due comma dell'articolo.

Invece, debbo interrogare l'onorevole Cirincione, per sapere se mantiene il suo emendamento, che è stato accettato dal Governo.

CALÒ. Mi perdoni l'onorevole Presidente, ma io desidererei di sapere propriamente cosa intenda il Governo dicendo che i poteri del Governo sono limitati, per quanto riguarda la scuola, al trattamento del personale.

Aggiungo che non capisco qui come si intendano i pieni poteri per elevare gli stipendi. Per sopprimere insegnanti? Ma questo può avvenire in forme infinite: sopprimendo istituti, sopprimendo cattedre, abbinandole, modificando gli istituti, dando natura completamente diversa agli istituti in modo che abbiano bisogno di minor personale. Tutto può essere fatto a questo scopo, in quanto questa è una formula che nuovamente ripete tutto il contenuto che prima c'era, o una formula che non ha nessun significato preciso!

Domando quindi al Governo una spiegazione su questo punto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini Augusto.

MANCINI AUGUSTO. La formula dell'articolo 12 è molto chiara. Si parla di facoltà da conferire al Governo per la libera riforma dell'ordinamento degli istituti di istruzione superiore e media.

La parola ordinamento è troppo grave, perchè non debbano riconoscersi legittime tutte le nostre apprensioni. Noto poi che io avevo proposto un emendamento all'articolo 9 es e lo avessi svolto avrei dimostrato l'assurdità della nuova istituzione dei professori universitari in disponibilità, disoccupato di nuovo genere a disposizione dell'ufficio di collocamento. (*Ilarità — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ella svolgerà a suo tempo il suo emendamento, che è stato rimandato alla discussione dell'articolo 12, perchè se fosse soppresso il secondo comma dell'articolo 12 cesserebbe anche il secondo comma dell'articolo 9.

GALENO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALENO. La questione si riconnette alla disposizione di cui si occupa l'ultimo comma dell'articolo primo nel quale si stabilisce senza distinzione il consolidamento della spesa dei nuovi ordinamenti organici per un decennio.

Ora viene di conseguenza che tutto ciò che verrà fatto anche nel campo dell'ordinamento scolastico sarà inteso a diminuire scuole, istituti ed insegnanti a danno della scienza e dell'interesse generale della cultura.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Vorrei fare una proposta che, a parer mio, potrebbe conciliare le opposte tendenze e richiamo su essa l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio.

Veramente, anche quando questo articolo venne esaminato dalla Commissione, le maggiori preoccupazioni furono per la parte che riguarda la pubblica istruzione, per i professori universitari e delle scuole medie, e su di ciò vennero interrogati i due ministri della pubblica istruzione che si succedettero alla Minerva.

Abbiamo sentito il dovere di riferire alla Camera integralmente le dichiarazioni dell'attuale ministro della pubblica istruzione.

Malgrado che il ministro dica che farà uso molto limitato delle facoltà che gli accorderà la legge, pure il testo dell'articolo per quanto riguarda la pubblica istruzione, messo in rapporto con l'articolo 9, può lasciar luogo a dubbi e certamente solleva apprensioni.

Ora siccome il ministro della pubblica istruzione dice che non intende servirsi della facoltà che gli diamo per sopprimere Università o facoltà, ma che se ne servirà in modo molto limitato (*Commenti — Interruzioni*), non sarebbe meglio sopprimere tutto il comma che riguarda la pubblica istruzione? (*Approvazioni — Commenti*).

Visto che si tratta di un uso molto limitato delle facoltà, il quale non potrà avere conseguenze di radicali mutamenti del nostro ordinamento scolastico, considerando invece che questo compito ha dato luogo a interpretazioni varie, e che sulla concessione di queste facoltà si sono sollevati molti dubbi, che si vuol vedere perfino in essa una tendenza politica, io sarei favorevole alla soppressione di tutto il comma che riguarda la pubblica istruzione.

Se il Governo ha riforme da proporre, le potrà presentare alla Camera con progetti di legge.

Tanto il ministro precedente quanto l'attuale hanno dichiarato che se avessero avuto il proposito di sopprimere facoltà o piccole Università avrebbero pre-sentato dei disegni di legge il ministro Corbino dunque vuol servirsi di questo progetto per scopi molto limitati. Val meglio che vi rinunzi.

Prego dunque l'onorevole presidente del Consiglio di accettare che venga tolto tutto il comma che riguarda il pubblico insegnamento. Naturalmente rimane tutto il resto dell'articolo. (*Applausi*).

DE GASPERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI. L'onorevole Tonello ha visto la tendenza a sfruttare la situazione a favore di un partito.

Ora noi intendiamo, come abbiamo sempre inteso, che i poteri dati al Governo siano facoltà di carattere tecnico amministrativo e non politico e morale.

Ci auguriamo che la questione scolastica sia affrontata in pieno dalla Camera con una legge speciale.

Detto questo, mi pare di poter aderire, in via di massima, alla proposta formulata dall'onorevole presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Di fronte alle manifestazioni della Camera e alle dichiarazioni del presidente della Commissione, il Governo, per escludere interpretazioni che non erano affatto nella intenzione di chi propose questo disegno di legge, non ha difficoltà di ritirare queste disposizioni riguardanti le scuole. (*Approvazioni*).

Però domando alla Camera che sia mantenuta la facoltà data al Governo di aumentare le tasse di pubblico insegnamento. Perchè nel disegno di legge si parla di aumenti da darsi immediatamente anche al personale insegnante: bisogna che di fronte a questo aumento dato al personale insegnante corrisponda anche il supplemento di tasse scostiche. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Alessio.

D'ALESSIO. La soppressione della facoltà data al Governo di riformare gli ordinamenti scolastici viene a togliere al Governo la facoltà di modificare le tabelle per il trattamento economico del personale insegnante.

Quindi è necessario chiarire questo punto, che l'aumento delle tasse scolastiche e la concessione del miglioramento provvisorio fatto al personale insegnante sono assicurazioni che l'equiparazione dei nuovi miglioramenti che saranno dati agli impiegati amministrativi sarà tradotta in atto anche per ciò che si riferisce al personale insegnante delle scuole elementari. È necessario che il Governo chiarisca questo punto perchè altrimenti ci troveremmo nella condizione che gli insegnanti soprattutto delle università e delle scuole medie che furono sempre in condizioni di inferiorità rispetto agli altri impiegati dello Stato, vedrebbero aggravarsi e perpetuarsi queste loro condizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Debbo dichiarare all'onorevole D'Alessio che, togliendo dall'articolo 12 la facoltà al Governo di riformare anche la materia degli ordinamenti scolastici, bisogna che l'aumento immediato, che si dà al personale insegnante, non sia più compreso nell'articolo 14, ma sia contemplato dall'articolo 15. È bene che fin da ora rimanga fermo questo concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cirincione ritira il suo emendamento?

CIRINCIONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metterò a partito l'articolo 12 con gli emendamenti apportati dal Governo e dalla Commissione.

GALENO. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ho già compreso quello che ella vuol dire. Poichè ella ha proposto la soppressione del capoverso relativo alle tasse scolastiche, dovremo procedere alla votazione per divisione.

GALENO; Precisamente.

PRESIDENTE. Metto a partito il primo comma dell'articolo 12:

« Le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni. A tale fine il limite di spesa, di cui al terzo comma dell'articolo 1, è elevato dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica, assegnate al dipendente personale, nonchè dell'ammontare delle indennità di direzione e di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse ».

(*È approvato*).

Metto a partito il secondo comma:

« Potrà anche il Governo aumentare le tasse di pubblico insegnamento ».

(*È approvato*).

Metto a partito il terzo e quarto comma:

« Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo valgono, in quanto applicabili, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, nonchè per l'Avvocatura erariale; e pei provvedimenti, che all'uopo saranno adottati, pel primo e pel secondo comma dell'articolo medesimo, si seguiranno le norme, di cui all'articolo 2 della presente legge.

« Nulla però sarà innovato rispetto alle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ».

(*Sono approvati*).

Il Governo propone ora un ultimo comma:

« Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti ».

Metto a partito questo comma.

(*È approvato*).

Poichè abbiamo sospeso il secondo capoverso dell'articolo 9, dopo che il Governo ha ritirato il secondo comma dell'articolo 12, s'intende che esso rinunzia anche al secondo comma dell'articolo 9.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Precisamente.

MANCINI AUGUSTO. Per quanto riguarda i professori o per tutti quanti i funzionari?

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ella ha perfettamento ragione. Il secondo comma dell'articolo 9 non contemplava soltanto i professori, ma anche l'Avvocatura erariale, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti. Senonchè il Governo ha sostituito a quel secondo comma dell'articolo 9 l'ultimo comma, che la Camera ha approvato.

L'onorevole Presutti propone un articolo aggiutivo.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Faccio notare che vi sono soltanto due articoli prima di arrivare alla parte finanziaria del disegno di legge. Sarà quindi opportuno esaurire tutta la prima parte stasera. Sospenderemo la discussione all'articolo 14.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Presutti è così concepito:

« Non potranno essere soppressi tribunali che nel quadriennio 1910-1913 abbiano pronunciato in media in ciascun anno almeno 100 sentenze in materia civile e 150 in materia penale.

« Nei tribunali minori potranno le funzioni di giudice essere affidate a funzionari onorifici.

« Almeno la metà delle attuali preture sarà trasformata in Sezioni di Pretura.

« La Corte d'appello così in materia civile come in materia penale, giudica con tre componenti: la Corte di cassazione e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con cinque; le Sezioni unite della Corte dei conti con sette membri; quelle della Corte di cassazione di Roma con nove ».

L'onorevole Presutti ha facoltà di svolgerlo.

PRESUTTI. Comincio col giustificare l'ultima parte del mio articolo aggiuntivo.

I Collegi giudiziari composti di un numero eccessivo di membri non dànno la garanzia che normalmente dà la collegialità, in quanto si sostituisce, nei Collegi troppo numerosi, la volontà del relatore o quella del presidente alla discussione da parte del Collegio, di guisa che l'eccessivo

numero dei componenti dei Collegi giudicanti si riduce a un inutile sciupìo di tempo e di lavoro da parte dei magistrati, i quali vengono chiamati a far parte di Collegi, le cui decisioni in realtà emanano di fatto dal presidente e dal relatore.

Non cito il Collegio giudiziario più numeroso che esista in Italia, la Corte dei conti a Sezioni Unite: sembra la Camera dei deputati in una delle sue sedute mediocremente popolate.

Evidentemente la collegialità non dà più alcuna garanzia, quanto è portata ad un grado così elevato.

Nel fare questa proposta, tengo a conservare la garanzia della collegialità e nello stesso tempo a fare una doverosa economia di personale, in un momento in cui il Governo si propone precisamente di fondere gli ordinamenti e di utilizzare meglio l'opera del personale.

Vengo alle altre parti del mio articolo aggiuntivo.

Con la prima parte, mentre si salvano certe categorie di Tribunali, le quali rappresentano certi organismi che lavorano a sufficienza, si vengono implicitamente a condannare i Tribunali i quali non raggiungono quel determinato grado di attività, cioè di cento sentenze per anno in materia civile e di 150 in materia penale. Un Tribunale al minimo deve essere composto di tre componenti; ora quando un Tribunale dà 250 sentenze, all'anno, immediatamente esso assorbe a sufficienza l'opera dei suoi tre componenti, se si tiene conto che questi componenti devono avere anche degli incarichi speciali come quello di giudice istruttore, giudice graduatore e simili.

Il primo comma dunque del mio articolo aggiuntivo. mentre salva i Tribunali che hanno questo grado di produttività, implicitamente condanna quelli che non lo raggiungono.

Nello stesso tempo io propongo che nei Tribunali minori possano invece di giudici di carriera essere addetti giudici onorari. È una proposta che potrà spaventare lo spirito un po' conservatore di noi italiani, ma se si pensa che negli altri Stati funzionano perfettamente Tribunali in cui il solo presidente è un magistrato di carriera, e i magistrati addetti sono funzionari onorifici come il Tribunale degli scabini in Germania, il Tribunale di commercio in Francia, e quegli stessi Tribunali di commercio che avemmo in Italia fino al 1887, a me sembra che, tenendo conto dell'innegabile progresso che ha compiuto la nostra educazione culturale, civile e politica anche nel nostro Paese dopo il 1882, con questa innovazione si possa ridurre il numero dei magistrati di carriera, e realizzare quelle economie di cui il potere esecutivo va in traccia.

Infine il mio emendamento fa obbligo al Governo di ridurre in sezioni di pretura almeno la metà degli attuali uffici di pretura.

Vi sono due vie: quella di abolire completamente anche i capoluoghi di mandamento e di aggregare le circoscrizioni finitime; e quella che dà modo di trasformare le preture meno importanti in sezioni di pretura.

Ora io credo che il potere esecutivo prudentemente dovrebbe accettare l'emendamento da me proposto perchè evidentemente gli interessati faranno le loro pressioni.

Non dubito della buona volontà del potere esecutivo, ma mi permetto dubitare del grado di forza cui esso può disporre per resistere alle pressioni degli interessati.

È evidente che gli interessati premeranno perchè si conservino le sedi di pretura nelle località in cui la vita è più facile e più agevole, mentre si aboliscono in quelle in cui la vita è più difficile e le comodità sono minori.

Non dubito che il Governo sia pieno di buone intenzioni e saprà resistere a tante psessioni; ma sta di fatto che tanto il Ministero attuale come tutti i precedenti riescono a trovare facilmente magistrati per le serie più importanti, ma che non ne trovano per le sedi più disagiate.

In queste condizioni ritengo che le disposizioni che la Camera per la trasformazione in sezioni di pretura di almeno la metà delle attuali sedi di prefettura darebbe al Governo la forza che egli desidera per realizzare le economie che egli vuole trovare nel riordinamento dell'amministrazione.

RODINO', *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINO', *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Pregherei l'onorevole Presutti di voler ritirare l'articolo aggiuntivo, per talune ovvie considerazioni che sottopongo alla Camera. È mio intendimento non discutere il merito delle proposte che egli pre-

senta, poichè ciò importerebbe la manifestazione di un giudizio su di esse. Solo desidero osservare che siccome in questo disegno di legge si nomina una Commissione consultiva e si concedono al Governo i pieni poteri, queste proposte, come tutti i rilievi che in sede di discussione siano stati fatti, potranno essere, ed anzi saranno tenute presenti dal Governo e dalla Commissione anzidetta durante la elaborazione della riforma, nell'esercizio appunto dei pieni poteri. Ma nell'attuale sede non ritengo possibile procedere senz'altro a modificare in molti punti, radicalmente, l'ordinamento giudiziario, come avverrebbe se le proposte dell'onorevole Presutti, e particolarmente talune di esse, trovassero immediato accoglimento.

Cito, per esempio, la proposta di introdurre i giudici onorari: è ammissibile, io chiedo, che senza un'ampia discussione sul delicatissimo argomento, si voti una riforma così profonda, così innovatrice, così radicale?

Credo che lo studio del problema debba essere riservato al Governo e alla Commissione consultiva, i quali, allorchè si occuperanno della riforma dell'ordinamento giudiziario e delle circoscrizioni relative, terranno conto – lo ripeto – non solo delle proposte dell'onorevole Presutti; ma di tutta la discussione avvenuta alla Camera, al pari di tutti i voti e di tutti i desideri legittimi, i quali si riferiscono all'ordinamento e alle circoscrizioni stesse.

Per queste considerazioni, invito l'onorevole Presutti a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Presutti mantiene il suo emendamento?

PRESUTTI. Avevo privatamente parlato all'onorevole ministro per la giustizia di questa mia proposta e veramente avevo avuto da lui una risposta diversa; egli oggi si è rimangiato parte di quello che mi aveva dichiarato. (*Commenti*). Non so, se compio un atto sconveniente riferendo alla Camera quello che il ministro mi ha detto. Ma egli, oggi ha detto meno di quello che aveva dichiarato a me in quella privata conversazione. (*Rumori — Interruzioni*).

Voi, signori del Governo, domandate i pieni poteri, noi diamo i pieni poteri, ma voi dovete sapere fin da ora quello che volete, il punto a cui volete arrivare. Invece venite a domandarci i pieni poteri e non sapete quel che vorrete fare con questi pieni poteri.

BOVIO. E perchè li ha votati?

PEESUTTI. Onorevole Bovio, può essere sicuro, che se domandassi a lei un mandato di fiducia, nel momento in cui lei quel mandato di fiducia mi dà, saprei già come eseguirlo.

Ho l'impressione che effettivamente l'onorevole Rodinò non voglia accettare l'articolo aggiuntivo neanche come raccomandazione.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi permetto di far rilevare all'onorevole Presutti che se il Governo dovesse avere sin da ora concetti precisi e ben definiti su tutta la riforma e intendesse senz'altro di tramutarli in provvedimenti, mancherebbe di ossequio alla volontà del Parlamento, che, istituendo una Commissione, vuole appunto che questa collabori col Governo. È chiaro che il Governo ha le sue vedute, ma le maturerà d'accordo con la Commissione.

Per la prima parte, osservo all'onorevole Presutti, il quale ha ricordato i nostri discorsi confidenziali, che nelle dichiarazioni testè fatte alla Camera ho dato assai maggiore affidamento che non nella nostra conversazione confidenziale. Egli, che è un ottimo parlamentare, ben sa che l'accettare una raccomandazione non costituisce nessun impegno; ora io, per un doveroso riguardo verso di lui, anzichè limitarmi ad accettare il suo emendamento come raccomandazione, ho dichiarato che la Commissione e il Governo terranno presenti nei loro studî le sue proposte, il suo articolo aggiuntivo e le ragion che lo giustificano.

Spero pertanto che l'onorevole Presutti, non solo vorrà ritirare il suo emendamento, ma sarà soddisfatto delle mie spiegazioni.

PRESUTTI. Sono stato ingannato per la mia inesperienza parlamentare. Anche l'onorevole Presidente del Consiglio accettò un mio emendamento come raccomandazione.

Apprendo ora che ciò non conta niente! (*Ilarità — Commenti*).

Insisto sul terzo e quarto comma del mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Mantiene l'articolo?

PRESUTTI. Mantengo soltanto gli ultimi due commi.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che è stato presentato un emendamento

aggiuntivo all'emendamento dell'onorevole Presutti a firma degli onorevoli Fulci, Cutrufelli Calò, Saitta, Baldassarre, Orano:

« Non potranno essere soppresse Corti di appello che abbiano o alle quali sono annesse giurisdizioni speciali ».

FULCI. Non è una sola Corte d'appello in queste condizioni, ce ne sono più d'una. Certe Corti d'appello hanno importanza tale per cui noi crediamo che il Governo non debba sopprimerle.

Una voce. Ad esempio quella di Messina. (*Si ride*).

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Prego l'onorevole Fulci di non insistere, e di tenere per ripetute quelle stesse considerazioni che ho testè esposte all'onorevole Presuttii. Posso assicurarlo che la Commissione e il Governo terranno conto del suo emendamento, pure sogginngendo che non intendo – nè lo potrei – assumere alcun impegno sul merito d'esso.

FULCI. Prendo atto di questa assicurazione e ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Presutti il quale lo ha limitato al 3° e al 4° comma e cioè:

« Almeno la metà delle attuali preture sarà trasformata in Sezioni di Pretura.

« La Corte d'appello così in materia civile come in materia penale, giudica con tre componenti: la Corte di cassazione e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con cinque delle Sezioni unite della Corte dei conti con sette membri; quelle della Corte di cassazione di Roma con nove ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« L'Amministrazione ferroviaria e le altre Amministrazioni autonome dello Stato si uniformeranno, in quanto è possibile alle disposizioni della presente legge.

« Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, e sentita la Commissione, di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo ».

L'onorevole Presutti ha presentato il seguente emendamento:

« *Premettere al primo comma:* Allo scopo di diminuire le spese di gestione l'Amministrazione ferroviaria procederà alla semplificazione dei servizi ed alla riduzione del personale.

« *Alle parole:* L'Amministrazione ferroviaria e le altre Amministrazioni, *sostituire:* Le altre Amministrazioni... *il resto prosegua come nel progetto della Commissione.* ».

L'onorevole Presutti ha facoltà di svolgerlo.

PRESUTTI. La proposta della Commissione è di applicare la stessa disposizione del progetto a tutte le direzioni generali autonome dello Stato.

Mi pare che sia una contraddizione. Perchè la più importante delle direzioni generali in Italia è la direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Recentemente sono stati aumentati gli stipendi ai ferrovieri, ed anzi la ragione principale che gl'impiegati delle altre amministrazioni adducono per chiedere aumenti di retribuzione è il sensibile aumento di compensi recentemente concessi ai ferrovieri.

Applicare le stesse disposizioni ai ferrovieri sarebbe perciò contradittorio, sarebbe un ricominciare, un dare un'altra volta esca a nuove agitazioni.

Con ciò non dico che non si possano fare delle semplificazioni di servizi e delle economie di personale nella Amministrazione ferroviaria. Anzi io sono perfettamente convinto che si possano e si debbano fare; ma queste economie evidentemente debbono andare a beneficio dell'azienda e diminuire l'ingente disavanzo che l'azienda presenta e che forse con soverchio ottimismo il ministro del tesoro dice essere scomparso.

DE NAVA, *ministro del tesoro.* Non l'ho detto.

PRESUTTI. Non lo ha detto, ma lo ha scritto.

DE NAVA, *ministro del tesoro.* Non l'ho scritto.

PRESUTTI. Lo ha scritto perchè nel suo bilancio non è considerato il disavanzo dell'azienda ferroviaria. L'onorevole ministro sa che i proventi del traffico diminuiscono, mentre il personale resta invariato; e ciò porta al disavanzo. Ora in queste condizioni a me sembra equo che il Governo abbia la stessa facoltà di semplificazioni

dei servizi, di riduzioni del personale riguardo all'Amministrazione ferroviaria; ma che le economie derivanti da questi provvedimenti debbano andare a benefizio dell'azienda. Questo invece non avrebbe giusto riguardo alle altre Direzioni generali autonome: Fondo per il culto, Cassa depositi e prestiti, Fondo per l'emigrazione, perchè i funzionari di queste Direzioni generali autonome non hanno avuto quegli aumenti di stipendi che hanno avuto i ferrovieri ed è giusto pertanto che ad essi si applichino le disposizioni del progetto, semplificazione dei servizi e riduzione del personale, e che le economie vadano ad aumentare gli stipendi affinchè anche il personale di queste Direzioni abbia il trattamento che si fa agli altri.

In conseguenza mantengo il mio emendamento, augurando che il Governo lo accetti, ma che lo accetti, non come raccomandazione, bensì come vero e proprio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baldesi. Ne ha facoltà.

BALDESI. Vorrei domandare se la Camera creda opportuno votare un articolo che lascia mani libere riguardo all'amministrazione ferroviaria. Si tratta di una azienda eminentemente tecnica, eminentemente industriale. (*Rumori — Interruzioni*).

Proprio per le interruzioni che mi vengono, io domando se la sburocratizzazione può esser fatta solo attraverso un articolo il quale, in fondo, dice questo: vedete se quello stesso vestitino che mettete addosso alle altre amministrazioni dello Stato, può stare addosso anche all'amministrazione delle ferrovie. Domando se sia serio mettere un'azienda come quella ferroviaria in condizione di essere decisa con un articolo di questo genere qui. Anche io sono convinto che l'Amministrazione delle ferrovie debba essere industrializzata: anche io sono convinto che i postelegrafonici hanno ragione quando chiedono la industrializzazione del servizio ed è proprio per questo che noi abbiamo chiesto l'ammissione nella Commissione di controllo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Il Sindacato dei ferrovieri tante proposte ha fatto perchè fosse sburocratizzato il servizio; proposte che avrebbero arrecato fortissime economie. Queste economie infatti potrebbero essere fatte se molta gente viaggiasse un po' meno gratis. Io mi domando se proprio la Camera può decidere di un'azienda di tanta importanza, della sua costituzione, di tutta la sua organizzazione, di tutte le sue specialità, come quella ferroviaria, con un articolo di questo genere, articolo che metterebbe in difficili condizioni tutto il personale, che non conosce nemmeno i limiti di applicazione del progetto di legge, perchè si lascia alla volontà del Governo di applicare, in quanto è possibile, questo progetto all'Amministrazione autonoma delle ferrovie.

Se ci sono dei progetti da presentare per quanto riguarda l'Amministrazione delle ferrovie sia fatto, ma sia fatto sul serio e non si metta un'amministrazione di quel genere a disposizione del Governo.

GRECO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Voglio soltanto notare che l'Amministrazione delle ferrovie è un'azienda autonoma in quanto si tratta di una azienda la quale assolve ad un determinato compito.

Per quanto, però, riguarda il *deficit*, è lo Stato che supplisce a tutte quante le spese dell'Amministrazione autonoma, la quale non può sopperirvi con le proprie entrate. Stando così le cose, in vista del considerevole aumento degli impiegati, e in vista anche che nelle ferrovie dello Stato vi è un personale che lavora gravemente e ha diritto di essere rimunerato, e vi è un personale negli uffici, che può essere ampiamente ridotto, io ritengo che l'articolo 13 debba essere modificato in questo senso: sopprimendo le parole « in quanto è possibile » e adattando il significato dell'articolo al concetto che ho qui espresso.

TORRE EDOARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRE EDOARDO. Penso che anche il personale delle ferrovie sia passibile di diminuzione e basterebbe migliorare il servizio medico ferroviario, perchè oggi gli operai abusano dei medici, che non sono pagati dalle ferrovie, e basta che si presentino a un medico per avere tre o quattro giorni di riposo.

Un ispettore delle ferrovie mi diceva degli inconvenienti che si verificano per il riposo concesso al personale ferroviario. Un servizio fiscale sanitario, ben organizzato, potrebbe contribuire alla riduzione del personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo al primo comma:

« Entro il 31 dicembre 1922 l'Amministrazione ferroviaria e le altre Amministrazioni autonome dello Stato procederanno, in quanto è possibile alla semplificazione dei servizi ed alla riduzione del personale analogamente alle disposizioni della presente legge ».

Vorrei pregare l'onorevole Vicini di non insistere.

Circa la data vi è una data unica per tutte le disposizioni, che risulta da uno degli ultimi articoli del disegno di legge, l'articolo 18, e cioè il 30 giugno 1922. E circa la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale, ella non ha che da riportarsi all'articolo 1 a cui l'articolo 13 del disegno di legge del Governo egualmente si riporta.

VICINI. Onorevole Presidente, sarò deferentissimo alla sua preghiera e farò brevi dichiarazioni. La ragione del mio emendamento è questa. Il concetto fondamentale di questo disegno di legge è di consolidare le spese attuali per un decennio. Questo concetto viceversa non può applicarsi alle ferrovie per le ragioni dette dall'onorevole Baldesi. Quindi l'articolo 13 potrebbe giustamente essere respinto con la semplice osservazione che le ferrovie si sono già uniformate al concetto del testo della legge.

Un'altra ragione è questa, ed è stata accennata anche dall'onorevole Presutti. È opportuno che la Camera dica alto e forte il proprio convincimento che se si vuole seriamente ridurre la burocrazia, bisogna ridurre anche il servizio burocratico delle ferrovie, le quali, per quanto si voglia dire, sono un'impresa più burocratica delle altre. L'aumento del personale nelle ferrovie è stato maggiore che in qualsiasi altra azienda, poichè si è aumentato il personale di centomila persone, di cui 40 mila soltanto sotto il Ministero De Vito.

Ora la riduzione si può fare non solamente nel personale degli uffici, ma anche nel personale viaggiante, imperocchè da qualche anno si è moltiplicato il numero del personale di controllo, e del personale viaggiante.

Alcuni dicono che è l'effetto delle otto ore; questa sarà anche la verità, ma indubbiamente una quantità di impiegati ferroviari viaggia ed essi gravano le ferrovie di questo maggior trasporto. Desidererei quindi che dalla Camera partisse l'invito esplicito alla Direzione delle ferrovie per la semplificazione e la riduzione dei suoi servizi.

E poichè parliamo di ferrovie mi permetta il Presidente una brevissima digressione.

Lo Stato paga alle ferrovie per quell'ideale che è l'amministrazione autonoma la differenza tra il prezzo ribassato e quello di costo dei biglietti concessi ai suoi dipendenti. Sapete che per questo controllo di rimborso vi sono numerosissimi impiegati i quali non fanno altro che dividere i vari tagliandi dei biglietti ferroviari a riduzione per trasmetterli ai vari Ministeri, i quali li passano alla Ragioneria generale, poi alla Direzione generale per poi andare alla Corte dei conti. Or tutto questo lavoro burocratico potrebbe essere tolto con una norma, che rappresenta l'uovo di Colombo, consolidando cioè la spesa dell'ultimo triennio e stabilendo una quota fissa di rimborso, per le varie amministrazioni per i viaggi dei propri dipendenti.

Questa è stata una parentesi, ma ritornando al mio emendamento, dichiaro che lo mantengo.

PRESIDENTE. Ella non aderirebbe all'emendamento dell'onorevole Presutti?

VICINI. Posso anche aderire all'emendamento dell'onorevole Presutti.

PRESIDENTE. Seguono due altri emendamenti. Uno dell'onorevole Di Cesarò e e l'altro dell'onorevole Di Fausto, che sono identici e che chiedono la soppressione delle parole: « in quanto è possibile ».

L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

COLONNA DI CESARÒ. Propongo la la soppressione di quelle parole che metterebbero in forse l'applicazione dell'articolo stesso.

Non bisogna dare all'Amministrazione ferroviaria alcun pretesto per sfuggire alla esecuzione della legge. Bisogna che essa semplifichi i suoi servizi. E vorrei rivolgere in questo momento una domanda al Governo. Mentre una circolare recente del Governo ha invitato tutte le Amministrazioni a sospendere qualunque concorso, e mentre si studia l'assorbimento del contenzioso dell'Amministrazione delle ferrovie, da parte dell'Avvocatura erariale, la Amministrazione delle ferrovie, proprio pochissimo tempo addietro, ha indetto un concorso per dodici posti di legale per i pro-

pri uffici di contenzioso con quattordici mila lire di stipendio, più il permanente di 1ª classe. Mi pare che questa sia un'anticipata violazione dello spirito di questa legge.

Avrei voluto presentare su questo oggetto un ordine del giorno, ma poichè il regolamento vieta di presentare ordini del giorno in sede di discussione degli articoli, mi permetto di rivolgere domanda al presidente del Consiglio, se non ritenga necessario, in attesa della riforma voluta dalla legge, di ordinare la sospensione di questo concorso bandito dalle ferrovie dello Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole di Fausto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI FAUSTO. Anch'io ho proposto di togliere le parole: « in quanto sia possibile » perchè è una espressione impropria, inquantochè le riforme si fanno per quanto è possibile. Altrimenti l'Amministrazione ferroviaria sfuggirebbe a quella semplificazione che è necessaria e doverosa per ridurre il personale, i servizi e dare un carattere all'azienda secondo i concetti già espressi.

Per queste ragioni ritengo che sia proprio necessario abolire quell'inciso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Vito per fatto personale. Non è necessario che lo indichi. Ha facoltà di parlare.

DE VITO. L'onorevole Vicini, evidentemente per erronee informazioni avute, ha accennato che durante il mio Ministero si sarebbero aumentati di 40 mila il numero degli agenti delle ferrovie dello Stato. Ora questo è assolutamente inesistente. Anzi su mia proposta furono fatti due decreti luogotenenziali in cui si proibiva assolutamente l'assunzione di avventizi per le ferrovie dello Stato, fatta esclusione per esigenze imprevedibili, saltuarie e momentanee di servizio, e pel periodo non superiore a due mesi consecutivi o tre mesi in un anno. E sospesi tutti i concorsi.

Ricordo pure che mi furono presentate deliberazioni per aumentare di molte migliaia gli agenti delle ferrovie dello Stato, per tenere conto delle otto ore di lavoro e dei congedi; a questa deliberazione io mi opposi recisamente e negai il mio visto ritenendo che prima di prendere in esame qualsiasi proposta dovessero essere studiate tutte le possibili semplificazioni di esercizio.

Dopo che ho lasciato quel Ministero so che sono state fatte numerose assunzioni di personale, ma ad ogni modo non mi concernono. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Desidero prima di tutto di chiarire un equivoco in cui indubbiamente è incorso l'onorevole Presutti, e cioè a dire che io abbia dichiarato nelle note sulla situazione del bilancio che il bilancio ferroviario sarebbe in pareggio. Questa dichiarazione non l'ho fatta, anzi ne ho fatta una contraria. Ho detto cioè che il disavanzo del passato anno è stato di circa 1,300 milioni; che l'Amministrazione ferroviaria prevedeva per quest'anno il pareggio, ma che io non ero così ottimista, e non dividevo questo convincimento, e che invece prevedevo un disavanzo, se bene non così notevole, data la mutata situazione, specialmente per il minor costo del carbone. Questa la mia dichiarazione scritta ed inserita nelle brevi note sulla situazione del bilancio.

Dopo ciò vengo all'emendamento dell'onorevole Presutti, e gli dichiaro che il concetto a cui si ispira questo emendamento è anche il nostro concetto.

Infatti, quando si dice nell'articolo che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, si uniformerà, in quanto è possibile – e questo inciso lo potremo anche togliere, ma di ciò in seguito – alle disposizioni della presente legge, che cosa vogliamo dire? Che si uniformerà manifestamente a quelle disposizioni le quali impongono la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

Questo è il fine di tutto il disegno di legge.

Soltanto si può chiarire un punto, ed è perciò che accettiamo in parte l'emendamento dell'onorevole Presutti, cioè a dire che lo scopo di questa semplificazione dei servizi e di questa riduzione del personale nell'amministrazione ferroviaria è quello di conseguire una riduzione nella spesa, perchè non si tratta di fare riduzioni di personale o semplificazione per compensare aumenti da concedere al personale, ma soltanto di conseguire una riduzione di spesa nella gestione dell'azienda.

Pertanto io proporrei che l'articolo 13 nella sua prima parte fosse così compilato:

« L'Amministrazione ferroviaria, allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre amministrazioni autonome dello Stato

si uniformeranno alle disposizioni della presente legge ».

Le parole « in quanto possibile » si possono togliere perchè nella seconda parte dell'articolo, è detto:

« Con decreto Reale sentito il Consiglio dei ministri, e sentita la Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo ».

E precisamente in queste norme si terranno presenti quelle condizioni speciali dell'Amministrazione ferroviaria per cui alcune delle disposizioni di questa legge non sarebbero applicabili.

E del resto, nella seconda parte dell'articolo 12, si parla del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura erariale e della Corte dei conti, si è usata una espressione quasi identica in quanto si dice: « Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo valgono » in quanto applicabili « per il Consiglio di Stato ecc. ». Vi sono infatti delle condizioni speciali di cui bisogna tener conto.

Infine si parla per quello che riguarda la proposta del termine: l'onorevole presidente ha già avvertito l'onorevole Vicini che nella legge vi è un termine unico e più breve, cioè il termine del 30 giugno 1922, e non del 31 dicembre 1922.

Pertanto riteniamo che, tolta la frase « per quanto è possibile » ed aggiunte le parole « allo scopo di diminuire le spese di gestione », gli onorevoli Presutti e Vicini, e gli altri presentatori di emendamenti, potrebbero ritirarli ed accettare la nostra formola.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti accetta?

PRESUTTI. Accetto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini?

VICINI. Accetto e ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Di Cesarò?

DI CESARO'. Accetto e ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Di Fausto?

DI FAUSTO. Accetto e ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Baldesi propone la soppressione dell'articolo 13.

Coloro che sono favorevoli alla soppressione voteranno contro.

Pongo a partito l'articolo 13, che con le modificazioni indicate dall'onorevole ministro del tesoro rimane così concepito:

« L'Amministrazione ferroviaria, allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre Amministrazioni autonome dello Stato, si uniformeranno alle disposizioni della presente legge.

« Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, e sentita la Commissione, di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo ».

(*È approvato*).

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di parlare.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38 milioni negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero. (*Approvato dal Senato*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà trasmesso alla VII Commissione permanente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

BELOTTI BORTOLO, *ministro dell'industria e commercio*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà trasmesso alla V Commissione permanente.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Piscitelli ha facoltà di presentare una relazione.

PISCITELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti in dipendenza del terremoto. (849)

PRESIDENTE. Sarà stampata, distribuita e inscritta all'ordine del giorno.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di presentare una relazione.

LA LOGGIA. Mi onoro di presentare alla Camera ln relazione sul disego di legge: Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani (514).

PRESIDENTE. Sarà stampata, distribuita e inscritta nell'ordine del giorno.

L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di presentare una relazione.

COCCO-ORTU. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione di una convenzione con la Ditta ingegnere Conti-Vecchi, riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello Stagno di S. Gilla presso Cagliari. (863)

PRESIDENTE. Sarà stampata, distribuita e incritta nell'ordine del giorno.

L'onarevole Aldisio ha facoltà di pretare una relazione.

ALDISIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879, che provvede alla sistemazione in ruolo dei delegati tecnici ai Consorzi antifillosserici. (256)

PRESIDENTE. Sarà stampata, distribuita e inscritta all'ordine del giorno.

L'onorevole Crisafulli ha facoltà di presentare una relazione.

CRISAFULLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1920, n. 1781, recante norme per la liquidazione ed il pagamento del saldo del prezzo dovuto ai depositanti del citrato di calcio dell'esercizio 1915-16 della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria.

PRESIDENTE. Sarà stampata, distribuita e inscritta nell'ordine del giorno.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fulci. Ne ha facoltà.

FULCI. Propongo che domani nella seduta pomeridiana sia soppresso lo svolgimento delle interrogazioni, e che si tenga seduta mattutina per le leggi che sono già all'ordine del giorno.

Poi domanderei anche che mi venisse consentito domani nella seduta pomeridiana di svolgere una proposta di legge. (*Rumori*).

Si tratta di modifiche alla legge elettorale, per cui già ha svolto una proposta consimile l'onorevole Casertano.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Fulci, perchè sia tenuta domani la seduta antimeridiana.

(*È approvata*).

Domando se vi siano opposizioni all'altra proposta dell'onorevole Fulci, perchè siano soppresse le interrogazioni nella seduta pomeridiana.

Non essendovi opposizioni, s'intende approvata.

(*È approvata*).

Quanto all'altra sua richiesta, onorevole Fulci, ne parleremo a suo tempo!... (*Ilarità*).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Procediamo alla formazione dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri; ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Propongo che per la seduta antimeridiana siano inscritti all'ordine del giorno i seguenti disegni di legge:

Sovvenzione di lire 92 milioni all'Amministrazione delle Ferrovie dello Statò per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna. (*Urgenza*). (15)

Autorizzazione di spese per opere varie in dipendenza dei terremoti. (*Urgenza*). (13)

Onoranze al soldato ignoto. (202)

Autorizzazione straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici. (*Urgenza*). (809)

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato, (810)

Indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni. (*Urgenza*). (4)

Trasporto delle salme dei caduti in guerra. (203)

Assegnazione del fondo di lire 18 milioni per ll consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati. (*Urgenza*). (16)

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, così resta stabilito.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cocco-Ortu. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU. Chiederei che dopo il disegno di legge, che stiamo discutendo, fosse messo in discussione quello relativo

alla sovvenzione di lire 92 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Ne ho già fatto chiedere l'iscrizione dall'onorevole presidente del Consiglio.

COCCO-ORTU. Ringrazio.

GIURIATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI. Chiedo che sia posto all'ordine del giorno di domani il disegno di legge: Assunzione da parte dello stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano; dichiarato d'urgenza. (639).

SOLERI, *ministro delle finanze*. Aderisco. Chiedo anche che sia inscritto il disegno di legge relativo al riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati. (441).

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Prego il Presidente di voler iscrivere all'ordine del giorno di domani anche il disegno di legge relativo alla conversione in legge con varie modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza degli impiegati civili, ed il riconoscimento agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori. (351).

CORBINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo l'iscrizione nell'ordine del giorno di domani del disegno di legge: Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova. (442)

JACINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Chiedo che nell'ordine del giorno di domani siano inscritti i seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma. (817)

Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia, del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la repubblca di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma. (818)

SITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SITTA. Chiedo l'iscrizione nell'ordine del giorno di domani dei disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1150, riguardante la concessione all'amministrazione provinciale di Ferrara e al comune di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po Volano. (84)

Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro. (21)

COLONNA DI CESARÒ. Chiedo che sia inscritto all'ordine del giorno di domani il disegno di legge:

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. (711)

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, tutti questi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana.

L'ordine del giorno per la seduta pomeridiana è già stabilito.

La Camera, infatti, ha stabilito di non consentire in ogni seduta che lo svolgimento di due proposte di legge, e per queste hanno già preso iscrizione gli onorevoli Negretti e Casalini.

L'onorevole Negretti anzi aveva preso iscrizione per due proposte di legge, ma si ingannava, perchè gli sarà consentito lo svolgimento di una sola, quella relativa agli istituti di educazione per l'infanzia.

Quella dell'onorevole Casalini riguarda i redditi realizzati in conseguenza della guerra dalle cooperative e altri enti che non si propongono scopi di speculazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Siciliani.

SICILIANI. Insisto nella proposta che avevo fatto ieri, che all'ordine del giorno di domani sia iscritta la relazione della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Misiano. Non si tratta che di una riassunzione di istanza, perchè nella passata legislatura la Camera aveva dato parere favorevole.

E poichè pare che l'onorevole presidente del Consiglio abbia accennato alla inutilità di un ritorno sulla questione, io ritengo

doveroso insistere, perchè la legge sia applicata per tutti e la qualità di deputato non costituisca un privilegio. (*Commenti*).

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non mi sono mai opposto!

PRESIDENTE. Onorevole Siciliani, il presidente del Consiglio non si oppone affatto. Sarà iscritta all'ordine del giorno.

Per la pacificazione del Paese. Plauso al Presidente.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Prima che la seduta abbia termine credo di interpretare il pensiero della Camera, rivolgendo un saluto al nostro Presidente, che oggi ha potuto definire l'accordo per la pacificazione. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

È questo un fatto morale che avrà una grande ripercussione nel Paese, e dobbiamo esser grati all'illustre Presidente che lo ha compiuto. (*Benissimo! — I deputati in piedi rinnovano all'indirizzo del Presidente i più calorosi applausi*).

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi*). Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio per le parole cortesi che ha voluto rivolgermi.

Non ho compiuto che il mio dovere. Il comunicato oggi diramato finisce con queste parole: « Si obbedisca! » È questo l'invito che noi rivolgiamo tutti al Paese! (*Vivissimi, prolungati e reiterati applausi — Grida di:* Viva De Nicola!)

Per la commemorazione dei caduti sul Monte Grappa e sul Podgora.

FEDERZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI. Sul Grappa e sul Podgora stanno per celebrarsi solenni commemorazioni dei nostri gloriosi caduti.

Propongo che, come si è fatto dall'altro ramo del Parlamento, sia dato incarico al nostro illustre Presidente di delegare una rappresentanza dell'Assemblea. (*Segni generali di assenso — Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Federzoni e la Camera dell'incarico, che mi ha conferito. Sarà per me una vera gioia poterlo adempiere. (*Vari applausi*).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

CALÒ, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere quali provvedimenti intendano prendere a carico di quei funzionari del circondario di Pistoia, i quali – malgrado l'evidente trucco per cui il fascista Urbani fu dato per squartato e bollito – si prestarono alle più feroci e inique persecuzioni e rappresaglie contro moltissimi cittadini del pistoiese, la cui unica colpa era quella di non appartenere al cosiddetto partito dell'ordine.

« Garosi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del tesoro, per conoscere se non ritengano necessario ed urgente provocare dal Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad assumere in servizio quegl'invalidi e mutilati di guerra che il Sottosegretariato della marina mercantile aveva già designato a coprire i posti vacanti di applicati delle Capitanerie di porto, provvedimenti di cui fu sospesa l'attuazione in seguito a disposizione d'indole generale la quale però non può non consentire l'eccezione invocata, trattandosi di dare occupazione a valorosi invalidi di guerra già designati dall'Amministrazione a coprire posti effettivamente vacanti.

« Guaccero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere i risultati dell'inchiesta, ordinata dal comando del corpo d'armata di Roma, sul bilancio del locale Circolo militare con speciale riguardo per l'Amministrazione della « mensa ufficiali » e della gestione dello spaccio cooperativo per la distribuzione dei viveri ed indumenti militari.

« Vella ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui fatti di Genazzano.

« Rocco Alfredo, Federzoni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, per sapere come sappia concordare l'attuale deliberazione ministeriale pel disfacimento del dirigibile *Ausonia*, coll'esito della inchiesta sul disastro del dirigibile che definiva i danni assolutamente minimi ed anzi tanto lievi da emettere un

voto unanime della Commissione, presieduta dall'onorevole Ciappi, col quale si invitava il Governo a riallestire nel più breve tempo il dirigibile stesso.

« Finzi, Gattelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere, in conformità di quali disposizioni di legge e per quali ordini impartiti dal potere centrale, il questore di Milano abbia inviato un'ordine ai comandi di stazione dei reali carabinieri della provincia di Milano nel quale è detto: « Svolgendo il Partito comunista opera di disgregazione sociale si prega questa stazione di provvedere affinchè d'ora in avanti siano proibiti tutti i comizii comunisti anche in forma privata, nonchè ogni altra manifestazione comunista e siano fatte perquisizioni nei circoli comunisti e pressa tutti i componenti al circolo stesso.

« Bombacci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e il ministro delle finanze, per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per i comuni di Terra di lavoro danneggiati dalla grandine ed in ispeciale modo per il comune di Baia-Latina.

« Morisani ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria e commercio, per sapere se non ritenga opportuno di fronte a sperequazioni studenti di trattamento che sono contenute nella tariffa doganale, per cui, ad esempio, le materie prime sono alcune volte tassate più dei prodotti finiti, rivedere d'urgenza le relative voci della tariffa.

« Corgini, Bianchi Carlo, Renda, Petrillo, Acerbo, Finzi, Pogatschnig, Di Pietra, Di Marzio, Squitti, Ducos ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere a che punto siano le pratiche amministrative per la costruzione della ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra e per sapere i motivi pei quali la ditta Parisi, assuntrice dei lavori, non dà loro inizio.

« Umberto Bianchi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro degli affari esteri e della guerra, per sapere se sia vero che durante lo sgombero delle Curzolarie gravi fatti di ostilità contro le nostre truppe e le nostre bandiere si sieno verificati e per conoscere quali riparazioni siano state chieste ed ottenute al Regno serbo-croato-sloveno.

« Giuriati, Siciliani, Ciano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sul persistente e gravissimo pericolo che incombe su Borgofranco di Ivres e Strambino e Pont Saint-Martin per i depositi di grossi esplosivi presso agli abitati e se non creda sia urgentissimo compito della Amministrazione militare di provvedere finalmente a soddisfare le incessanti ed allarmate premure delle popolazioni (compresa la città di Ivrea), a scanso anche di sue gravi responsabilità, disponendo perchè effettivamente gli affidamenti dati ripetutamente a calmare le apprensioni della popolazione siano tosto mantenuti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Quilico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere quali provvedimenti intenda prendere perchè abbia a cessare il gravissimo danno, che tuttora permane, coll'indecente, incredibile servizio dei pacchi postali, i quali tra il Continente e l'Isola di Sardegna impiegano per arrivare più di un mese!

« Pervengono al sottoscritto moltissimi reclami anche di persone autorevolissime, per cui bisogna dare assicurazione che il Ministero prenderà pronti ed energici provvedimenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Murgia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda sopprimere il pagamento della tassa domenicale pei viaggi in ferrovia, per i possessori di abbonamenti conglobandola eventualmente, in equa misura, nel prezzo dell'abbonamento stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Banderali ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se le funzioni di polizia si compiano in provincia di Rovigo così come narra il *Corriere del Polesine*, giornale agrario fascista del 1° agosto: « Finotti Serafino fu visto in Adria da alcuni fascisti e seguìto. In riviera Umberto venne avvicinato e fermato. Egli negò prima la sua partecipazione alla imboscata: fu indotto

a confessare con qualche legnata e quindi fu consegnato ai carabinieri che lo trattennero in arresto» e che cosa pensi il Governo della vergognosa complicità di alcuni suoi agenti con la violenza agraria e il regime di terrore nel comune di Porto Tolle. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Matteotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri ddlla guerra e del tesoro, per sapere se non ritengano giusto – in conformità a proposte già da tempo fatte dal Ministero della guerra – sistemare la condizione del personale famigliare delle scuole militari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Casoli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se non ritenga conveniente – nell'interesse stesso dell'Amministrazione – assicurare una definitiva sistemazione al personale tecnico aggregato delle industrie carcerarie e ciò non solo per ragioni di equità ma a garantire allo Stato personale competente e produttivo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Casoli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere quale fondamento di verità è nella notizia comparsa su alcuni giornali, secondo la quale il Governo rinuncerebbe ad ogni suo interessamento nelle ferrovie secondarie e nelle tramvie, e, in caso di conferma, se il Governo si è reso conto che quel provvedimento, inspirato al concetto di considerare le relative aziende esclusivamente con criterio di carattere capitalistico privato, verrebbe a determinare, specialmente nell'attuale situazione, una gravissima crisi di trasporti in tutta Italia. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Martini, Gronchi, Stefini, De Cristofaro, Marconcini, Giavazzi, Casoli, Bacci Felice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, (Sottosegretariato per le antichità e belle arti), sui provvedimenti che crede dover adottare per incoraggiare ed aiutare le iniziative private per lo sviluppo del sentimento artistico in Puglia e sulla necessità di sistemare, con la regificazione, l'importante Museo civico di Bari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i propositi del Governo sulla invocata trasformazione della tramvia Bari-Barletta che è assolutamente inadeguata ai traffici di una importantissima e vastissima regione agricola. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ve ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non creda il caso di venire in aiuto delle regioni piemontesi specialmente del Chierese che furono completamente devastate dalla grandine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Stella ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi, sull'arbitraria usanza iniziata dalle ditte automobilistiche della provincia di Cosenza di sospendere i servizi postali e viaggiatori nella domenica con grave danno di quelle popolazioni. (*Gl' interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Mancini Pietro, Mastracchi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le ragioni per le quali non venne preso ancora alcun provvedimento nè data notizia agli interessati circa le domande di agevolazioni per produzione energia elettrica di cui il Regio decreto 16 maggio 1920 prodotto dalla Società Ferriere Voltri al Genio civile di Bussi in data 15 aprile 1920 intesi a lavori in comune di Sonico tali da ovviare alla grave disoccupazione che travaglia la plaga. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bonardi ».

« Il sottoscritto chiede d'Interrogare i ministri della guerra e del tesoro, per sapere se, anche in seguito alle recenti sciagure aviatorie, e allo scopo stesso di una migliore dotazione e razionale sviluppo dell'aviazione militare, non siano indotti a procedere alla liquidazione di alcuni campi d'aviazione inutili, costosi, e occasione di nuovi sperperi, con forme direttive già stabilite alla fine della

guerra, ma poi rientrate, per chi sa quali influenze, o comodità di interessati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Matteotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, per ragioni di economia di combustibile, per ragioni inerenti al forte sviluppo industriale e agricolo della Valle d'Aosta e del Canavesano per ragioni relative alla disoccupazione' infine per ragioni di equità nei rapporti con tutte le altre linee afferenti a Torino ormai elettrificate o in via di elettrificazione, non creda sia giunto il momento di procedere all'elettrificazione della linea delle ferrovie dello Stato Torino-Chivasso-Aosta (chilometri 128). (*L'interrogante chiede la risposta scrttta*).

« Marconcini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'industria e commercio, per conoscere per quali ragioni il Consiglio superiore della marina mercantile non sia stato consultato per i progetti di legge presentati recentemente al Parlamento

« Visco ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se non ritenga opportuno di addivenire ad una radicale riforma delle amministrazioni scolastiche provinciali.

« Zanzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui durante il periodo dell'armistizio, moltissimi cittadini delle terre redente ritornati in patria vennero fatti prigionieri di guerra, od in abiti borghesi internati in Abruzzi ed altri luoghi e soggetti a trattamenti peggiori a quelli fatti a tutti gli altri cittadini del Regno e come intenda provvedere al doveroso indennizzo a loro e alle loro famiglie per i tanti danni ingiustamente patiti.

« Flor ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra, per sapere se è a conoscenza delle condizioni tristi in cui si trovano le provincie redente causa la guerra guerreggiata, le persecuzioni, la svalutazione della moneta e l'alta percentuale di mortalità, e se non creda al fine della sistemazione democratica, economica, politica ed amministrativa di quelle regioni prorogare almeno per qualche anno le operazioni di leva.

« Flor ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno inscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno inscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano, nel termine regolamentare.

(*Quando il Presidente lascia il suo seggio è salutato da nuovi vivissimi e reiterati applausi*).

La seduta termina alle 20.30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

Discussione dei disegni di legge:

1. Sovvenzione di lire 92 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna. (*Urgenza*). (15)
2. Autorizzazione di spese per opere varie in dipendenza dei terremoti. (*Urgenza*). (13)
3. Onoranze al soldato ignoto. (202)
4. Autorizzazione straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici. (*Urgenza*). (809)
5. Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato. (810)
6. Indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni. (*Urgenza*). (4)
7. Trasporto delle salme dei caduti in guerra. (203)
8. Assegnazione del fondo di lire 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati. (*Urgenza*). (16)
9. Conversione in legge con varie modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza degli impiegati cviili, ed il riconoscimento agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori. (351)
10. Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano. (*Urgenza*). (639)
11. Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle ipoteche. (717)

12. Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati. (411)

13. Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una Sezione di ingegneria chimica presso la Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova. (442)

14. Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma. (817)

15. Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia, del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la repubblica di San Marino in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914, e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma. (818)

16. Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione alla amministrazione provinciale di Ferrara e al comune di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po Volano. (84)

17. Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro. (21)

18. Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. (711)

19. Domanda di autorizzazione a proseguire il giudizio penale contro il deputato Misiano, pel reato di diserzione. (861)

Alle ore 15.

1. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

del deputato Negretti per disposizioni circa gl'istituti di educazione per l'infanzia;

del deputato Casalini sui redditi realizzati in conseguenza della guerra dalle cooperative e da altri enti che non si propongono scopi di speculazione.

2. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per la riforma delle amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. (1)

Discussione del disegno di legge:

3. Provvedimenti vari contro la disoccupazione. *(Urgenza)*. (805-806-807-808)

PROF. T. TRINCHERI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1921 — Tip. della Cameradei Deputati